

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 116° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

|  |             |     |
|--|-------------|-----|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....                   | <i>Pag.</i> | 5   |
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia .....                               | »           | 18  |
| 4 <sup>a</sup> - Difesa .....                                  | »           | 54  |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio .....                                | »           | 66  |
| 7 <sup>a</sup> - Istruzione .....                              | »           | 78  |
| 8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....          | »           | 84  |
| 9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare ..... | »           | 87  |
| 10 <sup>a</sup> - Industria .....                              | »           | 94  |
| 11 <sup>a</sup> - Lavoro .....                                 | »           | 97  |
| 12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....                        | »           | 105 |
| 13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....  | »           | 110 |

**Giunte**

|  |             |     |
|--|-------------|-----|
| Affari Comunità europee .....          | <i>Pag.</i> | 114 |
| Elezioni e immunità parlamentari ..... | »           | 3   |

**Organismi bicamerali**

|                              |             |     |
|------------------------------|-------------|-----|
| Riforme costituzionali ..... | <i>Pag.</i> | 119 |
| Questioni regionali .....    | »           | 145 |
| RAI-TV .....                 | »           | 146 |
| Terrorismo in Italia .....   | »           | 148 |
| Assistenza sociale .....     | »           | 150 |
| Schengen .....               | »           | 155 |

**Sottocommissioni permanenti**

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri ..... | <i>Pag.</i> | 156 |
| 4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri .....                | »           | 157 |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....              | »           | 158 |
| 12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri .....      | »           | 159 |

*Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri . . . » 160*

---

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

43ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*  
(A007 000, C21ª, 0019º)

Su proposta del PRESIDENTE si delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nel senso di procedere immediatamente all'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dall'avvocato Salvatore Frasca che, come comunicato nella precedente seduta, ha sollecitato per iscritto la decisione della Giunta.

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

***Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal dottor Salvatore Frasca, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 65/96 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Castrovillari per il reato di cui agli articoli 81 e 595, capoverso, del codice penale (diffamazione)***

(R135 000 C21ª, 0018º)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 17 dicembre 1996.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Nella discussione intervengono i senatori RUSSO, FASSONE, VALENTINO ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione sull'opportunità di modificare, d'ora in avanti, il criterio seguito per le votazioni in materia di insindacabilità parlamentare, nel senso di non porre più in votazione la proposta che sembra aver registrato maggiori consensi nel corso della discussione, ma di chiamare invece la Giunta a pronunciarsi sempre sulla proposta di dichiarare che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta unanime conviene con la proposta del Presidente.

La Giunta delibera quindi, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare pertanto l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta incarica infine il senatore FASSONE di redigere la relazione per l'Assemblea.

**Doc. IV-ter, n. 7, nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, indagato per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione)**

(R135 000 C21<sup>a</sup>, 0022<sup>o</sup>)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta dell'11 febbraio 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Intervengono nella discussione i senatori FASSONE, CALLEGARO, BRUNI, RUSSO ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta incarica infine il senatore CÒ di redigere la relazione per l'Assemblea e rinvia l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

**118<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoppi e per l'interno Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 19 marzo.

Dichiarato decaduto l'emendamento 4.0.3 a causa dell'assenza del proponente, il senatore BESOSTRI fa proprio l'emendamento 4.0.4, in assenza del senatore Vedovato. In proposito il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO esprimono un parere favorevole, dopo che lo stesso senatore BESOSTRI ha sottolineato l'opportunità della modifica. La Commissione approva l'emendamento.

Quanto agli emendamenti 4.0.5 e 4.0.6, il relatore VILLONE ritiene che la questione delle comunità montane non possa essere risolta nell'attuale fase di riassetto istituzionale, che comporta una riconsiderazione di tutti i livelli istituzionali intermedi. Concorda il sottosegretario VIGNERI. Il senatore ANDREOLLI, quindi, ritira gli emendamenti 4.0.5 e 4.0.6.

Sulla stessa questione, il relatore VILLONE aggiunge che anche le aree metropolitane dovrebbero essere comprese in una complessiva riconsiderazione. Al riguardo il sottosegretario VIGNERI esprime un parziale dissenso, considerando opportuno ammettere fin d'ora la possibilità concreta di aggregazioni metropolitane. Il relatore VILLONE reputa pre-

feribile una incentivazione per forme aggregative di natura funzionale, piuttosto che riferite alle entità istituzionali. Il senatore ANDREOLLI ricorda che la stessa legge n. 142 del 1990 prevede la possibilità di aggregazioni metropolitane e dichiara di non comprendere, pertanto, l'orientamento esposto dal sottosegretario Vigneri. Quest'ultima invita a distinguere la questione delle comunità montane da quella delle aree metropolitane e osserva che nel primo caso è comunque preferibile evitare di irrigidire in un modello unico il rafforzamento degli enti. Quanto alle aree metropolitane, conferma l'opportunità di perseguire soluzioni immediate anche se di carattere transitorio. Il relatore VILLONE precisa che ove sulla questione delle aree metropolitane si pervenga a un indirizzo contraddittorio con quello dianzi assunto in ordine alle comunità montane, egli stesso sarebbe disponibile a riproporre all'Assemblea gli emendamenti ritirati.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il relatore VILLONE comunica che è stata avanzata da più parti la richiesta di una pausa di riflessione sull'articolo 5, in attesa di un accordo tra gli organismi interessati: egli ritiene utile un eventuale accordo prima di ogni determinazione, da assumere comunque in piena autonomia. Il senatore BESOSTRI concorda, anche se ritiene preferibile un'apposita normativa sui servizi degli enti locali. Concorde anche il senatore GUERZONI, che rileva le notevoli interferenze con l'assetto del sistema industriale e produttivo e ritiene opportuno apprendere anche l'orientamento del Ministro dell'industria. Il sottosegretario VIGNERI considera utile il confronto in atto tra gli organismi interessati e ritiene indispensabile un pronunciamento da parte del Ministro dell'industria; conferma, inoltre, l'opportunità di comprendere nel testo in esame una normativa sui servizi degli enti locali. Il RELATORE, quindi, propone di accantonare l'esame degli emendamenti all'articolo 5. Concorde il senatore MAGGIORE. La senatrice FUMAGALLI CARULLI domanda se si ritenga di dover disporre anche un'audizione di esponenti degli organismi interessati. Il relatore VILLONE non esclude tale eventualità e la Commissione accoglie quindi la proposta di accantonamento.

Sono successivamente accantonati anche gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 6.

L'emendamento 6.49 è dichiarato decaduto in assenza del proponente, ma il relatore VILLONE interviene in proposito, considerando condivisibile lo scopo della proposta: ritiene, peraltro, che essa sia normativamente superflua e di fatto insufficiente. Il sottosegretario VIGNERI condivide tale valutazione. Il senatore GUERZONI osserva che l'emendamento 6.49 evoca un problema reale senza definirlo e in proposito domanda al rappresentante del Governo se il nuovo sistema elettorale introdotto dalla legge n. 81 del 1993 impone una revisione di alcuni

meccanismi di tutela per le minoranze. Il relatore VILLONE ricorda che la stessa legge n. 81 prevede un adeguamento degli statuti anche a tale riguardo e dubita comunque che simili garanzie possano essere prescritte specificamente dalla legge, limitando l'autonomia statutaria.

Il sottosegretario VIGNERI considera necessario rispettare l'autonomia statutaria, ma osserva che la riduzione dei controlli sugli atti degli enti locali impone una riflessione sull'opportunità di uno statuto dell'opposizione, previsto dalla legge ma senza prescrizioni di dettaglio. Ove la Commissione concordi in tal senso, il Governo si riserva di presentare una proposta al riguardo. Il relatore VILLONE dichiara la propria disponibilità ma chiede chiarimenti sui limiti di tale prescrizione. Secondo il sottosegretario VIGNERI, essa dovrebbe avere un tenore di indirizzo, prevedendo alcune misure minime necessarie a tutela delle minoranze. Il senatore BESOSTRI ricorda che i *quorum* necessari per le modifiche statutarie furono congegnati in relazione al sistema elettorale proporzionale, mentre nell'attuale sistema a una maggioranza di seggi può corrispondere una minoranza di elettori. Ritiene inoltre opportuno intervenire sul sistema dei controlli, con particolare riguardo alla tutela giurisdizionale, che risulta largamente inefficace. Anche il relatore VILLONE auspica un intervento normativo tale da rendere più efficace il controllo giurisdizionale, assicurando tempi certi nelle decisioni e prevenendo il possibile impulso da parte delle minoranze.

L'emendamento 6.45 viene dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Sull'emendamento 6.4, il relatore VILLONE manifesta un avviso contrario, trattandosi di una prescrizione eccessiva di incompatibilità che, pur validamente motivata, avrebbe un effetto inaccettabile, nell'impedire qualsiasi attività professionale. Concorda il sottosegretario VIGNERI. Il senatore LUBRANO DI RICCO sottolinea lo scopo di moralizzazione sotteso all'emendamento, mentre il senatore BESOSTRI rileva l'assenza di ogni nesso con le opere disposte o controllate dall'ente di appartenenza. Il relatore VILLONE osserva che al riguardo vi sono già prescrizioni di incompatibilità. Il senatore LUBRANO DI RICCO evoca casi concreti, nei quali un progetto, redatto prima di assumere una carica nell'amministrazione locale, è stato poi approvato dallo stesso professionista, in qualità di amministratore. Il relatore VILLONE ricorda che al riguardo vi è anche una normativa sull'astensione e che, in caso di abusi, si applicano le norme penali. Il senatore MAGGIORE osserva che la questione evocata dall'emendamento ha una propria rilevanza, quanto meno riguardo ai collaudi. La senatrice FUMAGALLI CARULLI concorda e dichiara di condividere l'emendamento 6.4. Il senatore LUBRANO DI RICCO insiste per l'opportunità dell'emendamento. Il senatore GUERZONI si dichiara invece contrario. Il sottosegretario VIGNERI invita a riconsiderare la questione nell'eventualità che si ritenga di affrontare anche il tema delle incompatibilità. Il senatore PINGGERA concorda in tal senso, ma ritiene insufficiente la normativa attualmente

vigente. Il senatore LUBRANO DI RICCO si dichiara disposto a rinunciare alla disposizione finale contenuta nell'emendamento. Anche in tal caso, il relatore VILLONE manifesta un orientamento radicalmente contrario. Il senatore LUBRANO DI RICCO, quindi, ritira l'emendamento 6.4.

Quanto all'emendamento 6.10, il sottosegretario VIGNERI precisa che una disposizione corrispondente è stata introdotta nel disegno di legge n. 1034, attualmente all'esame della Camera dei deputati. L'emendamento 6.10 è dichiarato decaduto in assenza del proponente, così come gli emendamenti 6.17 e 6.19.

Quanto all'emendamento 6.1, fatto proprio dal senatore LUBRANO DI RICCO in assenza del proponente, il senatore GUERZONI esprime un'opinione contraria, ritenendo che l'istituto del presidente del consiglio comunale e provinciale non abbia dato finora una buona prova di sé. Anche il sottosegretario VIGNERI esprime un avviso contrario. Il relatore VILLONE ritiene che nell'esperienza concreta l'istituto in questione abbia dato risultati non univoci. Il senatore BESOSTRI, contrario all'emendamento 6.1, si dichiara invece disponibile per le soluzioni offerte dagli emendamenti 6.35 e 6.3, che prevedono la generalizzazione dell'istituto, ma come mera possibilità rimessa all'autonomia degli enti. Osserva, peraltro, che nei comuni minori la nuova figura istituzionale non sarebbe giustificata. La senatrice FUMAGALLI CARULLI ritiene preferibile rimettere la decisione all'autonomia statutaria, così come previsto dall'emendamento 6.3, da lei sottoscritto. Il sottosegretario VIGNERI ricorda che in un decreto-legge adottato alla fine dell'anno precedente, e successivamente convertito in legge, si dispone l'assimilazione del trattamento dei Presidenti dei consigli comunali a quello degli assessori. Con gli emendamenti proposti al riguardo, vi sarebbe una notevole crescita di costi, mentre l'utilità della nuova figura istituzionale in molti comuni non sarebbe apprezzabile. Esprime pertanto il parere contrario del Governo anche sugli emendamenti 6.35 e 6.3. Il senatore GUERZONI conferma la sua opinione negativa e ricorda che sia la legge n. 142 del 1990 che la legge n. 81 del 1993 hanno ridefinito la forma di Governo negli enti locali, con uno scopo di semplificazione e di trasparenza, che sarebbe disatteso dalle disposizioni in esame. Ricorda poi l'origine dell'istituto, che non è proprio dell'orientamento italiano e l'esperienza dei consigli regionali, che non è stata complessivamente positiva riguardo alle funzioni di rispettivi Presidenti. Avverte, inoltre, che un'eventuale estensione del fenomeno comporterebbe anche una corrispondente crescita delle strutture di supporto, con una duplicazione rispetto agli uffici facenti capo al sindaco e alla giunta. Concorda il relatore VILLONE.

L'emendamento 6.1, posto in votazione, non risulta accolto.

L'emendamento 6.35, fatto proprio dal relatore in assenza della proponente, è parimenti respinto.

Anche l'emendamento 6.3 viene respinto dalla Commissione.

Sugli emendamenti 6.60, 6.70 e 6.74, di contenuto identico, il relatore VILLONE e il sottosegretario VIGNERI pronunciano un parere contrario. La Commissione, quindi, respinge gli emendamenti.

Quanto all'emendamento 6.47, con il parere favorevole del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, esso viene accolto dalla Commissione.

L'emendamento 6.55 è fatto proprio dalla senatrice FUMAGALLI CARULLI in assenza del proponente.

Il relatore VILLONE esprime perplessità sulla proposta di modifica, paventando una duplicazione funzionale e una inevitabile complicazione procedimentale. Il senatore PINGGERA ritiene che l'emendamento sia formulato in modo da ottenere un effetto ulteriore rispetto allo scopo che lo ha determinato, limitato a una comunicazione preventiva sull'agenda dei lavori del consiglio. La senatrice FUMAGALLI CARULLI, quindi, ritira l'emendamento 6.55, con la riserva di riformularlo per la discussione in Assemblea.

L'emendamento 6.36 è fatto proprio dal RELATORE in assenza della proponente e viene successivamente riformulato, su indicazione del senatore GUERZONI, concordi anche il senatore BESOSTRI e il sottosegretario VIGNERI, nel senso di demandare allo statuto la determinazione delle forme e dei limiti dell'autonomia funzionale e organizzativa.

L'emendamento 6.36 (nuovo testo) viene accolto dalla Commissione.

Per l'assenza dei rispettivi proponenti, sono quindi dichiarati decaduti gli emendamenti 6.56, 6.48, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 e 6.18. Quanto all'emendamento 6.76, il sottosegretario VIGNERI preannuncia una proposta sostitutiva del comma 5, diretta a rinviare agli statuti la determinazione del numero degli assessori. Il relatore VILLONE richiama l'attenzione sulle possibili implicazioni finanziarie di tale proposta. L'emendamento 6.76 viene quindi accantonato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(483) DE CAROLIS e DUVA.** - *Ripristino della festività nazionale del 2 giugno*

**(1068) AGOSTINI ed altri.** - *Ripristino della festività nazionale del 2 giugno*  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 18 marzo.

Interviene il sottosegretario ZOPPI manifestando, a nome del Governo, un orientamento contrario ai disegni di legge, con una richiesta di ulteriori verifiche e approfondimenti. Osserva, infatti, che la reintroduzione di un giorno festivo determina un aumento di ore non lavorate sia nelle aziende che nelle amministrazioni pubbliche, nonchè la frammentazione delle prestazioni lavorative e conseguenze negative in termini di prodotto interno lordo e di gettito fiscale, nonchè di costo del lavoro, con possibili aggravii di bilancio. Ricorda, inoltre, che la festa del 2 giugno non è stata soppressa, ma spostata alla prima domenica del mese. Le motivazioni ideali che ne sono alla base, pertanto, risultano già salvaguardate e il Governo le considera di grande significato politico e storico. Ritiene opportuno, peraltro, svolgere una riflessione ulteriore, senza procedere intanto ad alcuna deliberazione.

Il senatore BESOSTRI reputa parimenti opportuno svolgere una verifica puntuale dei possibili oneri diretti e indiretti derivanti dall'eventuale ripristino della festività del 2 giugno, dichiarandosi in linea di principio favorevole a tale scelta.

La relatrice FUMAGALLI CARULLI condivide le preoccupazioni manifestate dal rappresentante del Governo, conferma la validità della proposta in esame, quanto al significato politico e storico che ne vi è sotteso, ma considera necessario approfondirne tutte le implicazioni economiche e finanziarie.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388****Art. 4.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Strumenti urbanistici)*

1. All'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. In armonia con i compiti di programmazione e di coordinamento riconosciuti alla Provincia, il potere di approvazione degli strumenti urbanistici territoriali e dei relativi regolamenti predisposti dai comuni, già di competenza della regione, è trasferito alla provincia. L'esercizio delle relative funzioni decorre dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la singola provincia, entro lo stesso termine, abbia provveduto alla regolamentazione del procedimento di approvazione e si sia dotata di un organismo di consulenza tecnico-amministrativa, composto da esperti di pianificazione territoriale nominati dal consiglio provinciale e da dirigenti provinciali del settore. Qualora la singola provincia non sia in grado di rispettare i termini predetti, l'esercizio delle relative funzioni decorre comunque dal centottantesimo giorno successivo alla costituzione del suddetto organismo di consulenza tecnico-amministrativa. Dal 1° gennaio 1997, l'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è abrogato e cessa di avere applicazione, relativamente agli enti locali territoriali, ogni altra disposizione che stabilisca vincoli di destinazione dei proventi degli oneri di urbanizzazione”».

**4.0.3**

SPERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Uffici periferici delle amministrazioni centrali dello Stato)*

1. Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali dello Stato possono essere situati anche in comuni diversi dal capoluogo di provincia».

**4.0.4**

VEDOVATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art. 4-bis.**

*(Comunità Montane)*

1. Dopo l'art. 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142 è inserito il seguente:

“Art. 28-bis. – 1. Il presidente della Comunità montana è eletto a suffragio universale diretto secondo gli stessi principi stabiliti dalla legge per l'elezione del sindaco dei comuni superiori a 15.000 abitanti. La carica di Presidente della Comunità è incompatibile con quella di Sindaco.

2. L'assemblea della Comunità è costituita dai Sindaci dei Comuni o da loro delegati. Lo statuto determina le modalità e le condizioni per l'elezione del presidente dell'assemblea.

3. Il Presidente e la giunta della comunità montana cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da almeno due terzi dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei sindaci che compongono il consiglio e viene messa in discussione non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla presentazione. Nel caso di approvazione della mozione, il presidente e la giunta decadono e, fino alla elezione del nuovo presidente, si procede alla sospensione del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. Il consiglio può essere sospeso anche nei casi previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per lo scioglimento dei consigli comunali”».

**4.0.5**

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art. 4-ter.**

*(Funzioni delle Comunità montane)*

1. Nella legge 8 giugno 1990 n. 142, all'art. 142, all'articolo 29, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Spettano alle comunità montane funzioni e compiti amministrativi riguardanti la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo di zone intercomunali o dell'intero territorio delle comunità e segnatamente i seguenti:

a) sistemazione idraulico-forestale e idrogeologica del territorio montano;

b) raccolta dei prodotti del sottobosco;

- c) promozione di attività imprenditoriali agro-silvo-pastorali;
- d) rimboschimento, forestazione produttiva e protettiva, tutela e utilizzazione del patrimonio boschivo pubblico o soggetto ad usi civici;
- e) realizzazione e manutenzione del sistema viario interpodereale, rurale e delle reti adduttrici per l'irrigazione;
- f) promozione di attività e tecnologie produttive compatibili con l'ambiente montano;
- g) promozione dell'autoproduzione energetica e valorizzazione delle fonti energetiche alternative e rinnovabili;
- h) valorizzazione e tutela dei prodotti tipici della montagna;
- i) promozione e sostegno dell'artigianato tipico e artistico della montagna;
- l) sostegno e valorizzazione del turismo e dell'agriturismo montano.

1- *ter*. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, ciascuna regione adotta, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ove non vi abbia già provveduto, la legge di puntuale individuazione delle funzioni conferite alle comunità montane.

1-*quater*. Nel caso in cui la legge regionale non venga adottata nei termini indicati dal comma precedente, si applicano alle comunità montane le modalità e le procedure, previste per le province, dall'articolo 4, commi 3 e 4, della presente legge».

**4.0.6**

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

## **Art. 6.**

*Al comma 1, dopo le parole: «in particolare» inserire le seguenti: «nel pieno rispetto degli inalienabili diritti democratici dell'opposizione,».*

**6.49**

PASQUALI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «il numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta».*

**6.45**

MARCHETTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

“2-ter. Le funzioni di Assessore o Consigliere Provinciale o Comunale non sono compatibili con quelle di progettista, direttore dei lavori o collaudatori di opere pubbliche o private, ubicate rispettivamente nel Comune e nella Provincia, ovvero con l'esercizio di attività professionali comunque connesse con l'esecuzione delle opere stesse”».

**6.4**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Distintivo del sindaco è lo stemma comunale”».

**6.10**

SPERONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra e con la banda verde verso sinistra”».

**6.17**

SPERONI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. In materia di controllo regionale sugli atti degli enti locali, non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti dell'ente e i regolamenti di competenza del consiglio».

**6.19**

SPERONI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Nei consigli provinciali e nei consigli comunali, lo statuto deve prevedere la figura del Presidente del consiglio con poteri di convocazione del consiglio e di direzione della sua attività. Lo statuto può, altresì, stabilirne le modalità di elezione ovvero stabilire che il Presidente coincide con il consigliere anziano”».

**6.1**

PIERONI

*Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:*

«3-bis. Nei consigli comunali e nei consigli provinciali lo statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio con poteri di convocazione del consiglio e di direzione della sua attività. Lo statuto può stabilirne le modalità di elezione ovvero stabilire che il Presidente coincide con il Consigliere anziano».

**6.35**

D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:*

«3-bis. Nei consigli comunali e nei consigli provinciali, lo statuto può prevedere la figura del Presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori del consiglio; agli stessi sarà riconosciuta una indennità assimilabile a quella degli assessori».

**6.3**

MINARDO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «può» con l'altra: «deve».*

**6.60**

D'ONOFRIO, FUMAGALLI

**6.70** (Identico all'em. 6.60)

PASQUALI, MAGNALBÒ

**6.74** (Identico all'em. 6.60)

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

*Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «con poteri» con le seguenti: «ed i poteri a lui attribuiti».*

**6.47**

PASQUALI

*Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai consiglieri e ai gruppi consiliari».*

**6.55**

MARCHETTI

*Al comma 2, dopo il capoverso 3-bis inserire il seguente:*

«3-ter. I Consigli hanno autonomia funzionale e organizzativa e, con regolamento, disciplinano la gestione delle risorse finanziarie ed umane ad essi attribuite per il proprio funzionamento».

**6.36**

D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 2, dopo il capoverso 3-bis inserire il seguente:*

«3-ter. I Consigli hanno autonomia funzionale e organizzativa, nelle forme e nei limiti stabiliti dallo statuto».

**6.36** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:*

«6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza e le relative procedure per la mancata partecipazione alle sedute, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative».

**6.56**

MARCHETTI

*Al comma 3, capoverso, dopo le parole: «lo statuto» inserire le seguenti: «tenendo presenti le esigenze lavorative, economiche e familiari dell'eletto».*

**6.48**

PASQUALI

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è abrogato.

4-ter. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

“7-ter. In caso di inosservanza degli obblighi di convocare il consiglio, provvede il consigliere anziano”».

**6.11**

SPERONI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

“5-bis. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro novanta giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza provvede il presidente della provincia o della regione ai sensi dell'articolo 48”».

**6.12**

SPERONI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 6 è abrogato».

**6.13**

SPERONI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 36, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la parola: "prefetto" è sostituita dall'altra: "consiglio"; alla fine del medesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: "Lo statuto può prevedere una formula alternativa"».

**6.14**

SPERONI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

"7-ter. In caso di inosservanza degli obblighi di convocare il consiglio, provvede il consigliere anziano o, nel caso che questi rivesta la carica di Presidente, provvede chi ha ottenuto la seconda maggior cifra individuale di cui all'ultimo periodo del comma 2-ter dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81"».

**6.18**

SPERONI

*Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «non superiore nel massimo ad un quarto dei componenti» con le seguenti: «non superiore nel massimo ad un terzo dei componenti».*

**6.76**

PINGGERA

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

**107<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*

CIRAMI

*indi del Presidente*

ZECCHINO

*Interviene il Ministro di grazia e giustizia Flick ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Mirone e Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(717) VALENTINO ed altri.** *Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati*

**(808) RUSSO ed altri.** *Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati*

**(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente**

(Discussione congiunta e rinvio)

Su proposta del presidente CIRAMI la Commissione conviene di dare per acquisite le fasi procedurali svolte nella precedente sede referente e di adottare come testo base quello varato nella stessa sede.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore BUCCIERO illustra il proprio emendamento 100.1 motivandolo in base alla considerazione che la mancata menzione nel comma 1 dell'articolo 1 di una data di riferimento per i procedimenti già assunti in decisione, potrebbe – a suo avviso – creare una indesiderabile accelerazione alla rimessione in istruttoria, con motivazioni incongrue, al solo fine di rinunciare alla trattazione di taluni processi. Si dichiara, comunque, disponibile a fissare eventualmente anche una data diversa da quella proposta.

Il senatore RUSSO motiva il proprio contrario avviso rispetto alla proposta.

Contrari il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, l'emendamento non viene approvato.

Il senatore MELONI illustra l'emendamento da lui presentato 100.2 il quale, unitamente agli altri 100.4, 100.5, 800.1 e 800.3, si ispira alla medesima filosofia di raggiungere l'obiettivo di smaltire il consistente arretrato giudiziario dotando le sezioni stralcio di adeguate forze. Prosegue ribadendo che occorre affrontare il problema del personale con grande determinazione e che l'aumento del numero degli aspiranti giudici onorari aggregati non possa essere coperto da magistrati in pensione ma da avvocati di professionalità giovane che abbiano al medesimo tempo sviluppato una adeguata professionalità, come presupposto e garanzia di serietà e affidabilità nello svolgimento delle funzioni.

In tale ottica – prosegue l'oratore – ha voluto – in particolare – prevedere un compenso fisso solo per chi già non goda di altri trattamenti retributivi.

Ricorda – altresì – di aver proposto un compenso fisso per ogni causa cancellata dal ruolo per non comparizione delle parti alla prima udienza. Conclude esprimendo la convinzione che la natura del provvedimento in esame avrebbe dovuto giustificare un più ampio confronto il quale, piuttosto che svolgersi in Commissione nella sede redigente, meglio si sarebbe collocato nell'ambito dell'esame in Assemblea.

Il senatore BUCCIERO, nell'illustrare l'emendamento 100.3, osserva come il numero di 1.000 giudici onorari aggregati previsto dal testo all'esame sia assolutamente insufficiente a smaltire l'arretrato di cause civili nel periodo previsto di cinque anni.

Aderisce alle osservazioni del senatore Bucciero il senatore GASPÉRINI, secondo il quale anche 2.000 giudici aggregati potrebbero rivelarsi insufficienti rispetto alla finalità di eliminare l'arretrato delle cause civili, essendovi necessità di reclutare almeno 3.500 giudici aggregati: la gravità della situazione dell'arretrato delle cause civili e l'urgenza di porvi rimedio sono stati di recente sottolineati anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione e dalla Commissione riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, secondo la quale sarebbe necessario un aumento di circa il 70 per cento dei magistrati attualmente operanti. Sul tema del reclutamento di giovani avvocati per le funzioni di giudice aggregato, l'oratore prospetta le difficoltà pratiche di reclutare giovani avvocati disposti ad abbandonare per qualche tempo l'esercizio della professione forense per assumere le funzioni di magistrato onorario.

Il presidente CIRAMI, nel ricordare il parere contrario della Commissione bilancio ad un aumento del numero di giudici aggregati rispetto a quello previsto dal testo in discussione, fa presente come siano per-

venute diverse istanze da tutti i fori italiani al fine di prevedere un numero maggiore di magistrati onorari.

Interviene la senatrice SALVATO la quale, nell'esprimere perplessità circa l'assegnazione del provvedimento alla sede redigente, osserva come il parere contrario della Commissione bilancio non impedisca alla Commissione di svolgere le dovute riflessioni sulla materia. Vi è, infatti, il pericolo di approvare una ulteriore legge manifesto, che rischierebbe di impedire il raggiungimento della finalità voluta. Nell'esprimere la propria adesione agli emendamenti concernenti l'aumento del numero dei giudici aggregati, invita il Governo a reperire i fondi opportuni per il raggiungimento delle finalità sperate.

Anche il senatore PELLICINI dichiara il proprio favore agli emendamenti che prevedono un aumento del numero dei giudici aggregati, in quanto ciò permetterebbe un maggior coinvolgimento dei giovani avvocati ed una maggiore osmosi tra magistratura ed avvocatura.

Interviene il senatore BATTAGLIA, il quale, pur manifestando il proprio parere favorevole all'emendamento in discussione, rileva come i ruoli di magistrato e di avvocato debbano rimanere separati, anche se situazioni di emergenza possono determinare eventuali commistioni. Si dichiara pertanto contrario a che l'assunzione delle funzioni di magistrato onorario costituisca motivo per l'eventuale accesso ai ruoli della magistratura ordinaria.

Il senatore RUSSO esprime l'orientamento contrario della propria parte politica agli emendamenti volti ad elevare il numero dei giudici onorari aggregati. Rileva come il numero di 1.000 previsto dal testo all'esame costituisca già una rilevante proporzione rispetto al numero complessivo dei magistrati ordinari attualmente impiegati nel settore civile. Le difficoltà di copertura finanziaria per reclutare un numero di giudici aggregati superiore a quello proposto nel testo in discussione rischierebbero di rallentare il corso di approvazione del provvedimento, la cui urgenza è invece evidente. Un aumento del numero dei giudici aggregati potrà, peraltro, ad avviso dell'oratore, costituire oggetto di futuri provvedimenti.

Ha la parola il senatore CENTARO, il quale osserva come il provvedimento all'esame costituisca un banco di prova per la risoluzione dei problemi della giustizia e manifesta il timore che la riforma annunciata non serva a risolvere realmente i problemi dell'arretrato civile, considerata la carenza di strutture. Sostiene, pertanto, la necessità di reperire maggiori fondi, anche se ciò possa rallentare il corso di approvazione del provvedimento.

Anche il senatore CALLEGARO sottolinea la necessità di procedere ad una riforma organica e definitiva, a fronte della quale la previsione di 1.000 giudici aggregati appare largamente insufficiente. Dichiara,

pertanto, il proprio voto favorevole agli emendamenti intesi ad aumentare tale numero.

È, quindi, posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE, l'emendamento 100.2, che non è accolto.

Parimenti respinto risulta l'emendamento 100.3, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono successivamente respinti gli emendamenti 100.4, 100.5 e 100.6.

Posto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, esso risulta accolto, dopo che hanno dichiarato la propria astensione, anche a nome dei Gruppi di appartenenza, i senatori BUCCIERO, SALVATO, MELONI, CENTARO, CIRAMI e CALLEGARO.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 200.1.

Il presentatore, senatore BUCCIERO, osserva come esso sia inteso ad equiparare l'età massima dei magistrati onorari a quella già prevista per i magistrati ordinari e quelli tributari. Rileva, inoltre, come il testo all'esame contenga disposizioni tra loro incongruenti, relative all'età massima prevista in 67 anni, al requisito di aver patrocinato cause civili continuativamente negli ultimi 15 anni, ed alla titolarità del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia. Infatti gli avvocati maturano la pensione di vecchiaia al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che abbiano versato per 30 anni i relativi contributi: pertanto vi sarebbe per questi avvocati un lasso di tempo di soli 2 anni per poter concorrere alla nomina a giudice aggregato.

La senatrice SALVATO, nel dichiarare il proprio voto contrario all'emendamento del senatore Bucciero e favorevole all'emendamento del senatore Meloni inteso ad abbassare il limite massimo di età, osserva come anche il limite di età attualmente fissato per i magistrati ordinari sia troppo alto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 200.1, posto ai voti, non è accolto.

Risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti 200.2 e 200.4.

Il senatore MELONI illustra il proprio emendamento 200.3, rilevando come l'abbassamento del limite massimo di età in esso previsto sia inteso a garantire che le funzioni di giudice aggregato siano svolte da persone in perfetta efficienza fisica e psichica.

Posto ai voti, con i pareri contrari del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 200.3 è respinto.

Sono parimenti respinti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 200.5 e 200.6.

Ha la parola il senatore BUCCIERO, che illustra il proprio emendamento 200.7, rilevando come il requisito del patrocinio continuativo negli ultimi quindici anni di cause civili sia incongruente rispetto all'altro requisito, parimenti richiesto dal testo all'esame, della già acquisita titolarità del trattamento pensionistico.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e contrario del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 200.7 è accolto.

Non sono, invece, accolti, gli emendamenti 200.10 e 200.8, entrambi con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Ha, quindi, la parola il senatore GRECO che, nell'illustrare il proprio emendamento 200.9, sottolinea l'opportunità di abbassare da 15 a 5 anni il tempo minimo di patrocinio delle cause civili richiesto per l'accesso alle funzioni di giudice aggregato e di eliminare gli ulteriori requisiti richiesti dal testo all'esame. L'emendamento mira, infatti, a favorire l'ingresso di giovani avvocati tra i giudici aggregati.

Aderisce alle considerazioni del senatore Greco il senatore PELLICINI.

Interviene, quindi, il senatore GASPERINI che manifesta perplessità circa l'abbassamento a 5 anni del tempo di durata del patrocinio richiesto ai giovani avvocati per l'accesso alla categoria dei giudici aggregati: tale durata, infatti, potrebbe essere sproporzionata rispetto alla durata delle diverse tappe previste per la carriera dei magistrati ordinari, compreso il tirocinio.

Dopo una breve replica del senatore GRECO, il quale osserva come in ogni caso i titoli preferenziali prevalgano per l'accesso alla magistratura onoraria, l'emendamento 200.9, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

L'emendamento 200.11 è, quindi, respinto dalla Commissione, così come gli emendamenti 200.12, 200.13 e 200.14.

L'articolo 2 è, quindi, approvato con la modifica apportata.

In sede di articolo 3, il senatore BUCCIERO dà conto di un emendamento (300.1) da lui presentato al fine di assicurare che il parere nella proposta di nomina dell'aspirante giudice onorario aggregato sia reso dal Consiglio dell'ordine cui esso è appartenuto nell'ultimo anno, per assicurare che il fascicolo personale segua effettivamente la carriera dell'esercente la professione forense.

Dopo un intervento del RELATORE, prende la parola il senatore BERTONI. A giudizio dell'oratore già nel testo proposto si rinviene l'interpretazione che il parere debba essere chiesto a tutti i Consigli dell'ordine cui appartiene o è appartenuto l'avvocato. Ritiene, comunque, che il parere relativo all'ultimo anno non sia significativo.

La senatrice SALVATO preannuncia che voterà a favore dell'emendamento, anche perchè la norma richiede di essere emendata poichè si presta a dubbi interpretativi.

Il senatore RUSSO chiarisce che l'intendimento cui si era ispirato il Comitato ristretto nella predisposizione del testo mirava appunto ad individuare nel Consiglio dell'ordine che conosceva l'esercente la professione forense la struttura più idonea a rendere il parere ai Consigli giudiziari.

Il senatore BERTONI enuncia una modifica formale volta a meglio mettere in evidenza la *ratio* della norma, come chiarita dal senatore Russo.

Il senatore BUCCIERO pone il caso dell'avvocato iscritto solo da un periodo limitatissimo a un Consiglio dell'ordine.

Il senatore PETTINATO richiama l'attenzione sulla esigenza di coordinamento con la disposizione dell'articolo 2, comma 2, nel testo testè emendato dalla Commissione.

Si dichiarano contrari il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore RUSSO propone, quindi, una riformulazione del comma 2 per evitare i dubbi interpretativi cui l'emendamento 300.1 intendeva ovviare, che viene accolto dalla Commissione con l'assenso del RELATORE e che assorbe l'emendamento 300.1.

L'articolo 3 è poi approvato nel testo modificato.

Gli emendamenti 400.1 e 400.2 vengono ritirati dal presentatore senatore MELONI.

Il senatore BUCCIERO insiste, quindi, per la votazione del suo emendamento 400.3 che, contrari il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE, viene respinto.

Il senatore BUCCIERO dà quindi ragione degli emendamenti 400.4 e 400.5.

L'emendamento 400.4 risulta approvato, contrario il RELATORE e dopo che il ministro FLICK si è rimesso alla Commissione.

In sede di esame dell'emendamento 400.5 il ministro FLICK motiva la propria posizione contraria, atteso che la modifica proposta contraddirebbe al principio generale che il giudice aggregato deve rimanere fino all'esaurimento delle cause.

Quindi l'emendamento 400.5 è respinto.

L'articolo 4 è poi accolto nel testo modificato.

In sede di esame dell'articolo 5, ritirato l'emendamento 500.1, il relatore FOLLIERI propone una modifica di carattere formale al comma 2 volta a sostituire la parola circoscrizione con quella di circondario.

L'articolo 5 risulta quindi accolto nel testo modificato.

Senza modifiche sono poi posti ai voti ed approvati gli articoli 6 e 7.

In sede di articolo 8, il presidente CIRAMI ricorda che sull'emendamento 800.1 e connesso emendamento 800.3, la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MELONI, primo firmatario dell'emendamento, nel richiamarsi a quanto già da lui illustrato in precedenza non rinviene le motivazioni del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio poichè – a suo avviso – dalla propria proposta emendativa potrebbe scaturire una diminuzione di spesa, laddove essa favorirebbe un più rapido smaltimento dell'arretrato. Inoltre sottolinea la parte del proprio emendamento relativo alla previsione che la mancata comparizione delle parti possa, su istanza congiunta delle medesime, determinare la cancellazione del processo dal ruolo. Si tratta – precisa l'oratore – di un sistema che nell'ambito del processo amministrativo ha prodotto effetti particolarmente positivi in termini di sfolgimento delle cause pendenti. Inoltre, conclude l'oratore, tale specifica proposta eliminerebbe dal sistema molte cause arretrate che attualmente sarebbero di competenza del giudice di pace.

Il senatore GRECO non condivide il contenuto della lettera c) dell'emendamento in questione. L'oratore esprime infatti il timore che le parti e il giudice possano eventualmente accordarsi e avvalersi di tale disposizione ai soli fini di incrementare i compensi forfettari che per tale voce l'emendamento prevede. Esprime, invece, avviso favorevole in ordine all'ultima parte dell'emendamento.

La senatrice SALVATO prende atto dello spirito alla base della proposta di cui il senatore Meloni si è fatto portatore.

Il presidente CIRAMI propone, a sua volta, di sostituire nell'emendamento alla lettera c) la parola «estinzione» a quella di «cancellazione».

Il senatore PETTINATO, a sua volta, esprime perplessità circa il parere contrario reso dalla Commissione bilancio.

Dopo interventi della senatrice SALVATO e dei senatori PELLICINI e BERTONI, contrari il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, l'emendamento viene respinto.

Respinto è altresì l'emendamento 800.2 presentato e illustrato dal senatore BUCCIERO.

In sede di esame dell'emendamento 800.3, connesso al precedente emendamento 800.1, si apre un breve dibattito in ordine agli effetti sul medesimo del rigetto dell'emendamento 800.1, cui partecipano la senatrice SALVATO, il presidente CIRAMI e il senatore GRECO.

Il senatore RUSSO, nel preannunciare il proprio voto contrario ribadisce che la proposta di modifica si allontana dallo spirito del provvedimento, scoraggiando i possibili giudici onorari aggregati ad accettare l'incarico.

La senatrice SALVATO, dichiarando di apporre la propria firma all'emendamento, ne propone una nuova formulazione cui accedono i presentatori (800.4).

Il senatore GRECO dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 800.4.

Segue un intervento del senatore PELLICINI, il quale invita ad una più meditata valutazione di tutti gli aspetti della proposta emendativa.

Il senatore CENTARO ritiene che sull'emendamento 800.4 sia necessario acquisire il parere della Commissione bilancio.

Prende atto il presidente CIRAMI.

Il senatore PALUMBO illustra, a sua volta, un ulteriore emendamento 800.5 cui appongono la propria firma i senatori SALVATO, SCOPELLITI, MILIO, CENTARO, CALLEGARO, MELONI e CIRAMI.

Il senatore BATTAGLIA chiede invece l'accantonamento delle proposte.

Il senatore RUSSO ribadisce che l'approvazione delle proposte in questione, determinando in assoluto una indubbia diminuzione del trattamento economico dei giudici onorari aggregati, avrebbe un effetto dissuasivo rispetto alle domande. Invita pertanto a non insistere per la votazione delle proposte.

La senatrice SALVATO insiste sull'esigenza di una scelta moralizzante poichè, una volta abbandonato il principio – da ella fortemente condiviso – di un intervento a favore delle giovani professionalità, le appare da respingere il fatto di procedere ad elargizioni ulteriori a categorie già titolari di trattamenti pensionistici o retributivi.

Si conviene, quindi, di sottoporre alla Commissione bilancio gli emendamenti 800.4 e 800.5.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C02ª, 0034ª)

Il senatore CALLEGARO preannunzia la imminente presentazione di un disegno di legge di sua iniziativa sul tema delle espropriazioni immobiliari.

Il senatore PELLICINI chiede pertanto di rinviare il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 320, 401, 840 e 1800, sullo stesso argomento.

Si associa il senatore CENTARO.

Il presidente ZECCHINO, dopo aver rilevato come il diverso stadio dei provvedimenti in questione non consentirebbe un esame congiunto dei medesimi con il preannunciato disegno di legge di iniziativa del senatore Callegaro accede comunque alla richiesta di rinvio, fissando a mercoledì 9 aprile prossimo, alle ore 19, un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 320, 401, 840 e 1800.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

**108ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
ZECCHINO*

*Intervengono il ministro per la grazia e giustizia Flick ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Mirone.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(717) VALENTINO ed altri. Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati**

**(808) RUSSO ed altri. Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati**

**(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente**

(Seguito della discussione congiunta e approvazione degli articoli con modificazioni)

Riprende l'esame degli emendamenti, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente ZECCHINO ricorda che in relazione all'emendamento 800.3, che ha ricevuto il parere negativo della Commissione bilancio, sono stati proposti due emendamenti riformulativi, l'emendamento 800.4 e l'emendamento 800.5, di iniziativa del senatore Palumbo, al quale hanno aderito la senatrice Salvato ed altri firmatari, sui quali la Commissione bilancio ha testè espresso parere di nulla osta.

I presentatori dell'emendamento 800.3, senatori Meloni e Cirami, accettano la riformulazione contenuta nell'emendamento 800.5, che, posto ai voti è accolto, dopo che il relatore ed il Governo si sono rimessi al giudizio della Commissione.

L'emendamento 800.4 è ritirato dal senatore CIRAMI.

Posto ai voti l'articolo 8 nel suo complesso, come emendato, è accolto.

Parimenti approvati risultano gli articoli 9, con una modifica di carattere formale proposta dal RELATORE, volta a precisare la denominazione dell'albo degli avvocati secondo quanto previsto dalla legge 24 febbraio 1997, n. 27 e 10, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 1100.1, che viene riformulato dai presentatori nel senso di elevare a venti giorni (anzichè i quindici originariamente previsti) prima dell'udienza fissata, il termine per la comunicazione alle parti costituite del provvedimento di assegnazione da parte del presidente della sezione stralcio dei procedimenti a ciascun giudice onorario aggregato.

Posto ai voti, l'emendamento è approvato e parimenti approvato risulta l'articolo 11 nel suo complesso, come emendato.

Si passa, poi, all'esame dell'emendamento 1200.1, a proposito del quale il presentatore, relatore FOLLIERI, precisa che esso è volto a rendere applicabili anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, che rientrano nella competenza delle sezioni stralcio, gli articoli 186-*bis*, 186-*ter* e 186-*quater* del codice di procedura civile, relativi rispettivamente all'ordinanza per il pagamento di somme non contestate, all'ordinanza di ingiunzione ed all'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione.

A seguito di una richiesta di precisazioni sul punto del senatore RUSSO, il ministro FLICK rileva che l'interpretazione governativa della disciplina transitoria delle riforme del processo civile è già nel senso di ritenere gli articoli menzionati dal senatore Follieri applicabili ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995.

A seguito della precisazione del ministro Flick, i senatori FOLLIERI e RUSSO ritirano l'emendamento.

Posto ai voti l'articolo 12 nel suo complesso, è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 1300.1.

Il presentatore, senatore BUCCIERO dichiara che esso è inteso a far sì che i procedimenti che sarebbero di competenza delle sezioni stralcio siano, invece, decisi dal collegio in composizione ordinaria qualora l'udienza collegiale sia stata fissata a meno di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Interviene il senatore RUSSO, il quale precisa che l'articolo 1 del disegno di legge all'esame, già approvato dalla Commissione, delimita la competenza delle sezioni stralcio ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi tra gli altri, quelli già assunti in decisione, cioè in relazione ai quali si sia già chiusa l'udienza collegiale. Propone, pertanto, il ritiro dell'emendamento 1300.1, che difficilmente si coordinerebbe con il testo già approvato.

Il senatore BUCCIERO, considerate le precisazioni fatte dal senatore Russo, accetta di ritirare l'emendamento.

In relazione all'emendamento 1300.2, dopo un intervento di chiarimento del senatore CIRAMI, ha la parola il senatore RUSSO, il quale sottolinea come esso, a fronte di una vistosa deroga alla regola generale contenuta nell'articolo 190-*bis* del codice di procedura civile, rischierebbe di produrre un effetto pratico piuttosto modesto.

Il senatore MELONI, presentatore dell'emendamento, precisa che la finalità perseguita dallo stesso è principalmente quella di evitare che le parti, che abbiano raggiunto un accordo sul punto, debbano attendere la data fissata per lo svolgimento dell'udienza collegiale per chiedere la cancellazione della causa dal ruolo.

A tale precisazione replica il senatore RUSSO, il quale osserva che, in presenza di accordo tra le parti, la cancellazione è possibile anche prima della data dell'udienza collegiale.

Il senatore MELONI, preso atto di quanto affermato dal senatore RUSSO, ritira l'emendamento. Si associa il senatore CIRAMI.

Si passa, poi, all'esame dell'emendamento 1300.3, in relazione al quale il presidente ZECCHINO rammenta il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Il presentatore dell'emendamento, senatore BUCCIERO, osserva come la Commissione bilancio, mentre ha espresso parere contrario al suo emendamento, nulla invece ha avuto da obiettare circa il comma 6 dell'articolo 13 del testo all'esame, che prevede una esenzione dall'imposta di registro e, pertanto, un minor introito per lo Stato in relazione

ai processi verbali di conciliazione delle cause pendenti il cui valore non superi i 50 milioni.

Il relatore FOLLIERI, nell'esprimere parere contrario all'emendamento in esame, ritiene eccessivo il valore di lire 500 milioni da esso previsto oltre il quale sarebbe applicabile l'imposta di registro nel caso di definizione della controversia con lodo arbitrale.

Posto ai voti, l'emendamento 1300.3, è respinto.

Risulta, poi, approvato l'articolo 13 nel suo complesso.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Il presidente ZECCHINO ricorda che il parere della Commissione bilancio sul testo dell'articolo all'esame è negativo e che sono stati presentati due emendamenti sostitutivi dallo stesso articolo, l'emendamento 1400.1 del senatore Battaglia, e l'emendamento 1400.2 dei senatori Russo e Senese. Sul primo emendamento il parere della Commissione bilancio è di nulla osta a condizione di inserire, al comma 2, le parole «nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 662 del 1996», mentre il parere sul secondo emendamento, di iniziativa dei senatori Russo e Senese, è contrario.

Dopo che si sono associati all'emendamento 1400.1 il relatore FOLLIERI ed i senatori VALENTINO, PASTORE, CIRAMI, CENTARO, CALLEGARO e PETTINATO, ha la parola il presentatore senatore BATTAGLIA, il quale accetta la condizione posta dalla Commissione bilancio, pur rilevando come la stessa sia pleonastica, in quanto è implicito nell'emendamento da lui proposto il rispetto dei limiti posti dalla legge finanziaria, richiamata nello stesso parere della Commissione bilancio.

Annuncia voto contrario all'emendamento all'esame la senatrice SALVATO, che rileva come esso non contenga una adeguata previsione circa il personale necessario al funzionamento delle sezioni stralcio.

Ha quindi la parola il senatore RUSSO il quale, nel ritirare il proprio emendamento 1400.2, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento del senatore Battaglia, in quanto esso appare l'unica soluzione compatibile con i vincoli di bilancio e con la necessità di esaurire rapidamente l'esame del provvedimento.

Annuncia il proprio voto favorevole anche il senatore MELONI, pur rilevando la sproporzione tra il numero di giudici onorari aggregati, fissato in mille unità, ed il numero degli ausiliari, fissato intorno alle millenovecento unità.

A seguito di una richiesta di precisazione del senatore RUSSO circa il carattere distrettuale o nazionale sulla base del quale si dovrà prov-

vedere alla selezione del personale amministrativo, il ministro FLICK dichiara che, pur essendo intendimento del Governo giungere nel prossimo futuro alla regionalizzazione delle procedure di selezione, allo stato attuale è possibile giustificare la copertura finanziaria dei posti richiesti soltanto sulla base degli organici esistenti su scala nazionale.

Dopo che il senatore BATTAGLIA ha ringraziato il Governo per la collaborazione prestata nella redazione del suo emendamento 1400.1, quest'ultimo, che reca un testo interamente sostitutivo dell'articolo 14, è messo ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO ed è approvato.

È di conseguenza precluso l'emendamento 1400.3.

A proposito dell'emendamento 1400.4 il presentatore, senatore BUCCIERO, lo trasforma nel seguente ordine del giorno, di analogo contenuto, che è accettato dal GOVERNO:

La Commissione Giustizia, in sede di approvazione, in sede redigente, dell'articolo 14 considerato che esso assicura l'opportuna assistenza ai magistrati addetti alle sezioni stralcio mediante l'assunzione di personale amministrativo tra i precari assunti nella giustizia, rilevato che ugualmente necessaria appare la collaborazione delle unità addette sinora alla informatizzazione

impegna il Governo

ad operare lo stesso trattamento anche al personale che comunque abbia operato o stia operando all'interno degli uffici giudiziari per attività connesse all'informatizzazione dei servizi.

0/1/717-808-954/2

BUCCIERO

Si passa all'esame dell'emendamento 1500.1 sul quale il presidente ZECCHINO ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario che, con il parere contrario del RELATORE, è respinto.

L'emendamento 1500.0.1 risulta, infine, precluso dal testo dell'articolo 2 già approvato dalla Commissione.

Con l'astensione del senatore BUCCIERO è approvato l'articolo 15 nel suo complesso.

Risulta, poi, parimenti approvato l'articolo 16.

Il ministro FLICK ringrazia la Commissione per il lavoro svolto, considerata anche l'importanza e l'urgenza del provvedimento.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire oralmente all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo risultante dagli articoli approvati.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C02<sup>a</sup>, 0034<sup>o</sup>)*

La senatrice SCOPELLITI chiede, in relazione all'organizzazione dei lavori per la settimana ventura, di non procedere alla conclusione di alcuna discussione generale, per permettere di intervenire anche a coloro che non saranno presenti nella prossima settimana.

Si associa il senatore CIRAMI.

Il senatore FASSONE preannuncia la propria relazione sul disegno di legge n. 1406.

Dopo interventi della senatrice SALVATO, del senatore SENESE e del presidente ZECCHINO si conviene di tenere due sedute nella prossima settimana per proseguire nell'esame degli argomenti già previsti dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**TESTO UNIFICATO LICENZIATO DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 717, 808 e 954**

**Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari**

CAPO I.

DEI GIUDICI ONORARI AGGREGATI

Art. 1.

*(Ambito di applicazione e finalità della legge; nomina dei giudici onorari aggregati)*

1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista riserva di collegialità come indicati nel secondo comma dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Si applica anche ai procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.

2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1 e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procederà, nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:

- a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo;
- b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
- c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'articolo 11, sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario.

## Art. 2.

*(Requisiti per la nomina e titoli di preferenza)*

1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;
- d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- e) avere idoneità fisica e psichica.
- f) non aver compiuto i sessantasette anni di età;
- g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;
- h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi.

2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono avere patrocinato cause civili continuativamente negli ultimi 15 anni e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576;
- b) avere maturato il diritto al trattamento di cui alla lettera a) ovvero maturarlo nei successivi 5 anni dall'entrata in vigore della legge;

3. I professori universitari e i ricercatori universitari confermati per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza ed aver svolto servizio effettivo, non a tempo parziale, per non meno di dieci anni.

4. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:

- a) l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
- b) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato.

5. A parità di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività professionale.

6. Ai fini dell'anzianità di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata.

7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano si osservano anche le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle Regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa.

d) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi od esecutivi nei partiti politici.

### Art. 3.

#### *(Procedimento per la nomina)*

1. I giudici onorari aggregati sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404.

2. Al fine della formulazione della proposta i Consigli giudiziari acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine a cui appartiene o è appartenuto negli ultimi cinque anni l'aspirante esercente la professione forense.

3. Ai fini previsti dall'articolo 1, comma 2, l'avviso relativo ai posti disponibili per la nomina di giudici onorari aggregati è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui all'art.1, comma 3. Il Presidente della Corte di appello invita i Presidenti dei Consigli degli Ordini forensi del distretto e i presidi delle facoltà interessate a dare notizia, nelle forme più opportune, del numero dei giudici onorari aggregati nominandi nei vari uffici, del termine per la presentazione della domanda e dei documenti di cui la stessa deve essere corredata.

4. Le domande, indirizzate al Consiglio Superiore della Magistratura, devono essere presentate al Presidente della Corte di appello, nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato, entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione dell'avviso relativo ai posti disponibili, di cui al comma 3, nella *Gazzetta Ufficiale*. Non possono essere presentate domande per più distretti di corte di appello.

5. Le domande devono contenere la dichiarazione della insussistenza di impedimenti alla nomina e la indicazione delle sedi, in numero massimo di tre, presso le quali il richiedente, in stretto ordine di preferenza, intende essere assegnato. Per la documentazione da allegare alla domanda si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1992, n. 404.

6. Le domande sono trasmesse, senza ritardo, al Consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al triplo dei posti assegnati a ciascun ufficio giudiziario del distretto e redigendo una graduatoria.

7. Il giudice onorario aggregato prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina del Ministro.

#### Art. 4.

##### *(Durata dell'ufficio)*

1. La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha durata quinquennale e può essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno.

2. Il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di definizione delle cause di cui all'articolo 1, comma 1, pendenti presso l'ufficio giudiziario cui è assegnato, salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo, nonché all'atto del compimento del settantaduesimo anno di età e nelle ipotesi di cui all'articolo 7.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, decorsi venti mesi dall'inizio della attività delle sezioni stralcio, verifica l'andamento della definizione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1 e, in relazione ai risultati di tale verifica, ridetermina, se del caso, con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 3, le piante organiche dei giudici onorari aggregati e quelle del relativo personale ausiliario.

4. Il Ministro di grazia e giustizia procede, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, alla revoca di giudici onorari aggregati ed alla contestuale nomina di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante.

5. Il Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, può assegnare ad altro tribunale, se ne fanno richiesta e non sussistono cause di incompatibilità, i giudici onorari aggregati i cui posti vengano soppressi, per avvenuta definizione dei procedimenti o per altre cause.

6. Qualora non sia possibile operare ai sensi del comma 5, i posti vengono coperti facendo ricorso alle graduatorie del singolo ufficio e, nel caso di esaurimento, mediante nuova pubblicazione dei posti.

#### Art. 5.

##### *(Incompatibilità ed ineleggibilità)*

1. Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari.

2. Il giudice onorario aggregato, nominato tra gli avvocati iscritti al relativo Albo o non più iscritti da meno di cinque anni, non può svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti,

salvo che la circoscrizione del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti.

Art. 6.

*(Astensione e ricusazione)*

1. Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e può in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al presidente del tribunale e non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Il giudice onorario aggregato ha altresì l'obbligo di astenersi, e può essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori.

Art. 7.

*(Decadenza, dimissioni e revoca)*

1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti di cui all'articolo 2, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. In ogni momento il presidente del tribunale può proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente.

3. Il Consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere motivato.

4. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 8.

*(Stato giuridico, indennità e trattamento previdenziale)*

1. I giudici onorari aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari.

2. Ai giudici onorari aggregati è attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennità di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il pro-

cesso ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi.

3. Il Ministero di grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro di grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

4. L'indennità di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale.

#### Art. 9.

*(Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo)*

1. La nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'Albo degli avvocati e procuratori ai sensi dell'articolo 37, primo comma, numero 1°, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori ed il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. Per la eventuale nuova iscrizione all'Albo degli avvocati e procuratori si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

2. La nomina a giudice onorario aggregato comporta il collocamento fuori ruolo senza assegni dei professori e ricercatori nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2. Il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato a tutti gli effetti del computo della anzianità di servizio.

3. La nomina a giudice onorario aggregato determina la cessazione dagli incarichi giudiziari svolti nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore. Il giudice onorario aggregato, fermo restando il diritto al compenso per l'opera in precedenza svolta, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, ne informa il giudice o l'autorità che lo ha nominato e questi provvedono senza indugio alla sua sostituzione.

## CAPO II.

## DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE. ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO NEI TRIBUNALI ORDINARI

## Art. 10.

*(Ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti)*

1. Presso ogni tribunale è istituito entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge un ufficio per la ricognizione dei procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 ivi pendenti e per l'elaborazione di un programma volto alla loro definizione entro cinque anni. Il programma deve essere completato entro quaranta giorni ed è trasmesso al Ministro di grazia e giustizia dal Presidente di corte d'appello.

2. L'ufficio spoglio è presieduto dal presidente del tribunale o per sua delega, dal Presidente di sezione più anziano ed è composto da tutti i presidenti delle sezioni civili; nei tribunali ove esiste una sola sezione civile è composto dal presidente del tribunale che lo presiede e da un giudice da lui nominato. All'ufficio spoglio è assegnato, dal presidente del tribunale, il personale amministrativo necessario per lo svolgimento della attività entro il termine di dieci giorni stabilito dal comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di cui all'articolo 1, comma 3, sono predisposte le modifiche tabellari.

## Art. 11.

*(Istituzione delle sezioni stralcio e assegnazione delle cause pendenti)*

1. Presso i tribunali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono costituite una o più sezioni stralcio per la definizione di procedimenti civili indicati nel comma 1 dell'articolo 1. Ciascuna sezione stralcio è costituita da un magistrato che la presiede e da almeno due giudici onorari aggregati; il magistrato che la presiede non è esonerato dal lavoro giudiziario nelle sezioni ordinarie, ovvero nelle sezioni stralcio, in caso di carenza di organico dei giudici aggregati e su disposizione del presidente del tribunale.

2. La costituzione delle sezioni stralcio e la destinazione ad esse del magistrato che le presiede e dei giudici onorari aggregati sono disposte a norma dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

3. Il presidente del tribunale definisce criteri obiettivi di assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari aggregati.

4. Il presidente della sezione stralcio, entro dieci giorni dalla presa di possesso dell'ufficio, assegna i procedimenti a ciascun giudice onora-

rio aggregato e fissa la data dell'udienza. Il relativo provvedimento è comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata.

5. Alle sezioni stralcio non possono essere assegnati i procedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nè altri procedimenti che non fossero pendenti alla data del 30 aprile 1995.

6. Ai giudici onorari aggregati non possono essere attribuite le funzioni di giudice penale e gli stessi non possono far parte delle sezioni civili ordinarie nè possono sostituire i giudici ordinari, neppure per il compimento di singoli atti.

#### Art. 12.

*(Norme applicabili)*

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 90, commi 1 e 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 18 ottobre 1995 n. 432, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534:

*a)* la disposizione di cui all'articolo 48 ultimo comma dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale;

*b)* ai giudizi indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2°, 6°, 7° e 8° dell'articolo 178 del codice di procedura civile nel testo vigente anteriormente al 30 aprile 1995.

#### Art. 13.

*(Tentativo di conciliazione. Esenzione fiscale)*

1. I procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente dell'ufficio spoglio che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti. Il presidente della sezione stralcio dispone la rimessione della causa davanti al giudice istruttore che nomina in persona di un giudice onorario aggregato.

2. Il giudice istruttore convoca le parti davanti a sè per il tentativo di conciliazione e fissa all'uopo l'udienza della quale a cura della cancelleria è dato avviso alle parti.

3. Le parti debbono comparire personalmente, ma possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della causa e deve avere il potere di conciliare la controversia. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

4. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica.

5. Se la conciliazione non riesce il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, provvede per la decisione della causa ai sensi dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura civile.

6. Il processo verbale di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 30 aprile 1995, è esente dall'imposta di registro quando il valore non supera i cinquanta milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta della metà.

#### Art. 14.

##### *(Personale amministrativo)*

1. Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e collaborazione ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio, nonché al fine di garantire concretamente la funzionalità degli uffici giudiziari di ogni genere e grado, in deroga totale a qualsiasi norma limitativa degli uffici giudiziari di ogni genere e grado, in deroga totale a qualsiasi norma limitativa di blocco delle assunzioni, il Ministero di grazia e giustizia, amministrazione giudiziaria, è autorizzato ad assumere duemila unità di personale amministrativo di IV e V qualifica funzionale, con la procedura di concorsi per soli titoli, riservato ai precari della Giustizia che nel corso degli anni sono stati assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 e dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 612, nonché ai sensi del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito nella legge n. 458 del 15 novembre 1993, anche se abbiano superato i limiti di età per l'assunzione.

2. L'assunzione del personale di cui sopra deve avvenire fino alla totale copertura dei posti vacanti e fatta salva ogni riserva di legge per il personale interno.

3. Alla copertura dei suddetti posti si provvede mediante due distinti concorsi da espletare con le seguenti modalità:

concorso, per soli titoli, riservato al personale assunto con la quarta qualifica funzionale, per la copertura dei posti di pari livello per numero 500 unità;

concorso, per soli titoli, riservato al personale assunto con la quinta qualifica funzionale, per la copertura dei posti di pari livello per numero 1500 unità.

4. Alla selezione si provvede a domanda degli interessati sulla base di graduatorie formate, tenendo conto dei seguenti titoli:

anzianità di servizio prestato negli Uffici Giudiziari con i seguenti criteri:

ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni: punti 0,30;

per frazione di mese fino a 15 giorni: punti 0,15.

A parità di merito si procederà alla valutazione dei titoli di preferenza e precedenza eventualmente posseduti, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 4 e dei documenti che ad esse devono essere allegati, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate di formare le graduatorie e quant'altro attiene alla formazione delle graduatorie stesse.

6. Alla copertura finanziaria della spesa, derivante dal presente provvedimento, quantificata in lire 43.200.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvederà con i fondi previsti dalla legge finanziaria per l'anno 1997.

#### Art. 15.

##### *(Norma di copertura)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 86.188 milioni per l'anno 1997, in lire 140.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 ed in lire 130.608 milioni per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per il 2001 e in lire 37.716 milioni a regime, si provvede per il triennio 1997-1999: quanto a lire 76.188 milioni per l'anno 1997 e a lire 130.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 34.851 milioni per l'anno 1997 e lire 1.919 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 9.087 milioni per l'anno 1998 e lire 82.909 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 41.337 milioni per l'anno 1997 e lire 73.822 milioni per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 45.780 milioni per ciascuno degli anni 1998-1999; quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ACCOLTO  
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER I  
DISEGNI DI LEGGE NN. 717, 808 e 954**

**Art. 1.**

*Al comma 1, l'ultimo periodo è così sostituito:*

«Si applica anche ai procedimenti che, già assunti in decisione entro il 31 dicembre 1996, siano stati rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale».

**100.1**

BUCCIERO

*Al comma 2, sostituire le parole: «nel numero di mille» con le parole: «in numero non inferiore a duemila».*

**100.2**

MELONI, CIRAMI

*Al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «mille» con: «duemila».*

**100.3**

BUCCIERO

*Al comma 2, alla lettera a), sopprimere le parole: «anche se a riposo e i magistrati a riposo».*

**100.4**

MELONI, CIRAMI

*Al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole: «a riposo».*

**100.5**

MELONI, CIRAMI

*Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:*

«d) i vice pretori onorari che abbiano esercitato le funzioni giurisdizionali, nel settore civile, per almeno quattro anni».

**100.6**

MELONI, CIRAMI

## **Art. 2.**

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) non aver superato all'atto della nomina gli anni settanta; in ogni caso l'incarico cessa al settantreesimo anno di età».

**200.1**

BUCCIERO

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) non aver superato al momento della nomina i settanta anni di età. In ogni caso si cessa dall'incarico al compimento di settantatre anni di età».

**200.2**

BUCCIERO

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «i sessantasette anni di età» con le seguenti: «i sessantaquattro anni di età».*

**200.3**

MELONI, CIRAMI

*Al comma 1, lettera f), aggiungere le parole: «Per gli avvocati, titolari di pensione di vecchiaia ma iscritti all'Albo prima della nomina, il limite può essere superato alla condizione che l'incarico cessi al settantatreesimo anno».*

**200.4**

BUCCIERO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Gli avvocati per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) avere età compiuta non inferiore a trent'anni e non superiore a quaranta e avere patrocinato cause civili continuativamente per non meno di tre anni;

b) essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1985, n. 576 ed avere patrocinato cause civili continuativamente per non meno di quindici anni».

**200.5**

MELONI, CIRAMI

*Al comma 2, dopo le parole: «gli avvocati» aggiungere «anche titolari di pensione che restano iscritti nell'albo».*

**200.6**

BUCCIERO

*Al comma 2, eliminare la parola: «continuativamente».*

**200.7**

BUCCIERO

*Al comma 2, sostituire le parole: «negli ultimi 15 anni» con le seguenti: «negli ultimi tre anni».*

**200.10**

MELONI

*Al comma 2, dopo le parole: «quindici anni» sopprimere le parole da «e trovarsi» sino alla fine del comma.*

**200.8**

BUCCIERO

*Al comma 2, sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «cinque anni» e sopprimere dalle parole: «e trovarsi» fino alla fine del comma.*

**200.9**

GRECO

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**200.11**

MELONI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**200.12**

MELONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «per non meno di 10 anni» con le seguenti: «per non meno di 5 anni».*

**200.13**

MELONI, CIRAMI

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**200.14**

MELONI

### **Art. 3.**

*Al comma 2, sostituire le parole: «negli ultimi cinque anni» con le seguenti: «nell'ultimo anno».*

**300.1**

BUCCIERO

### **Art. 4.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha durata triennale e può essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno».

**400.1**

MELONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «del settantaduesimo anno di età» con le seguenti: «del sessantottesimo anno di età».*

**400.2**

MELONI, CIRAMI

*Al comma 2, sostituire la parola: «settantaduesimo» con la seguente: «settantatreesimo».*

**400.3**

BUCCIERO

*Al comma 4, sostituire le parole da: «revoca» fino a nomina» con le seguenti: «redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi o di».*

**400.4**

BUCCIERO

*Al comma 4, aggiungere le parole: «Procede altresì a revocare anche il singolo giudice onorario quando il relativo ruolo delle cause non giustifichi la permanenza dell'incarico; in questo caso il ruolo residuo viene distribuito ai giudici aggregati della stessa sezione o, in mancanza, al suo presidente».*

**400.5**

BUCCIERO

**Art. 5.**

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «iscritti» a: «cinque anni».*

**500.1**

MELONI

**Art. 8.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai giudici onorari aggregati è attribuito, al netto dei contributi previdenziali:

“a) una indennità di lire 20 milioni annui da corrisondersi a rate mensili;

b) un compenso forfettario di lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione;

c) un compenso forfettario di lire 150.000 per ogni cancellazione del processo dal ruolo disposta sia per la mancata comparizione che su istanza congiunta delle parti.

I compensi di cui alle lettere b) e c) non sono soggetti a contributo previdenziale nè a ritenuta fiscale”».

**800.1**

MELONI, CIRAMI

*Al comma 2, dopo le parole «a rate mensili» aggiungere le seguenti: «oltre a lire 100.000 per ogni giorno di udienza» e sostituire le parole: «oltre a lire 250.000» con le seguenti: «e di lire 150.000».*

**800.2**

BUCCIERO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:*

«2-bis. Ai giudici onorari aggregati che godano di trattamento pensionistico o retributivo sono dovuti esclusivamente i compensi di cui alle b) e c) del comma precedente».

**800.3**

MELONI, CIRAMI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai giudici onorari aggregati che godano di trattamento pensionistico è dovuto esclusivamente il compenso di lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi».

**800.4**

MELONI, CIRAMI, SALVATO, GRECO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'indennità fissa di cui al comma 2 dell'articolo 8 è ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da pensione superiore ai 5 milioni lordi mensili».

**800.5**

PALUMBO, SALVATO

## **Art. 11.**

*Al comma 4, sostituire le parole: «almeno 30 giorni prima» con le parole: «almeno 15 giorni prima».*

**1100.1**

MELONI, CIRAMI

**Art. 12.**

*Sostituire la lettera a) dell'articolo 12 con il testo che segue:*

«a) le disposizioni di cui all'articolo 48 ultimo comma dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nonchè le disposizioni di cui agli articoli 186-*bis*, 186-*ter*, e 186-*quater* del codice di procedura civile, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale».

**1200.1**

FOLLIERI, RUSSO

**Art. 13.**

*Al comma 1, dopo le parole: «in decisione» aggiungere le altre: «e per i quali la relativa udienza collegiale sia fissata ad oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

**1300.1**

BUCCIERO

*Al comma 5, dopo le parole: «di procedura civile» aggiungere le seguenti parole: «se le parti non compaiono o se ne facciano congiuntamente richiesta, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo».*

**1300.2**

MELONI, CIRAMI

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 13-bis.**

*(Arbitrato-Esenzione fiscale)*

1. Le parti hanno facoltà prima che la causa sia rimessa per la decisione di proporre istanza al Giudice onorario aggregato per la nomina di un arbitro che decida la controversia a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere il compromesso e deve essere sottoscritta da tutte le parti. Il Giudice onorario aggregato procede alla nomina dell'arbitro,

prescegliendolo, con criterio di rotazione, da apposito elenco tenuto presso i Consigli degli ordini degli avvocati e formato a cura degli stessi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il compenso dell'arbitro è a carico solidale delle parti, a prescindere dall'eventuale condanna di una delle stesse alla rifusione delle spese di lite, ed è allo stesso liquidato in misura pari al massimo dell'onorario d'avvocato previsto dalla tariffa professionale per la sola voce della redazione della comparsa conclusione. Lo scaglione tariffario è quello corrispondente al valore della causa, come determinato ai sensi dell'articolo 10 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Il lodo arbitrale pronunciato a norma del presente articolo è esente dall'imposta di registro quando il valore non supera lire cinquecento milioni; oltre tale limite, l'imposta è ridotta della metà».

**1300.3**

BUCCIERO

#### **Art. 14.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 14.**

*(Personale amministrativo e strutture mobiliari)*

1. Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e supporto ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio, nonché al fine di garantire concretamente la funzionalità degli uffici giudiziari, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è aumentata complessivamente di 770 unità di cui:

a) 270 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario;

b) 500 della V qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo;

2. Alla copertura dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV e V, ivi compresi in quest'ultima quelli recati in aumento dal comma 1, del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato successivamente al 1° gennaio 1991, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 163, della legge 17 ottobre 1991, n. 321, e del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito con la legge 15 novembre 1993, n. 458.

3. Requisito per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre il possesso dei requisiti richiesti per la assunzione dell'impiego, è l'aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nel profilo professionale per il quale si intende concorrere.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, nonchè le modalità di presentazione della relativa documentazione.

5. La graduatoria dei concorsi per titoli è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio determinato attribuendo: punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni. A parità di punteggio si applicano le preferenze e precedenzae previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

6. Alla copertura dei posti recati in aumento al comma 1 si provvede in deroga all'articolo 1, commi 45 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Per l'approntamento delle strutture mobiliari necessarie all'attività delle sezioni stralcio è autorizzata la spesa di 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000».

**1400.1**

BATTAGLIA

*Sostituire l'articolo 14, con il seguente:*

**«Art. 14.**

*(Personale amministrativo e strutture mobiliari)*

1. Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e collaborazione ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere, con contratti a tempo determinato, nella qualifica V del comparto ministeri, per il tempo di quattro anni, prorogabili a sei in caso di mancato esaurimento del ruolo, personale amministrativo fino ad un massimo di cinquecento unità.

2. Alla copertura dei posti di cui al comma 1 si provvede mediante concorso per titoli riservato al personale precario che ha prestato servizio in un ufficio giudiziario successivamente al 1° gennaio 1991.

3. Ai fini di cui al comma 1 è, altresì, autorizzata l'assunzione in ruolo, mediante pubblico concorso per esami, di 270 unità di personale amministrativo nella qualifica VI:

4. Con uno o più decreti il Ministro di grazia e giustizia ripartisce tra i vari uffici giudiziari i posti di cui al comma 1.

5. Alla selezione si provvede a domanda degli interessati sulla base di graduatorie distrettuali formate tenendo conto dell'anzianità e della qualità del servizio prestato negli uffici giudiziari. Per la copertura dei posti di operatore al computer è data preferenza al personale precario in

possesso di specifica esperienza, maturata a seguito di rapporti trimestrali presso uffici giudiziari successivamente al 1° gennaio 1991.

6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di intesa con le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1 e dei documenti che ad esse devono essere allegati, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate a livello distrettuale di formare le graduatorie e quant'altro attiene alla formazione delle graduatorie stesse.

7. In relazione al verificarsi di vacanze di organico relative alla qualifica V dell'amministrazione giudiziaria, durante il periodo di funzionamento delle sezioni stralcio, si provvede alla copertura mediante trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in quello a tempo indeterminato, attingendo alle graduatorie distrettuali di cui al comma 6.

8. Il personale di cui ai commi 1 e 3 è assunto in deroga all'articolo 1, commi 45 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Per provvedere all'approntamento delle strutture mobiliari necessarie all'attività dei giudici aggregati è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000».

**1400.2**

RUSSO, SENESE

*Al comma 1, dopo le parole: «nonchè ai sensi», aggiungere le parole: «della legge 16 ottobre 1991, n. 321 e».*

**1400.3**

GRECO

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:*

«Lo stesso trattamento deve intendersi riservato anche al personale che comunque abbia operato o stia operando all'interno degli uffici giudiziari per attività connesse all'informatizzazione dei servizi».

**1400.4**

BUCCIERO

## **Art. 15.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 15.**

1. All'onere derivante all'attuazione della presente legge, valutato in lire 172.376 milioni per l'anno 1997, in lire 281.216 milioni per cia-

scuno degli anni 1998 e 1999 ed in lire 261.216 milioni per l'anno 2000, in lire 152.842 milioni per il 2001 e in lire 75.432 milioni a regime, si provvede per il triennio 1997-1999; quanto a lire 152.376 per l'anno 1997 e a lire 261.216 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 69.702 milioni per l'anno 1997 e lire 3838 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 18.174 milioni per l'anno 1998 e lire 165.818 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 82.674 milioni per l'anno 1997 e lire 147.644 milioni per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 91.560 milioni per ciascuno degli anni 1998-1999; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999; al capitolo 90001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**1500.1**

BUCCIERO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Norma transitoria)*

1. In sede di prima applicazione della legge il requisito dell'età per gli avvocati può essere superiore a quello stabilito dalla lettera f) del comma 1, dell'articolo 2 alla condizione che a raggiungimento del settantesimo anno di età decadano automaticamente dall'incarico».

**1500.0.1**

BUCCIERO

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

**54<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Intervengono il Ministro per la difesa Andreatta e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Brutti.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**(R033 004, C04<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il presidente GUALTIERI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE****Comunicazioni del Ministro della difesa sulla situazione albanese**(R046 003, C04<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il presidente GUALTIERI rivolge parole di ringraziamento al ministro Andreatta che ha prontamente accolto l'invito per riferire alla Commissione sulla situazione in Albania. Chiede al Ministro di fornire alcune indicazioni più precise in ordine al decreto legge che il Governo si appresta ad adottare per fronteggiare la situazione di emergenza determinata dal flusso dei profughi albanesi e nel quale, secondo notizie giornalistiche, sarebbero conferiti compiti specifici alle Forze armate. Occorrerebbe inoltre chiarire se l'Italia intende assumere iniziative di tipo umanitario o di polizia internazionale direttamente sul territorio alba-

nese. Ricorda infine, che in occasione di precedenti missioni militari in aree di crisi, il Parlamento è sempre intervenuto preventivamente con atti di indirizzo.

Il ministro ANDREATTA rileva preliminarmente che per comprendere meglio la complessità della situazione è utile richiamare brevemente alcuni fattori particolarmente rilevanti che hanno condotto l'Albania a questa crisi, una crisi che viene da lontano. Ciò può altresì rivelarsi di aiuto per inquadrare nella giusta prospettiva ciò che sta accadendo, ed il gravissimo impegno in cui le nostre Forze Armate e quelle di Polizia si stanno prodigando da giorni, sia per evacuare dall'Albania i nostri connazionali, unitamente a numerosi altri cittadini di tanti Paesi amici che hanno sollecitato la nostra assistenza per lasciare quel Paese, sia per controllare, fornire assistenza e mitigare l'impatto dell'arrivo di numerose migliaia di profughi albanesi.

Come ha già avuto modo di rilevare la settimana scorsa alla Camera, intervenendo davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa, l'origine dell'attuale situazione sembra che possa essere fatta risalire all'insufficiente processo di democratizzazione interna del Paese che, nello svolgimento delle elezioni politiche del maggio scorso, ha avuto la sua più evidente manifestazione. Le elezioni si sono infatti tenute in un clima di grande contestazione con numerosi episodi di intimidazione e di brogli elettorali che hanno suscitato le critiche degli osservatori internazionali e la non accettazione dei risultati, come è noto, da parte dei partiti di opposizione. Come conseguenza di questi eventi, l'Assemblea Nazionale, composta dai soli parlamentari del partito della maggioranza governativa, il Partito Democratico Albanese (PDA), non ha saputo, nè potuto, costituire elemento rappresentativo delle varie realtà politiche albanesi, finendo per divenire fattore di indebolimento, anzichè di rafforzamento, della vita democratica del Paese.

In questo quadro di grande fragilità democratica e politica si è inserito lo scandalo delle società finanziarie albanesi, prosperate anche all'ombra di talune non trasparenti coperture politiche. Il fallimento delle società finanziarie di credito «informale», che avevano dato origine all'ormai ben noto fenomeno dello schema di finanziamento piramidale, ha certamente costituito la scintilla che ha fatto deflagrare un tessuto civile politicamente ed economicamente fragile. Infatti, i comitati degli insorti sembrano essere costituiti per la gran parte da creditori di tali finanziarie. Bisogna comprendere che il crollo delle società finanziarie ha coinvolto la quasi totalità della popolazione. Si valuta che l'attività di credito informale abbia assorbito oltre un miliardo e mezzo di dollari, un valore corrispondente circa alla metà del prodotto interno lordo albanese; altresì si valuta che nel fallimento di queste finanziarie siano andati persi circa la metà di questi crediti. Ma il fenomeno di questi fallimenti risulta ancor più drammatico ove si consideri che probabilmente dal 40 per cento al 90 per cento delle famiglie albanesi avrebbe investito i propri risparmi in queste finanziarie, anche vendendo beni mobili ed immobili per ricavare contante da investire in attività che promettevano tassi di interesse fino al 25 per cento mensile. Il risultato, quindi, si è

concretizzato in una sorta di truffa collettiva di grandi proporzioni, che ha letteralmente bruciato i risparmi di una grande maggioranza della popolazione albanese. Solo se si comprende questa realtà, le responsabilità politiche della maggioranza e l'incapacità del Governo di gestire le prime avvisaglie della rabbia popolare, si può spiegare il collasso in cui è rapidamente precipitato il Paese, sfociando in uno stato di incontrollata anarchia.

Al contrario nella vicina Macedonia di fronte al fallimento di una banca locale il Governo ha assunto immediatamente interventi efficaci: infatti, da un lato, il vice presidente della Banca centrale è stato arrestato e il Presidente ha rassegnato le sue dimissioni e, dall'altro, il Parlamento è immediatamente intervenuto approvando una legge per rimborsare parzialmente coloro che avevano investito nell'istituto di credito fallito.

Il ministro Andreatta prosegue rilevando che anche l'impiego delle Forze Armate da parte delle autorità albanesi al fine di reprimere i focolai di protesta e di rivolta scoppiati nel Sud del Paese si è rivelata una mossa sbagliata, aggravata dalla repentina sostituzione del Capo di Stato Maggiore della Difesa e di quello dell'Esercito, sostituito, quest'ultimo, dal Capo della Polizia Segreta. Questa mossa, anzichè rafforzare la capacità di controllo della situazione da parte delle Forze Armate, ha, di fatto, finito col determinare una sorta di vero e proprio «otto settembre» albanese, con il dissolvimento dell'Esercito, l'abbandono delle caserme e dei depositi di armi e munizioni, per arrivare fino alla fuga in Italia di un velivolo da combattimento MIG 15, sette elicotteri armati e trentadue unità navali di vario tipo, per lo più motovedette, motosiluranti e pattugliatori, secondo gli ultimi dati rilevati, pari a circa il 70 per cento della dotazione della Marina Militare albanese.

Come risultato di tutto ciò, i rivoltosi, o più in generale la popolazione, hanno potuto impadronirsi di ogni tipo di armi e munizioni. Sono ormai ben note le immagini di uomini, donne ed anche bambini armati fino ai denti, impegnati nel saccheggio di qualunque bene disponibile e pronti a sparare per ogni più futile motivo, anche per scaricare la tensione nervosa, o per esprimere rabbia e talvolta anche soltanto euforia. In questo quadro di incontrollata anarchia e di pericolo generalizzato, la situazione per i nostri connazionali presenti in Albania e per i cittadini degli altri Paesi amici si è fatta ben presto insostenibile, e tale da richiedere un intervento di emergenza delle nostre Forze Armate per evacuare i nostri connazionali ed i cittadini degli altri Paesi in pericolo.

Il Ministro intende prima di tutto precisare che gli interventi si sono svolti con il consenso del Governo albanese in carica, ed in strettissima correlazione e coordinamento con il Ministero degli affari esteri, ed in particolare con la nostra Ambasciata a Tirana e con l'Unità di Crisi della Farnesina, con la quale la Difesa ha da tempo instaurato un efficace ed intenso rapporto di collaborazione. Non vuole soffermarsi su ciascuno dei singoli interventi che sono iniziati sin dal giorno 3 marzo con intensità crescente e che sono tuttora in corso. Su ciascuno di essi, infatti, vi è stata una puntuale informazione da parte della Difesa e della Farnesina ed una ampia copertura di stampa e televisiva. Ritiene invece

importante fornire un quadro riepilogativo degli interventi fino ad ora effettuati per far comprendere l'entità globale dello sforzo finora compiuto. Fino ad oggi sono stati evacuati dall'Albania circa mille e cinquecento persone, intervenendo prevalentemente a Valona, Durazzo, Tirana e zone limitrofe.

Nella sola giornata di ieri, ad esempio, sono state evacuate 60 persone, di cui 26 egiziani, due russi, britannici, olandesi e statunitensi. Questa cifra include non soltanto cittadini italiani, che pur costituiscono la maggioranza, ma anche una consistente aliquota di cittadini di Paesi europei e non per un totale di ben 35 Paesi. Ricorda come molti Governi di questi Paesi abbiano formalmente espresso all'Italia il loro profondo ringraziamento e il più vivo apprezzamento per il soccorso prestato dalle nostre Forze Armate ai loro connazionali. Questo perchè su alcuni organi di stampa, in particolare quella britannica, si è polemizzato, in genere senza sufficiente cognizione di causa, su alcune circostanze in cui sono avvenuti i recuperi. Si riferisce, in particolare, alla più grossa delle operazioni di evacuazione, quella del porto di Durazzo nella notte tra il 13 e il 14 marzo, durante la quale due unità anfibe, il San Giorgio ed il San Giusto, hanno permesso di portare via oltre ottocentocinquanta persone.

Durante le fasi di imbarco si sono registrate situazioni di fuoco incontrollato che hanno gravemente messo a rischio l'incolumità degli evacuandi, anche a causa della scarsa visibilità notturna. Questa circostanza ha indotto le nostre forze a sospendere temporaneamente le operazioni di recupero, per garantire la sicurezza di tutti e consentire il ripristino delle condizioni più efficaci al fine di riprendere le operazioni di evacuazione. Dichiara di comprendere che gli avvenimenti, visti dalla parte di cittadini in attesa di evacuazione sul molo di Durazzo, possano essere stati interpretati come un abbandono delle operazioni. Ma per giudicare bisogna comprendere bene le cose, e spesso, come in questo caso la realtà risulta diversa da come appare. In un quadro di grande insicurezza e rischio, e pur con tempi inevitabilmente lunghi, le operazioni di evacuazione da Durazzo sono state condotte da parte delle nostre unità navali e dei nostri uomini con grande sacrificio e professionalità.

Si è parlato molto anche di alcuni episodi di sangue e di alcuni morti albanesi. Queste sono tutte circostanze su cui si stanno facendo i necessari accertamenti per verificare con più chiarezza la dinamica delle operazioni e degli avvenimenti nel porto di Durazzo nella notte del 13. Solo allora si potranno serenamente capire i fatti e trarne, se e come è più opportuno, eventuali insegnamenti critici per il futuro.

Oltre che via mare, l'evacuazione si è svolta prevalentemente a mezzo elicotteri con l'effettuazione di circa 30 missioni di esfiltrazioni dall'Albania. All'impegno di evacuazione hanno partecipato un numero consistente di mezzi e uomini di tutte e tre le Forze Armate, anche se, date le circostanze ed il particolare teatro operativo, sono state inevitabilmente le Forze aereo-navali ad essere chiamate a svolgere il grosso del lavoro. Complessivamente sono state impegnate nelle operazioni due unità anfibe, due fregate classe Aliseo, dodici elicotteri da trasporto e di protezione, oltre ai velivoli da combattimento e trasporto dell'Aero-

nautica che hanno fornito il necessario supporto e controllo generale dello spazio aereo sull'Adriatico. In termini di uomini sono state impegnate oltre duemila unità, di cui il grosso costituito dagli equipaggi delle navi e dei velivoli, dai fanti di marina del Battaglione San Marco, alcuni distaccamenti operativi delle Forze Speciali dell'Esercito, della Marina e dei Carabinieri chiamati a fornire la cornice di sicurezza sul terreno in Albania durante le operazioni di imbarco degli evacuandi sugli elicotteri o sulle navi.

A questa missione di evacuazione si aggiunge la capillare attività di controllo dello spazio aereo e marittimo nel Basso Adriatico tra l'Albania e le coste pugliesi, sia a mezzo dei sistemi radio-radar di controllo, che mediante il pattugliamento delle unità della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, dei Carabinieri, della Guardia Costiera, della Guardia di finanza e della Polizia. È un controllo complesso, impegnativo e capillare, che consente comunque di poter affermare che nulla è arrivato sulle coste italiane senza che lo si sapesse. Al contrario è proprio questa continua ed attenta operazione di vigilanza che permette di tenere sotto controllo i numerosi arrivi da parte dei rifugiati albanesi che, con i mezzi più svariati, hanno abbandonato il loro Paese per cercare sicurezza in Italia, come testimoniano le immagini diffuse – purtroppo talvolta con effetti destabilizzanti per coloro che le ricevono dall'altra parte dell'Adriatico – dalle televisioni.

Si tratta di un esodo certamente considerevole che secondo gli ultimi dati del Ministero dell'interno ammonta, ad oggi, ad oltre 10.500 persone.

Il Governo ha emanato ieri e l'altro ieri i provvedimenti relativi allo stato di emergenza, alle misure per la ricezione, l'assistenza ed il soggiorno temporaneo dei profughi albanesi, per l'espulsione ed il rimpatrio di quei soggetti considerati pericolosi ai fini dell'ordine pubblico e del rischio di attività criminali. Rispondendo alla richiesta di chiarimenti del presidente Gualtieri informa che nell'ambito dei suddetti provvedimenti alle Forze armate è stato richiesto di prestare attività nonché di fornire spazi ed equipaggiamenti per l'assistenza ai profughi albanesi e di supportare le forze di polizia nell'attuazione delle misure di espulsione delle persone indesiderate.

A titolo di esempio, nella giornata di ieri a mezzo elicotteri da trasporto, sono stati rimpatriate a Tirana circa 300 persone a rischio e un altro centinaio è stato rimpatriato nella giornata odierna a mezzo velivoli da trasporto direttamente sull'aeroporto di Tirana, da questa mattina parzialmente riaperto al traffico aereo.

Sottolinea come le operazioni siano state assolate con una rapidità di risposta ed una professionalità di esecuzione, che si possono definire all'altezza della situazione. Il suo giudizio non vuole essere una sorta di autocompiacimento, ma un doveroso riconoscimento alla professionalità dei militari. Così come è giusto essere critici quando vi sono comportamenti da criticare, altrettanto doveroso è dare il giusto riconoscimento a chi lo merita. Il fatto poi che questo riconoscimento sia anche venuto dai Governi dei Paesi amici e dalle persone evacuate costituisce elemento di ulteriore gratificazione per tutti.

Le Forze armate anche nei momenti difficili hanno continuato ad operare, fornendo protezione ai nostri connazionali, mantenendo calma, nervi saldi ed un corretto apprezzamento della situazione locale. Le unità militari non si sono peraltro limitate ad assolvere le sole operazioni di evacuazione e di sorveglianza dello spazio aereo-marittimo, e di assistenza umanitaria, ma hanno anche fornito un sostegno importante all'azione della diplomazia, consentendo lo svolgimento di delicati incontri politici a bordo delle nostre unità navali tra il Governo albanese, i comitati di rappresentanza degli insorti ed una delegazione della OSCE guidata dal Presidente Vranitzky, e dei nostri rappresentanti, nonché alla missione esplorativa decisa dall'Unione europea sabato scorso ad Appeldoorn, in Olanda.

Il Ministro prosegue rilevando che la missione dell'Unione europea rientrata ieri a Roma sta preparando il suo rapporto che verrà discusso lunedì prossimo dal Consiglio Affari Generali dell'Unione europea. È quindi prematuro esprimere valutazioni o previsioni su quelle che potranno essere le decisioni dell'Unione della comunità internazionale.

È comunque evidente che i problemi da affrontare e risolvere riguardano in primo piano gli aiuti umanitari in termini di ricostituzione delle scorte di viveri e di medicinali, la ricostruzione finanziaria attraverso la rapida concessione di aiuti che consentano anche di fronteggiare almeno parzialmente il problema delle perdite subite da tante famiglie albanesi a causa del fallimento delle società finanziarie. Vi è poi il problema del ristabilimento del controllo del territorio e delle condizioni di sicurezza quale premessa dello svolgimento in tempi congrui di nuove elezioni politiche generali, nelle quali l'OSCE dovrà svolgere il ruolo di primo piano nell'assistenza alla loro organizzazione e nel monitoraggio del loro svolgimento.

Il ministro Andreatta informa inoltre che la situazione alimentare in Albania risulta difficile soltanto in alcune zone, in particolare quelle del sud dell'Albania. I trasporti interni funzionano anche se sono soggetti al rischio derivante dagli atti delinquenziali compiuti da bande di criminali. Nel medio-termine peraltro esiste un problema strutturale di autosufficienza dell'Albania ed è quindi indispensabile che in tempi brevi possano essere sbloccati i porti per consentire i necessari rifornimenti. Indubbiamente la ricostruzione del tessuto finanziario è la questione più delicata proprio per ripristinare l'ordine in Albania. Il Ministro ricorda che negli ultimi sessanta anni nessun Governo dei Paesi occidentali si è astenuto dal porre in essere interventi mirati quando un intermediario finanziario è entrato in crisi; il Governo albanese per ripristinare, a suo avviso, la sua credibilità deve assumere, anche con l'aiuto internazionale, interventi per consentire il rimborso almeno parziale dei crediti alle famiglie travolte dal fallimento delle società finanziarie. Del resto, come egli ha già avuto modo di dichiarare presso l'altro ramo del Parlamento, l'Italia al pari di qualsiasi altro Paese europeo può intervenire in Albania solo per sostenere la sopravvivenza del popolo albanese, ma non certo per dirimere la questione squisitamente politica di quali siano le istituzioni legittime.

Sono, tutti questi, compiti non facili che richiedono rapidità di intervento da parte della Comunità internazionale e che hanno come fattore comune il ristabilimento di ragionevoli condizioni di sicurezza e di controllo del territorio, quanto meno delle sue aree nevralgiche, da parte delle Autorità nazionali e delle comunità locali albanesi. Perchè questo possa avvenire è necessario quindi che il dialogo politico in Albania possa essere il più ampio possibile, sia in termini di rappresentatività politica che territoriale.

Il rapido ristabilirsi di condizioni di maggior sicurezza e controllo dei punti nodali del territorio albanese, in particolare di quelli di accesso aereo-marittimo, costituisce anche una condizione che dovrebbe permettere di gestire al meglio il problema dell'emigrazione illegale dall'Albania verso il nostro Paese. È un problema questo che riguarda certamente il nostro Paese e i rapporti bilaterali con Tirana ma è un problema, che, più in generale, riguarda anche l'Europa. Una delegazione del Governo albanese guidata dal ministro degli esteri Starova è arrivata ieri in Italia, contestualmente al rientro della missione esplorativa della missione europea. La delegazione albanese ha avuto ieri pomeriggio un incontro con il ministro Dini e questa mattina, egli stesso ha intrattenuto uno scambio di idee sulla situazione albanese con il ministro Starova, che si è incontrato successivamente anche con il Ministro dell'interno. È emersa la possibilità di stipulare un accordo con il Governo albanese al fine di aprire le acque territoriali ad attività ispettiva delle nostre unità navali per stroncare il traffico illegale che conduce migliaia di profughi ad abbandonare la loro terra per giungere in Italia.

Nel corso di questi colloqui è emersa inoltre la richiesta di assistenza da parte del Governo albanese all'Unione europea ed all'Italia nelle tre aree degli aiuti umanitari, del sostegno finanziario e della ricomposizione del quadro di sicurezza.

Le forme e i modi di questa assistenza dovranno essere definiti nei prossimi giorni dalla Comunità Internazionale e più' in particolare dall'Unione europea. È di tutta evidenza comunque come l'Italia, sia in qualità di membro dell'Unione, che per la sua vicinanza geografica e geopolitica all'Albania, ed infine per gli stretti rapporti economici e di cooperazione intrattenuti col Tirana, possa difficilmente sottrarsi ad un ruolo di primo piano nelle decisioni che verranno prese e nelle conseguenti azioni che dovranno essere attuate.

L'Albania e l'Unione europea guardano a noi con particolare attenzione e non vi è dubbio che già in queste ultime settimane l'Italia abbia assunto un ruolo guida nella gestione della crisi.

In questo momento è difficile valutare se l'assistenza all'Albania potrà richiedere anche forme di presenza militare o di polizia e, in caso affermativo, sotto quali forme.

È per questo che sembrano del tutto fuori luogo le illazioni sulla stampa in merito a presunte ed imminenti operazioni militari unilaterali italiane in Albania. Ben si comprende come la stampa ed i media in generale siano alla ricerca di notizie ma una maggiore prudenza e verifica delle fonti prima di uscire con notizie spesso fantasiose, sarebbero opportune. Per fare un esempio, questa mattina le agenzie di stampa hanno

riportato la notizia di uno sbarco di fanti di marina del San Marco in Albania, là dove più semplicemente si è trattato di una operazione di assistenza umanitaria e di salvataggio della vita umana in mare ad una imbarcazione albanese con oltre 300 persone a bordo, in difficoltà nel basso Adriatico ad ovest di Durazzo a causa del mare in tempesta. L'unità anfibia San Giusto della Marina, che unitamente ad altre unità, era presente in zona, quale parte del nostro schieramento aeronavale di sorveglianza e di eventuale evacuazione di nostri concittadini dall'Albania è naturalmente intervenuta per fornire assistenza. L'unità albanese ferma in mezzo al mare è stata presa a rimorchio e le condizioni del mare hanno consigliato di ricercare rifugio nella baia di Rodani a nord di Durazzo dove è potuta avvenire la messa in salvo delle persone a bordo dell'unità in difficoltà.

Il quadro della situazione dipinge una realtà complessa ed in evoluzione: l'Italia si trova confrontata ancora una volta ad una emergenza sotto tanti profili non facile da affrontare ed a richieste da parte di un Paese amico di partecipazione ad uno sforzo di ricostituzione di un tessuto civile, democratico ed economicamente più sano. In questo quadro, l'Italia, anche per gli obblighi che le derivano dall'appartenenza all'Unione europea, farà necessariamente la sua parte.

Il ministro Andreatta infine informa di essere in costante contatto con i Ministri della difesa dei *partner* europei e di aver seguito fin qui una politica di grande cautela. L'Unione europea dovrà valutare la richiesta pressante del governo albanese per un intervento nel territorio e, qualora nella riunione dei Ministri degli esteri prevista per i prossimi giorni prevalesse la decisione di un intervento, l'Italia sarebbe pronta a fornire il suo contributo avendo evidentemente acquisito preventivamente dal Parlamento puntuali indicazioni sullo svolgimento di eventuali operazioni fuori area.

Il presidente GUALTIERI ringrazia il Ministro per la ampia e dettagliata informativa sulla situazione in Albania. Nel condividere le sue valutazioni circa le cause della crisi albanese e le condizioni per un intervento italiano, intende esprimere anche a nome della Commissione il ringraziamento alle Forze armate che sono state impegnate così duramente nelle operazioni di evacuazione dei connazionali e degli altri cittadini stranieri dalla regione albanese e che stanno svolgendo in modo meritorio compiti di assistenza ai profughi. Chiede peraltro ulteriori chiarimenti in ordine a quanto affermato dal Ministro circa l'ipotesi di creare cordoni di sicurezza intorno ai porti albanesi. Inoltre vorrebbe sapere se nel quadro dei provvedimenti che il Governo ha assunto per controllare l'afflusso dei profughi albanesi sia previsto che le Forze armate vengano impegnate per evitare la dispersione di essi nel territorio.

Il ministro ANDREATTA chiarisce che il presupposto necessario per tornare alla normalità risiede nel rendere i porti e gli aeroporti funzionanti; altresì specifica che in assenza della Marina albanese tocca alla Marina italiana contribuire al ritorno alla normalità.

Il senatore RUSSO SPENA, ringraziato il Ministro per la documentata esposizione, sottolinea che l'atteggiamento del Governo albanese negli ultimi mesi non è stato sempre impeccabile e reputa essere ormai inevitabili le dimissioni del Presidente Berisha. Esprime invece apprezzamento per la condotta delle nostre Forze armate in questi giorni e si compiace che il Ministro abbia escluso l'eventualità di forme di intervento militare diretto, specie in assenza di segnali di pacificazione fra le fazioni in lotta e senza un'investitura delle Nazioni Unite. L'azione italiana deve essere in primo luogo diplomatica ed auspica il ricorso anche a forme di collaborazione attraverso l'associazionismo, cattolico e non solo.

Il senatore JACCHIA incentra la sua attenzione sulle future iniziative che il Governo intende assumere. Chiede al Ministro, in particolare, di sapere in quali condizioni di volo si trovino i MIG 15 di fabbricazione sovietica – uno dei quali è atterrato in Italia –, in dotazione presso le forze militari albanesi e, al momento, in mano – così sembra – degli insorti antigovernativi. Chiede altresì di sapere, quale sarebbe la finalità di un eventuale operazione militare e se l'Italia è in grado di assicurare un impegno operativo pari alle esigenze del caso.

Il senatore ROBOL, ringraziato il Presidente per aver convocato per oggi la Commissione al fine di ascoltare il responsabile della Difesa, manifesta apprezzamento per le parole del Ministro; rileva però che forse in un recente passato vi è stato in Italia una valutazione errata dell'effettiva situazione socio-politica in Albania. Conclude esprimendo fiducia nella capacità dell'Europa unita di trovare una soluzione soddisfacente.

Interviene quindi il senatore PALOMBO, il quale sottolinea l'impegno delle Forze armate e di polizia impegnate attualmente con grande abnegazione ed efficienza nel difendere i diritti dei cittadini italiani. Paveggia i rischi scaturenti dalla disposizione voluta dal Governo, in forza della quale tutti gli albanesi – indipendentemente dalla loro moralità – potranno rimanere sul suolo nazionale addirittura 90 giorni: infatti, così facendo, si favorisce l'ingresso in Italia anche di malfattori che avranno modo di rifugiarsi in zone franche rendendosi irreperibili. Reputa perciò che il Governo dovrebbe contestualmente sia difendere i valori morali della società, ispirandosi al principio di solidarietà e aiutando, quindi, i bisognosi, sia tutelare i principi del diritto, come tantissimi italiani desiderano, evitando che siano messi a rischio numerosi beni di loro proprietà. Da ultimo, chiede di sapere quali siano i costi dell'intera operazione che coinvolge le nostre Forze armate.

Il senatore MANCA chiede al Ministro di sapere – posto che il dramma albanese scaturisce dall'insoddisfacente processo di democratizzazione in Albania – se l'Italia dovrà assistere passivamente alla situazione ovvero se – come egli invece auspica – non sia possibile il concerto con le altre Potenze europee, al fine di operare attivamente per ri-

portare sotto controllo la situazione albanese, e di tutta la regione adriatica. Sottolinea il meritorio impegno delle Forze armate e conclude augurandosi che il Governo operi con determinazione e chiarezza di idee.

Il senatore PELLICINI prende spunto dalle numerose e molteplici responsabilità di vari soggetti – politici, intermediari finanziari e non solo – per sottolineare che la tragedia albanese è grave anche per l'effetto di ripercussione che riverbera sulla penisola italiana, giacchè in più di un'occasione è stato violato il principio della sovranità territoriale. Posto che giustamente la Marina italiana ha voluto salvare i naufraghi imbarcati sulle fatiscenti navi alla deriva, tuttavia evidenzia la necessità di prevenire la partenza dai porti albanesi di chi disperatamente desidera trovare rifugio in Italia.

Il senatore LORETO esprime apprezzamento per le approfondite dichiarazioni del Ministro e sottolinea in particolare la sensibilità istituzionale mostrata dal Governo che non ha voluto adibire le Forze armate, bensì forze di polizia, nella gestione e nell'accoglienza dei profughi. Si compiace per il modo in cui il Governo ha saputo impostare a livello internazionale e comunitario il problema drammatico dell'Albania. Auspica altresì la ricostruzione del tessuto sociale in quel Paese con il contributo non solo dalle strutture pubbliche, ma anche delle associazioni private.

Conclude rilevando che, a fronte di un impegno lodevole ed encomiabile dell'Esercito e della Marina, lo Stato italiano ha tuttavia mostrato qualche zona di ombra, sia a livello diplomatico che di *intelligence*, allorchè si è appalesata qualche colpevole incertezza.

Il senatore AGOSTINI aderisce all'esposizione puntuale del Ministro; tuttavia, manifesta la preoccupazione che non si sia in grado di bloccare la dispersione disordinata nel territorio italiano di profughi albanesi.

Il senatore DE GUIDI dichiara essere stata tempestiva la decisione di effettuare oggi l'incontro con il responsabile della Difesa; manifesta disagio per la diffidenza di alcune forze politiche per la presenza di decine albanesi in alcune zone della penisola italiana. Reputa condivisibile l'idea di intervenire solo collettivamente con altri Stati e solo attraverso interventi di polizia e non con brutali azioni militari.

Il senatore BOCO ringrazia il Ministro per l'esauriente esposizione e condivide le sue valutazioni sulla crisi albanese. Informa di aver assistito direttamente all'afflusso dei profughi albanesi nei porti di Brindisi e di Bari e di aver potuto apprezzare l'opera della Marina militare impegnata in numerose operazioni di salvataggio in mare di centinaia di cittadini albanesi. Il pericolo che la criminalità albanese stia gestendo l'afflusso dei profughi è reale, tanto che le autorità italiane hanno accertato che le navi con le quali vengono effettuati questi tragici viaggi della

speranza non sono soltanto albanesi. Forse si sarebbe potuto prevedere con maggiore anticipo che la grave crisi in Albania avrebbe comportato un così massiccio afflusso di profughi approntando quindi in modo più efficace le misure di accoglienza. Riguardo all'atteggiamento dei pugliesi nei confronti di un afflusso che sta assumendo le proporzioni di un esodo vero e proprio deve rilevare che i cittadini hanno dimostrato grande solidarietà e sono impegnati attivamente nell'accoglienza dei profughi. Condivide quanto sostenuto peraltro dal Presidente Gualtieri circa l'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza anche per evitare la dispersione sul territorio degli albanesi. In conclusione rivolge al ministro Andreatta la richiesta di un ulteriore intervento della nostra Aeronautica in territorio albanese per trarre in salvo 15 ammalati gravi, in prevalenza bambini, presso l'ospedale di Valona i quali, a causa della assoluta impossibilità di quella struttura sanitaria di assicurare l'assistenza medica, rischiano la morte.

Concluso il dibattito, replica il ministro ANDREATTA che ringrazia i senatori per il contributo di valutazione e di idee fornito. Comprende le preoccupazioni da più parti espresse per l'esodo dei profughi verso l'Italia, ma ricorda che anche la Germania all'indomani della crisi bosniaca ha dovuto assorbire ben un decimo di quella popolazione fuggita dagli orrori della guerra. Effettivamente le immagini offerte dalle televisioni stanno dando l'impressione di un movimento irreversibile, ma anche in tale situazione di difficoltà occorre mantenere lucidità di giudizio. Del resto la navigazione in mare è regolata da leggi che impediscono di imporre una direzione ad un natante anche nel caso di pirateria, sicchè egli non potrebbe certo dare ordini agli ufficiali della Marina militare in contrasto con le norme in vigore. Indubbiamente la situazione è delicata, tanto che egli ha fortemente insistito con il Ministro degli esteri albanese affinché possa essere stipulato un accordo che consenta alle unità navali italiane di svolgere compiti di pattugliamento nelle acque albanesi, controllando quindi direttamente le eventuali partenze di navi dai loro porti, anche al fine di stroncare il traffico illegale che sta assumendo proporzioni preoccupanti. Riferendosi poi all'intervento del senatore Jachia ribadisce che in Albania esiste attualmente un Governo in carica che la comunità internazionale deve ritenere punto di riferimento e che ufficialmente ha chiesto un intervento per consentirgli di ricostituire una situazione di legalità; egli inoltre ritiene che l'Italia è senz'altro in grado di contribuire ad una eventuale operazione fuori area.

Dopo aver ribadito che l'eventuale operazione in Albania deve assolutamente essere di carattere internazionale, risponde al senatore Loreto rassicurandolo che un eventuale intervento in Albania perseguirebbe fondamentalmente obiettivi umanitari. Afferma inoltre di aver auspicato negli incontri con gli esponenti del Governo albanese il massimo impegno perchè siano apprestate elezioni con la più ampia partecipazione di tutte le forze della società.

In conclusione riafferma che il Governo italiano non può che attendere le decisioni delle autorità internazionali circa l'intervento e che in tale ipotesi è pronto ad assicurare il suo contributo.

Il presidente GUALTIERI si compiace che il Ministro abbia avuto modo di fare finalmente chiarezza in ordine alla ridda di notizie giornalistiche su presunti interventi militari italiani in Albania. Del resto, il Ministro è notoriamente rispettoso delle prerogative del Parlamento; pertanto, si dice convinto che, nell'ipotesi di un intervento nel territorio albanese, indipendentemente dalle decisioni della Nato o dell'Unione europea, il Ministro della difesa informerà senz'altro il Parlamento prima di assumere qualsiasi determinazione operativa.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle comunicazioni.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

**57<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

**(1217-B) Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame sospeso, nella seduta del 18 marzo.

Il PRESIDENTE pone ai voti gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 5.1, 9.1, 9.2 e 9.3 che, con separate votazioni, vengono respinti.

Dichiara non proponibile l'emendamento 9.0.1, in quanto esso non è in correlazione con modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Illustra, quindi, il seguente ordine del giorno, volto a impegnare il Governo ad adottare comportamenti che potranno consentire un controllo più efficace della finanza pubblica, in linea con le disposizioni già approvate dal Senato e successivamente stralciate nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento:

«Il Senato della Repubblica

premesso che, in sede di esame in prima lettura del disegno di legge n. 1217 recante riforma del bilancio dello Stato, il Senato ha ritenuto opportuno modificare l'ordinamento contabile anche per

quanto riguarda la previsione di regole più stringenti di assolvimento dell'obbligo costituzionale di copertura finanziaria;

ricordato altresì che, nella medesima circostanza, questo ramo del Parlamento ha inteso razionalizzare i tempi di presentazione dei documenti finanziari, precisando la natura del provvedimento collegato e prevedendo un ampliamento della funzione dell'assestamento, nonché una ristrutturazione delle relazioni che il Governo presenta al Parlamento in materia finanziaria tenendo conto anche della evoluzione degli obiettivi di finanza pubblica;

ricordato altresì che, per la parte relativa alle norme in materia di copertura finanziaria, già nella XII legislatura sempre il Senato varò un analogo testo che egualmente non si tradusse in legge;

rilevato che, da tutte le parti politiche e soprattutto da parte del Governo, sono venuti una proposta e un sostegno convinto nei confronti della necessità che le norme in questione vengano tradotte in legge;

impegna il Governo

1) a predisporre la manovra di politica finanziaria tenendo conto del metodo della programmazione e degli obblighi connessi alla partecipazione all'Unione economica e monetaria europea;

2) ad interpretare la norma di cui all'articolo 11-*bis*, comma 3, della legge n. 468 del 1978, in materia di accantonamenti di fondo globale di segno negativo, nel senso che i corrispondenti progetti di legge devono essere previamente presentati alle Camere per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, se le quote di segno positivo presentano un andamento ultrannuale;

3) ad interpretare il comma 5, secondo periodo, del predetto articolo 11-*bis* della legge n. 468 nel senso che anche per gli obblighi internazionali con copertura di parte capitale si applica il meccanismo dello slittamento da un anno all'altro dei fondi stessi, alla condizione della previa presentazione del disegno di legge entro l'esercizio e non dell'approvazione del provvedimento entro l'esercizio da parte di un ramo del Parlamento;

4) ad interpretare nelle proprie proposte di legge l'articolo 11-*ter* della richiamata legge n. 468 del 1978, in materia di copertura finanziaria delle leggi, nel senso che anzitutto è fatto divieto di utilizzare altri mezzi di copertura rispetto a quelli indicati nello stesso articolo e in secondo luogo che l'obbligo di copertura è assolto correttamente se si fa fronte ad oneri di carattere pluriennale con nuove entrate o diminuzioni di spese per un numero di esercizi pari a quelli dell'onere;

5) ad evitare di utilizzare i fondi speciali non iscritti come rate di ammortamento di mutui o come limiti di impegno per finalità diverse;

6) ad escludere, tra le fonti di copertura reperibili attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa (lettera *b*, comma 1, del citato articolo 11-*ter*), le riduzioni riferite a normative organiche che disciplinano il funzionamento delle amministrazioni pubbliche;

7) ad escludere altresì, come si desume dalla tassatività delle modalità di copertura indicate dall'articolo 11-*ter* nel suo complesso,

l'utilizzabilità dei residui correnti di cui al comma 1 dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la copertura finanziaria di leggi diverse da quelle per cui i residui stessi risultano iscritti in bilancio;

8) a corredare della relazione prevista al comma 2 del ripetuto articolo 11-*ter* anche gli schemi di decreti legislativi;

9) a trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta alle Commissioni parlamentari competenti che richiedono la relazione tecnica di cui al comma 3 dello stesso articolo 11-*ter*, fermo rimanendo che in ogni caso il Governo, ove ravvisi la sussistenza di profili rilevanti ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, può trasmettere una relazione tecnica su proposte legislative ed emendamenti di iniziativa parlamentare dandone immediata comunicazione al Presidente del Senato;

10) ad interpretare il comma 7 del predetto articolo 11-*ter* nel senso che l'assunzione delle iniziative legislative conseguenti a scostamenti tra previsioni di onere e coperture o a sentenze giurisdizionali suscettibili di determinare maggiori oneri, deve avvenire, su proposta del Ministro del tesoro, il quale ne ha avuto notizia dal ministro competente, ad opera del Consiglio dei ministri, che entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze presenta al Parlamento le proposte legislative necessarie per definire una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

11) ad interpretare il comma 3 dell'articolo 11-*quater* della medesima legge n. 468, in tema di leggi di spesa a carattere permanente, nel senso che tale tipologia riguarda solo leggi di spesa corrente, dal momento che le leggi di spesa pluriennali di investimento seguono lo schema del comma 1 dell'articolo 11-*quater* medesimo, nel senso di indicare la spesa complessiva;

12) ad intendere, sempre in relazione al comma 3 di cui all'articolo 11-*quater*, che, nel caso di spesa obbligatoria, l'onere a regime non può eccedere di oltre il 10 per cento l'onere previsto nell'ultimo degli esercizi, restando quindi inteso che, ove l'eccedenza risulti maggiore, la stessa legge di spesa deve stabilire i meccanismi integrativi idonei a garantire la copertura della differenza tra l'onere a regime e quello previsto nell'ultimo degli esercizi;

13) a presentare, ove nel corso dell'esecuzione delle leggi di spesa o di minore entrata emergano degli scostamenti rispetto alle previsioni assunte ai fini della quantificazione dell'onere e della definizione della copertura finanziaria ed anche per gli oneri che non superino il triennio iniziale, le conseguenti misure di correzione con specifici provvedimenti legislativi ovvero utilizzando i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;

14) a corredare il disegno di legge finanziaria con apposito allegato che illustri, per le leggi che comportano oneri correnti a carattere permanente, i casi e l'entità degli scostamenti in fase di attuazione rispetto alle previsioni di spesa e di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria;

15) a presentare disegni di legge collegati che contengano esclusivamente norme recanti effetti finanziari di contenimento coerenti con gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'esercizio finanziario di riferimento e comunque quantificati nel prospetto di copertura della legge finanziaria, ai fini della copertura delle nuove o maggiori spese correnti recate dalla medesima legge finanziaria, restando inteso che gli effetti di correzione associati ai disegni di legge collegati sul bilancio dello Stato, sui fabbisogni del settore statale e del settore pubblico allargato nonchè sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, sono dimostrati da apposite relazioni tecniche redatte dal Governo ai sensi dell'articolo 11-*ter*, commi 2 e 3;

16) ad intendere la portata della legge di assestamento, sulla scorta di quanto già avvenuto da numerosi esercizi, nel senso che tale legge può anche introdurre variazioni complessivamente riduttive, oltre che compensative, con riferimento ai valori annuali e triennali del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato già determinati con la legge finanziaria, restando inteso che l'ambito di tali variazioni, compensative o riduttive, può riguardare le lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *i*) di cui al comma 3 dell'articolo 11 della medesima legge n. 468;

17) ad interpretare il quarto comma dell'articolo 17 della medesima legge n. 468 tenendo conto della nuova struttura del bilancio dello Stato, tale da prevedere unità previsionali di base, e ripartendo in capitoli le diverse unità di entrata e di spesa;

18) a corredare la Relazione previsionale e programmatica di un apposito allegato, predisposto dal Ministro dell'ambiente, contenente la valutazioni della variazione della qualità ambientale conseguente all'attuazione dei programmi e dei progetti delle amministrazioni, indicati nell'allegato tecnico che integra la nota preliminare al bilancio in base a quanto previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 2 del presente disegno di legge;

19) a corredare infine il Documento di programmazione economico-finanziaria e la Relazione previsionale e programmatica della stima dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per l'anno successivo, nonchè dell'aggiornamento della stima del medesimo aggregato riferita all'anno in corso».

0/1217-B/2/5<sup>a</sup>

COVIELLO

Il senatore MARINO chiede che l'ordine del giorno sia posto ai voti per parti separate, poichè intende astenersi sul punto 1), che prevede in modo eccessivamente rigido la obbligatorietà delle conseguenze finanziarie derivanti da decisioni assunte a livello europeo.

Osserva, inoltre, che il punto 6) dell'ordine del giorno è condivisibile a condizione che il Tesoro si attivi al fine di aggiornare le indicazioni contenute nel Nomenclatore degli atti con riferimento ai diversi capitoli di bilancio. È evidente, infatti, che il mantenimento del collegamento con disposizioni non recenti concernenti settori organici dell'Amministrazione non consentirebbe, di fatto, di ridurre le autorizzazioni di spesa che sono alla base delle singole poste contabili. Cita, a titolo

d'esempio, il caso di numerosi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa che vengono tuttora rapportati al regio decreto n. 443 del 1° gennaio 1927. Chiede che il Governo si impegni a procedere in tempi rapidi all'aggiornamento richiesto.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime il proprio consenso sul contenuto dell'ordine del giorno proposto dal Presidente.

Con riferimento alle osservazioni formulate dal senatore Marino, precisa che in sede di attuazione della delega sulla riclassificazione del bilancio, prevista nel disegno di legge in titolo, si potrà provvedere anche all'aggiornamento delle indicazioni contenute nel Nomenclatore degli atti.

Il senatore VEGAS condivide l'ordine del giorno illustrato dal Presidente, che riprende una parte delle norme stralciate dalla Camera.

Ritiene che sarebbe stato preferibile reintrodurre nel testo tali disposizioni, in quanto la loro presentazione all'interno di un ordine del giorno impedisce che possano dispiegare in modo efficace i loro effetti. La scelta compiuta dalla maggioranza di giungere comunque all'approvazione del disegno di legge in titolo, pur privato di parti assolutamente fondamentali, lo induce a formulare una valutazione critica sul complesso del provvedimento. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario su di esso.

Il PRESIDENTE precisa che nell'ordine del giorno sono stati inseriti esclusivamente impegni che il Governo è in grado di assumere anche in mancanza della approvazione di specifiche disposizioni legislative. Si augura, comunque, che si determinino al più presto le condizioni per riprendere nuovamente in esame la parte del disegno di legge stralciata dalla Camera dei deputati.

Viene, quindi, posto ai voti il punto 1 dell'ordine del giorno n. 0/1217-B/2/5ª, che viene accolto con l'astensione del senatore Marino. Successivamente, viene posto ai voti e accolto l'intero ordine del giorno.

La Commissione dà infine mandato al presidente Coviello di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1217-B****Art. 4.**

*Dopo il Capo I inserire i seguenti articoli:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dopo la parola: "Essa" sono inserite le seguenti: " , tenendo conto anche degli obblighi connessi alla partecipazione all'Unione economica e monetaria europea, ".

2. All'articolo 11-*bis* della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo la parola "previsti" sono inserite le seguenti: "per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale";

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Si intendono utilizzate le quote impiegate per la copertura finanziaria dei decreti-legge emanati prima della scadenza dell'esercizio.";

c) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole "obblighi internazionali", sono inserite le seguenti: " , anche di parte capitale, ".

3. All'articolo 11-*ter*, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, l'alinfa è sostituito dal seguente: "In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, costituiscono mezzi idonei a far fronte alle nuove o maggiori spese ovvero alle minori entrate disposte con legge, essendo espressamente fatto divieto di utilizzare altri mezzi di copertura, di coprire oneri correnti con mezzi di conto capitale, ovvero di far fronte ad oneri di carattere pluriennale con nuove entrate o diminuzioni di spese per un numero di esercizi inferiore a quelli dell'onere, esclusivamente i seguenti:".

4. All'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , sia l'utilizzo per rate di ammortamento di mutui ovvero per limiti di impegno di accantonamenti non iscritti per tali finalità nei predetti fondi speciali";

2) alla lettera b), dopo le parole: "autorizzazioni legislative di spesa" sono inserite le seguenti: " , con esclusione di riduzioni riferite a

normative organiche che disciplinano il funzionamento delle amministrazioni pubbliche”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. È fatto comunque divieto di utilizzare i residui di cui al comma 1 dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura finanziaria di leggi diverse da quelle per cui i residui stessi risultano iscritti in bilancio”;

c) al comma 2, le parole da: “I disegni di legge” fino a: “coperture” sono sostituite dalle seguenti: “I disegni di legge, gli schemi di decreti legislativi e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonchè delle relative coperture”;

d) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Analoghe valutazioni la Corte dei conti trasmette al Parlamento in ordine ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, su richiesta della Commissione parlamentare competente in sede primaria. La Corte può inoltre riferire sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delegazione”;

e) al comma 3, le parole: “Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2”, sono sostituite dalle seguenti: “Il Governo trasmette alle Commissioni parlamentari competenti che la richiedano, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, la relazione di cui al comma 2”;

f) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. In ogni caso il Governo, ove ravvisi la sussistenza di profili rilevanti ai fini del rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, può trasmettere una relazione tecnica su proposte legislative ed emendamenti di iniziativa parlamentare, dandone immediata comunicazione al Presidente della Camera presso la quale il testo è esaminato.”;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Le pubbliche amministrazioni che vengano a conoscenza, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione al Ministero del tesoro. Ove tali decisioni producano nuovi e maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ne informa il Consiglio dei ministri, che, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza di decisioni di altri organi giurisdizionali, presenta al Parlamento le proposte necessarie per definire una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale”.

5. All'articolo 11-*quater* della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3:

1) dopo le parole: "leggi di spesa", è inserita la seguente: "corrente";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di spese obbligatorie l'onere a regime non può eccedere di oltre il 10 per cento l'onere previsto per l'ultimo degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale; ove l'eccedenza risulti maggiore, la stessa legge di spesa deve stabilire meccanismi integrativi idonei a garantire la copertura della differenza tra l'onere a regime e quello previsto per l'ultimo degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. In ogni caso e anche per gli oneri che non superino il triennio iniziale, ove, nel corso dell'esecuzione delle leggi di spesa o di minore entrata, emergano scostamenti rispetto alle previsioni assunte ai fini della quantificazione dell'onere e della definizione della copertura finanziaria, il Governo è tenuto a proporre le conseguenti misure di correzione con specifici provvedimenti legislativi ovvero utilizzando i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.";

c) al comma 4, dopo le parole: "in apposito allegato,", sono inserite le seguenti: "per le leggi che comportano oneri correnti a carattere permanente i casi e l'entità degli scostamenti in fase di attuazione rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria nonchè"».

#### 4.0.1

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI, GRILLO

#### «Art. 4-ter.

1. L'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 1-*bis*. - (*Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio*). - 1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:

a) entro il 30 giugno il Documento di programmazione economico-finanziaria;

b) entro il 30 settembre il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, nonchè le previsioni aventi ad oggetto il conto consolidato del settore statale, il bilancio pluriennale programmatico ed i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. Sono considerati disegni di legge collegati quelli presentati dal Governo allo scopo di assicurare il rispetto

degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, e all'articolo 11, comma 3, lettera *b)*. I medesimi disegni di legge contengono esclusivamente norme recanti effetti finanziari di contenimento coerenti con gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'esercizio finanziario cui essi si riferiscono e comunque quantificati nel prospetto di copertura della legge finanziaria, ai fini della copertura delle nuove o maggiori spese correnti recate dalla medesima legge finanziaria. Gli effetti di correzione, associati ai disegni di legge collegati, sul bilancio dello Stato e sul fabbisogno del settore statale e del settore pubblico allargato sono dimostrati da apposite relazioni tecniche redatte dal Governo ai sensi dell'articolo 11-ter, commi 2 e 3.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è consultata dal Governo sugli atti e disegni di legge di cui al comma 1 e trasmette alle Camere il proprio parere. L'articolo 7 della legge 14 giugno 1990, n. 158, è abrogato»».

**4.0.2**

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI, GRILLO

**«Art. 4-quater.**

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni, il Documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale”.

2. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è abrogata».

**4.0.3**

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI, GRILLO

**«Art. 4-quinquies.**

1. All'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Con la legge di assestamento possono essere introdotte variazioni complessivamente riduttive, oltre che compensative, con riferimento ai valori, annuali e triennali, del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato già determinati con la legge finanziaria. L'ambito di tali variazioni, compensative o riduttive, può riguardare le lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *i)* di cui al comma 3 dell'articolo 11.”;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione, indicando, per ciascuna unità previsionale, sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa, ove tale attribuzione non sia stata disposta nello stesso provvedimento legislativo, nonchè ripartendo in capitoli le diverse unità previsionali di entrata e di spesa”».

#### 4.0.4

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI, GRILLO

### Art. 4-sexies.

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“1. La relazione previsionale e programmatica contiene anche l'aggiornamento della stima del fabbisogno di cassa dell'intero settore pubblico costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'articolo 25 e dalle regioni nonchè delle previsioni sull'andamento dell'economia nell'anno in corso, tenendo conto dei risultati del primo semestre, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene altresì in apposito allegato, predisposto dal Ministro dell'ambiente, la valutazione delle variazioni della qualità ambientale conseguenti all'attuazione dei programmi e dei progetti delle amministrazioni, indicati nell'allegato tecnico che integra la nota preliminare al bilancio in base a quanto previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 2.

3. Entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della Tesoreria, rispettivamente, nell'anno precedente, e nei primi tre trimestri dell'anno in corso, nonchè sui risultati di cassa dell'intero settore pubblico costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'articolo 25 e dalle regioni nei medesimi periodi. La relazione sui risultati dell'anno precedente contiene un'analisi dei flussi finanziari e dell'espansione del credito totale interno. Le relazioni prodotte a giugno e a settembre sono allegare rispettivamente al Documento di programmazione economico-finanziaria e alla relazione previsionale e programmatica. Il documento di programmazione economico-finanziaria e la relazione previsionale e programmatica contengono anche la stima dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per l'anno successivo, nonchè l'aggiornamento della stima del medesimo aggregato riferita all'anno in corso”.

2. Il comma 8 del citato articolo 30 della legge n. 468 del 1978 è abrogato.

#### 4.0.5

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI, GRILLO

**Art. 5.**

*Alla lettera e) aggiungere alla fine le seguenti parole: «analoga ridefinizione va prevista per gli enti dotati di autonomia, con particolare riguardo a quelli la cui autonomia è tutelata dalla Costituzione, come le Università»*

**5.1**

GUBERT

**Art. 9.**

*È soppresso.*

**9.1**

GUBERT

*Sostituire le parole: «quindici Senatori e quindici Deputati» con le seguenti: «venti Senatori e venti Deputati».*

**9.2**

GUBERT

*Dopo le parole: «gruppi parlamentari» aggiungere le seguenti parole: «e comunque fatta salva la presenza di ciascun gruppo parlamentare presente almeno in una delle Camere».*

**9.3**

GUBERT

*Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:*

**Art. 9-bis.**

1. Le leggi, i provvedimenti, le delibere e ogni altro atto recante erogazioni finanziarie, a qualsiasi titolo corrisposte, a carico del bilancio dello Stato, delle regioni, delle province, delle comunità montane e dei comuni ad enti e soggetti privati, ad esclusione dei dipendenti della pubblica amministrazione, dei limiti di impegno e delle rate di ammortamento di mutui, non possono prevedere spese a carico dei bilanci dei rispettivi enti per un periodo superiore ai tre anni.

2. Le leggi che prevedono spese di natura corrente, ad eccezione di stipendi e pensioni, cessano di avere effetti al termine del secondo eser-

cizio successivo alla loro approvazione. I finanziamenti in atto alla data di approvazione della presente legge sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1998.

3. Le leggi e le delibere di spesa emanate da regioni, province, comunità montane e comuni cessano di aver effetti a decorrere dal 1° luglio 1997 nel caso in cui tali enti non procedano ad una revisione di tutte le leggi e le delibere assunte a decorrere dal 1° gennaio 1970 e con effetti nei rispettivi bilanci nell'esercizio 1997 ed alla conferma delle medesime con le stesse procedure necessarie per l'adozione del relativo atto».

**9.0.1**

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI, GRILLO

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

**84<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2140) Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il relatore LOMBARDI SATRIANI illustra il provvedimento in titolo, ricordando che la normativa che attualmente disciplina la materia risale al 1885 e riflette pertanto parametri e valori ormai superati nella società contemporanea. Appare quindi indispensabile abolire il regio decreto 11 giugno 1885, n. 3191, e rinviare ad atti di normazione secondaria di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali la disciplina delle modalità di emissione, distribuzione e riscossione dei biglietti di ingresso. La fruizione dei beni culturali deve infatti essere ammodernata ed in tale ottica appare condivisibile la previsione, di cui al comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento, di convenzioni tra il Ministero e altri soggetti pubblici e privati per l'attivazione di nuove modalità di gestione del corrispettivo dei biglietti di ingresso. Ciò non dà infatti adito ad atti di privatizzazione, ma adegua opportunamente il settore alle più recenti innovazioni tecnologiche. È d'altronde evidente, prosegue il relatore, la necessità di offrire un servizio sempre più adeguato alla domanda, incentivando il più possibile la fruizione dei musei.

Condividendo l'intento politico e culturale del disegno di legge in titolo, egli ne raccomanda pertanto una sollecita approvazione.

Il presidente BISCARDI, dopo aver comunicato che le Commissioni consultate hanno tutte espresso parere favorevole, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di condividere nella sostanza gli obiettivi del provvedimento, ma di non concordare con il continuo ricorso ad atti di normativa secondaria. Preannuncia pertanto l'astensione del Gruppo Alleanza nazionale.

Il senatore DE ANNA condivide le osservazioni di merito del senatore Bevilacqua e preannuncia a sua volta l'astensione del Gruppo Forza Italia.

Il senatore BERGONZI ritiene che alcuni aspetti del provvedimento dovrebbero essere approfonditi dal momento che, se esso coglierà probabilmente l'obiettivo di incrementare le presenze nei grandi musei, rischia per altro verso di provocare conseguenze negative a danno dei più piccoli musei di provincia. Chiede pertanto chiarimenti in merito al Sottosegretario.

Poichè nessun altro chiede di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Agli intervenuti replica il sottosegretario LA VOLPE, il quale esprime anzitutto apprezzamento per la relazione svolta dal relatore, che ha puntualmente colto il senso innovativo del disegno di legge in titolo: esso infatti, trasformando la tassa di ingresso ai musei in un biglietto, rappresenta un tassello del più ampio processo modernizzatore intrapreso dal Governo.

Al senatore Bevilacqua precisa che il ricorso ad un regolamento del Ministro per i beni culturali e ambientali si rende necessario per la disciplina di elementi di dettaglio, sui quali sarebbe superfluo impegnare il Parlamento.

Al senatore Bergonzi chiarisce invece che il provvedimento consentirà anche ai musei di ridotte dimensioni di partecipare, su un piano di parità, al più ampio circuito nazionale, con indiscutibili vantaggi anche per le sedi più piccole.

Anche in considerazione delle imminenti scadenze turistiche, egli si associa quindi all'auspicio del relatore per una sollecita approvazione del provvedimento.

In sede di dichiarazione di voto, la senatrice PAGANO ricorda che sulla materia era già intervenuto un provvedimento di urgenza non convertito nei termini costituzionali. Si tratta infatti di una misura fortemente richiesta dagli operatori del settore, che attualmente incontrano grosse difficoltà nella gestione autonoma degli istituti museali proprio a causa della tassa di ingresso. Il disegno di legge in titolo consentirà invece la messa in rete di un numero assai elevato di musei e permetterà di sfruttare al meglio anche le disposizioni della cosiddetta «legge Ronchey».

Quanto alla paventata contrazione dei posti di lavoro che potrebbe conseguire a tale provvedimento, ella ricorda poi che il settore dei beni culturali è senza dubbio uno dei più carenti di organico e che pertanto non si determineranno di certo soppressioni di posti di lavoro. Ella preannuncia infine il voto favorevole del Gruppo della sinistra democratica-L'Ulivo sul provvedimento.

Anche il senatore BRIGNONE giudica positivamente il provvedimento che, a suo giudizio, agevola l'accesso del pubblico alle opere d'arte. Preannunciando quindi l'astensione del Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente, egli coglie l'occasione per deprecare la scarsa educazione museale nelle giovani generazioni.

La senatrice MANIERI annuncia il proprio voto favorevole ad un provvedimento che, a suo giudizio, rappresenta una riforma contenuta ma quanto mai opportuna ed utile, auspicando nel frattempo una politica tariffaria differenziata a favore dei giovani e degli studenti.

Anche il senatore CORTIANA dichiara il suo voto favorevole, condividendo gli obiettivi di razionalizzazione del provvedimento in titolo. Il passaggio da un regime di tassa ad uno di tariffa è d'altronde suscettibile a suo giudizio di interessare le fondazioni bancarie, aprendo nuove possibilità di intervento soprattutto nell'ambito della più recente attenzione alle organizzazioni *non profit*. Egli coglie peraltro l'occasione per auspicare un più stretto raccordo dell'educazione culturale con la riforma della scuola preannunciata dal ministro Berlinguer, nonché un più adeguato uso dei mezzi di comunicazione pubblica per favorire una fruizione più consapevole dei beni culturali.

In una breve interruzione, il sottosegretario LA VOLPE espone le intenzioni del Governo circa l'individuazione di nuovi percorsi all'interno dei musei a favore delle scolaresche e dei giovani in generale.

Esprime infine il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano il senatore MONTICONE, il quale concorda con l'intenzione del Governo di individuare percorsi educativi all'interno dei musei, pur osservando che ciò comporterà la necessità di sensibili modifiche sia in termini di orari che di patrimonio museale esposto.

Posti separatamente ai voti, risultano quindi accolti i due articoli di cui consta il provvedimento, nonché il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2208) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, recante disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia**

(Esame)

Il relatore CAMPUS riferisce alla Commissione, ricordando che il provvedimento in titolo reca la proroga del Consiglio universitario na-

zionale (CUN) e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST). Per quanto riguarda il CUN, egli manifesta un certo imbarazzo per l'ulteriore provvedimento di proroga: la composizione del Consiglio tuttora in carica risale infatti al 1989 e nel frattempo numerosi interventi di proroga sono stati sottoposti all'esame parlamentare. Le tornate concorsuali del 1990 e del 1992 hanno peraltro probabilmente modificato i titoli accademici degli attuali componenti del CUN e appare pertanto indispensabile procedere ad un definitivo rinnovo. Le norme di riforma sostanziali di tale organismo, stante la assoluta disapplicazione di quanto disposto in materia dalla legge n. 341 del 1990, sono tuttavia contenute - ricorda il relatore - nel disegno di legge Bassanini sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi, che è attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto Senato n. 1034, ora atto Camera n. 2564). Egli esprime conseguentemente l'auspicio che la proroga disposta dal provvedimento in titolo sia sufficiente a consentire il rinnovo secondo i termini previsti da quel disegno di legge.

Per quanto riguarda il CNST, invece, le norme di riforma sostanziali sono contenute nel disegno di legge Bassanini recante delega di funzioni alle Regioni (già atto Senato n. 1124), recentemente approvato in via definitiva proprio dal Senato. La proroga di tale organismo risulta quindi più accettabile, dal momento che è realistico ritenere che il Governo si accinga quanto prima alla sua riforma, sulla base delle norme approvate.

Augurandosi che il Governo si attenga comunque alla tempistica individuata dal disegno di legge Bassanini pendente presso l'altro ramo del Parlamento per quanto riguarda la riforma del CUN, il relatore raccomanda quindi la conversione in legge del provvedimento in esame, affinché sia un nuovo Consiglio ad intervenire sulle procedure di concorso in atto, sulla revisione dei settori scientifico-disciplinari e sui regolamenti previsti dallo stesso disegno di legge Bassanini.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MASULLO si fa interprete delle profonde difficoltà incontrate da tutti gli operatori universitari nei confronti di un organismo, quale il CUN attuale, ormai sostanzialmente morto e tenuto in vita solo artificiosamente. Egli auspica pertanto che si giunga quanto prima ad una riforma complessiva, rivolgendo una pressante richiesta al Governo affinché metta in atto tutti i meccanismi necessari per il rinnovo. Quella in discussione non può d'altronde che essere l'ultima proroga accettabile in sede parlamentare per un organismo eletto con modalità e obiettivi completamente differenti da quelli previsti nel nuovo progetto di riforma.

Anche il senatore DE ANNA si dichiara favorevole al provvedimento di proroga, a condizione che si tratti dell'ultima volta.

Concluso il dibattito, replica il sottosegretario GUERZONI, il quale manifesta a sua volta imbarazzo, pur precisando che il provvedimento di

proroga si è reso necessario a causa della mancata approvazione di entrambi i disegni di legge Bassanini contestualmente alla manovra finanziaria per il 1997, cui erano collegati. È da riconoscere altresì, prosegue il Sottosegretario, che il Governo in carica ha ereditato una situazione molto pesante dal passato e si è trovato nella assoluta impossibilità di rinnovare il CUN secondo le norme della legge 341 del 1990. Egli assicura comunque l'impegno del Ministero a procedere secondo i tempi previsti, non appena approvato il disegno di legge Bassanini ancora pendente presso la Camera dei deputati.

Replica quindi il relatore CAMPUS, il quale presenta altresì un emendamento (1.1) volto a stabilire al 31 ottobre 1997 la data di scadenza sia del CUN che del CNST, nonché a chiarire che tale scadenza si riferisce anche agli organismi richiamati dall'articolo 3 del decreto-legge n. 475 del 1996. L'emendamento fa altresì salvi gli atti ed i provvedimenti nel frattempo adottati.

Previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, tale emendamento, posto ai voti, risulta accolto.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Campus a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, con la modifica accolta.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

*(2247) Disposizioni in materia di posti per la formazione di medici specialisti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1 di un disegno di legge di iniziativa governativa  
(Rinvio della discussione)

Il PRESIDENTE informa che la 1<sup>a</sup> e la 12<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole sul provvedimento. Manca tuttavia ancora il parere della Commissione bilancio. In considerazione degli indiscutibili rilievi finanziari del provvedimento, egli dispone il rinvio della discussione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2208**

al testo del decreto-legge

**Art. 1.**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «con riferimento» alla fine del comma, con le altre: «per tutti gli organi cui si riferisce il citato articolo 3. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal Consiglio universitario nazionale, dalla Corte di disciplina, dai Comitati consultivi e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

**1.1**

IL RELATORE

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

**78ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mac-  
canico ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Lauria e  
Vita.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1967) Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed ar-  
matoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 18 marzo scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che era rimasta aperta la que-  
stione relativa alla richiesta al Presidente del Senato del trasferimento in  
sede deliberante del disegno di legge in titolo avanzata dal relatore Ro-  
gnoni e sulla quale è necessario acquisire l'avviso dei Gruppi.

A nome dei rispettivi Gruppi esprimono parere favorevole alla ri-  
chiesta di trasferimento del provvedimento in sede deliberante i senatori  
BORNACIN e TERRACINI.

Il senatore CASTELLI chiede invece di poter avere tempo fino alla  
prossima settimana per dare una risposta definitiva.

Preso atto della richiesta avanzata dal senatore Castelli, il PRESI-  
DENTE rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento in  
titolo.

**(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo**

**(701) SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore DE CORATO chiede un breve rinvio di cortesia dell'esame dei provvedimenti in titolo ad una seduta da fissare anche per martedì della prossima settimana per dare il tempo alla sua parte politica di poter esaminare i subemendamenti all'emendamento presentato dal Governo all'articolo 3 del disegno di legge n. 1021 il cui termine scade, appunto, martedì prossimo alle ore 12. Questo infatti darà all'opposizione un quadro più chiaro dell'intera situazione.

Il presidente PETRUCCIOLI, preso atto della richiesta di un breve rinvio avanzata dal senatore De Corato si dichiara favorevole ad accoglierla anche in considerazione del fatto che non sarà certamente questo breve rinvio ad inficiare i lavori sin qui svolti dalla Commissione.

Il senatore LO CURZIO, annunciando l'avviso favorevole del suo Gruppo alla proposta avanzata dal senatore De Corato, ritiene tuttavia che anche il Governo debba esprimersi su questo punto dato l'intervento svolto nella seduta di ieri dal ministro Maccanico.

Il senatore CÒ annuncia il parere favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista sulla proposta di rinvio.

Si associano alla richiesta avanzata dal senatore De Corato i senatori BOSI e TERRACINI.

Il senatore SEMENZATO annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di rinvio ferma restando la necessità che nella giornata di martedì si passi ad un esame concreto dei provvedimenti.

Annuncia il voto favorevole del Gruppo del PDS alla proposta di rinvio il senatore FALOMI.

Interviene quindi il senatore CASTELLI che sottolinea come questi continui rinvii siano comuni a tutti i provvedimenti che la Commissione ha dovuto esaminare in materia di telecomunicazioni e di emittenza radiotelevisiva. La stessa cosa si è infatti verificata anche quando essa ha dovuto esaminare la normativa relativa al Consiglio di amministrazione della RAI. La sua parte politica ritiene tuttavia di non poter esprimere un voto nè favorevole nè contrario sulla proposta di rinvio avanzata dal senatore De Corato in quanto non è stato chiarito da nessuno quale sia il legame che intercorre tra l'istituzione dell'*authority* necessaria alla li-

beralizzazione del mercato delle telecomunicazioni e la questione delle frequenze televisive sulla quale soltanto si è cristallizzata l'attenzione di tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione sia in Parlamento che fuori dal Parlamento.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene che, dati gli interventi sin qui svolti si possa prendere atto dell'accoglimento della proposta avanzata dal senatore De Corato. Replicando poi alle osservazioni del senatore Castelli, sottolinea come non sia affatto sorprendente che una materia così complessa possa comportare tempi lunghi per i lavori dei parlamentari. Il lavoro fin qui svolto dalla Commissione non è infatti stato inutile come all'epoca non fu inutile quello sul Consiglio di amministrazione della RAI che è stato disciplinato da una legge approvata dal Parlamento. Non vi è dubbio che nella seduta che sarà convocata per martedì della settimana prossima saranno tratte le conclusioni politiche relative ai provvedimenti in titolo. Infatti, o la Commissione sarà in grado di poter continuare i suoi lavori o dovrà prendere atto che al momento non sono mature le condizioni politiche per poter procedere nell'esame dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*  
(R029 000, C08ª, 0012ª)

Il PRESIDENTE avverte che al termine dell'odierna seduta della Commissione avrà luogo una riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la definizione del calendario dei lavori della prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 16.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

**72ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2244) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore FUSILLO fa preliminarmente rilevare che la conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, rappresenta un atto di notevole rilevanza sul piano politico per introdurre alcuni elementi oggettivi a sostegno dell'intero settore della zootecnia, penalizzata dalle perdite di reddito causate dal morbo della encefalopatia spongiforme bovina e dalla modalità di funzionamento del regime delle quote latte.

Sottolinea l'impegno finanziario assunto dal Governo in favore degli allevatori con una serie di misure creditizie volte a garantire il risanamento e il ripristino del patrimonio zootecnico pur all'interno di un quadro economico di riferimento caratterizzato da gravi difficoltà, disponendo interventi creditizi agevolati, con il contributo dello Stato in conto capitale ed, in alternativa, la concessione di premi commisurati alla perdita di reddito. Al fine, inoltre, di favorire riequilibri strutturali nel comparto della produzione lattiera il provvedimento prevede per le aziende che non richiedono i suddetti benefici la erogazione di una indennità per l'abbandono totale della produzione e conseguente riassegnazione di quantitativi, a titolo gratuito, a favore dei giovani produttori, nei limiti del 20 per cento della quota posseduta.

Al riguardo, il relatore evidenzia come il premio per l'abbandono sia stato reso congruo mediante il riferimento oltre che all'unità di bestiame (800.000 lire per capo) anche alla quantità di latte commercializzato: misure di questo tipo e, soprattutto, la migliore finalizzazione delle quote rese disponibili possono, a suo avviso, contribuire a razionalizzare la struttura delle aziende lattiere, evitando il fenomeno della concentrazione produttiva e favorendo la crescita dimensionale delle piccole imprese. Il provvedimento, in tale ottica, rivolge una significativa azione a favore dei giovani imprenditori con età inferiore a 40 anni, titolari, contitolari o collaboratori familiari, iscritti nella gestione previdenziale del ramo agricoltura, ai quale, sono, senza alcun onere, assegnati quantitativi di riferimento supplementari.

Il relatore sottolinea come la conversione del decreto si presenta necessaria ed opportuna consentendo, altresì, di assicurare l'obiettivo di stabilizzare la produzione complessiva e di offrire agli allevatori la possibilità di consolidare la quota B, corrispondente alla maggior produzione commercializzata nel periodo 1991-92 ed oggetto di ripetuti accertamenti nella relativa consistenza, da parte delle autorità giurisdizionali. Auspica che sia fatta così chiarezza in una materia che ha visto l'inasprimento delle relazioni tra le istituzioni e gli allevatori con i quali va ricostituito un rapporto di fiducia circa la capacità della pubblica amministrazione di operare secondo criteri di trasparenza ed efficienza. Sottolinea che la Commissione governativa di indagine potrà opportunamente valutare, a seguito delle modificazioni apportate dalla Camera, anche il comportamento precedente dell'AIMA, che avrebbe dovuto essere uno dei principali strumenti operativi per la corretta applicazione della normativa comunitaria, ma la cui attività continua ad essere caratterizzata da errori ed omissioni a danno dei produttori (come dimostrano le numerose ordinanze di sospensiva dei bollettini e degli elenchi); al riguardo potrà anche valutare la effettiva produzione di latte, l'esecuzione dei controlli e la reale operatività del sistema informatizzato di gestione che non ha portato finora, nonostante i costi, ad alcun risultato: il punto di partenza è, a suo avviso, rappresentato dalla piena applicazione del regolamento CEE n. 3950 del 1992, che regola l'attribuzione del quantitativo di riferimento individuale alla disponibilità che ciascun produttore abbia al 31 marzo 1993.

Il provvedimento all'esame predispone una soluzione anche per molti altri problemi del settore agricolo (che deve essere messo in condizioni di affrontare la competizione globale su basi paritarie), in particolare per gli aspetti lavoristici e previdenziali, attraverso l'introduzione di misure dirette al contenimento dei costi di produzione. La rimodulazione delle aliquote contributive per le aziende agricole site nel Mezzogiorno relativamente a rate già scadute, poteva, ad avviso del relatore, essere perfezionata, ma l'ostruzionismo posto in essere alla Camera da alcuni gruppi politici ha impedito una più ampia valutazione delle disposizioni di natura previdenziale. La revisione del sistema della previdenza agricola non potrà comunque prescindere dal considerare le implicazioni sociali e l'esigenza prioritaria della sopportabilità dei costi del lavoro, mentre, al contrario,

l'ipotesi di riordino predisposta dal Ministro del lavoro sembra ancora ispirata a logiche di tipo ragionieristico.

Tra le modificazioni apportate dalla Camera al decreto in esame, segnala la disposizione che, anticipando un aspetto fondamentale della riforma della legislazione interna, attribuisce alle Regioni «le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte», facendo salvi i compiti dell'AIMA in materia di aggiornamento del bollettino, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono. Nel valutare negativamente l'inserimento in un provvedimento di urgenza di una disposizione che rischia di condizionare le future scelte legislative all'esame della Commissione (come la riserva nazionale e la compensazione nazionale) osserva che tali disposizioni non sono in linea con il trasferimento di funzioni alle Regioni operato dalla prima parte della norma in questione e sembrano collocarsi (con riferimento al secondo comma dell'articolo aggiuntivo) al di fuori del contesto normativo appena delineato dalla legge «Bassanini» in ordine a tale funzione ed alle procedure di raccordo tra i diversi livelli di Governo.

Ritiene, infine, opportuno evidenziare le modifiche di maggiore rilievo introdotte dalla Commissione agricoltura della Camera ovvero inserite nel maxi emendamento presentato dal Governo in Aula e che rafforzano il giudizio positivo sul provvedimento: la indicazione della esigenza del risanamento e del ripristino del patrimonio zootecnico; la possibilità che i finanziamenti agevolati sono erogati da tutte le banche; il differimento al 31 marzo del termine per la richiesta dei finanziamenti e per l'abbandono della produzione; la soppressione della disposizione che condizionava la presentazione della domanda per il premio di abbandono della produzione lattiera da parte dell'affittuario al preventivo consenso del proprietario; l'inserimento dei collaboratori familiari, iscritti nella gestione previdenziale, tra i giovani produttori aventi titolo all'assegnazione gratuita di quote e l'estensione della stessa assegnazione ai piccoli produttori con quota non superiore a 1.000 q. nelle zone di montagna e a 600 q. nelle altre aree; l'abrogazione espressa dei commi 10 e 11 dell'articolo 10 della legge n. 468 del 1992, relativi alla riduzione del 15 o del 10 per cento in occasione dell'acquisto di quote senza azienda agraria, con decorrenza dal periodo 1997-98.

Il relatore Fusillo, conclusivamente, invita tutti i Gruppi politici a compiere ogni sforzo per consentire l'approvazione del decreto, senza che sia necessario, per l'Esecutivo, ricorrere al voto di fiducia.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BIANCO osserva che quello in discussione è l'ultimo atto di una «commedia», iniziata nello scorso agosto con una serie di decreti-legge illegittimi, che hanno gravemente penalizzato le produzioni del nord, riducendo, come conseguenza, molte aziende del settore lattiero-caseario al collasso o determinandone, addirittura, la scomparsa in molti casi. Il decreto-legge in esame non offre reali soluzioni, ma anzi rende insostenibile il livello di indebitamento cui sono costrette le azien-

de del settore. Quanto al presunto ostruzionismo che eserciterebbe il suo Gruppo parlamentare, sottolinea di aver presentato solo 34 emendamenti, di carattere migliorativo del testo. Nel sottolineare che molti tribunali hanno dato ragione agli allevatori, fa rilevare che il decreto-legge all'esame, oltre a prevedere erogazioni più che altro destinate alla vicenda della BSE, in realtà, sotto il profilo finanziario, destina la massima parte dello stanziamento (oltre 900 miliardi per il triennio) per la fiscalizzazione per le regioni meridionali, senza tenere conto della uniformità del costo del lavoro su tutto il territorio nazionale e quindi creando situazioni di concorrenza sleale fra i produttori operanti nei medesimi settori. In tale ottica, ritiene che il decreto-legge non abbia nulla a che fare con la vera crisi del settore lattiero-caseario, che ha offerto solo un pretesto per stanziare cifre così rilevanti per la citata finalità, e ciò in palese violazione dell'accordo stipulato dal ministro *pro tempore* Pagliarini con l'U.E.. Quanto ai mutui che vengono concessi, fa osservare che solo una piccola parte dell'onere è posto a carico dello Stato, mentre in realtà, costringendo gli allevatori ad un ulteriore indebitamento, il vero regalo viene fatto alle banche; quanto, infine, ai contributi compensativi, nel ricordare che il contingentamento produttivo potrà finire entro tre anni, ritiene che non ci sia sufficiente attenzione agli scenari futuri. Invita pertanto la Commissione ad atteggiamenti coerenti con gli interessi dei produttori.

Il senatore BETTAMIO, pur dichiarando di prendere atto di alcuni aspetti positivi contenuti nel decreto, sottolinea che il Governo ha sprecato un'ottima occasione per dare una risposta più completa sia in materia di quote latte, che previdenziale. Gli elementi meno convincenti riguardano la compensazione per la perdita di reddito (per la quale si creano elementi di confusione con gli interventi per la BSE), mentre altrettanto insoddisfacenti si presentano gli incentivi per l'abbandono della produzione, oltre che le disposizioni in materia di previdenza agricola, che alimentano quindi ulteriore scontentezza da parte degli agricoltori. Va sicuramente valutata positivamente, a suo avviso, l'istituzione della Commissione di indagine, purchè non costituisca un *escamotage* per perdere tempo, ma uno strumento per fare effettiva chiarezza sulle irregolarità. Conclusivamente dichiara che il decreto interviene in un momento assai delicato per il mondo produttivo e che chi ne ostacola la conversione, non rende un buon servizio all'agricoltura, tenuto conto che i tempi di conversione non consentono di migliorarne il testo. Preannuncia, infine, la presentazione di un ordine del giorno in materia di previdenza agricola, del tenore di quello già accolto dalla Camera dei deputati.

Il senatore CUSIMANO osserva preliminarmente che il decreto in esame è ancora una volta un provvedimento *omnibus* (in quanto riferito al settore zootecnico, previdenziale e a molti altri argomenti), in violazione dello spirito della sentenza della Corte costituzionale in materia di omogeneità normativa nella decretazione di urgenza. Il decreto-legge, certamente dettato dall'emergenza, risente, nella formulazione, della

fretta con cui è stato emanato, affrontando in modo non chiaro i problemi della BSE e della superproduzione: il Governo, dopo numerose dichiarazioni sul non riconoscimento del ruolo dei Cobas (poi ricevuti a Palazzo Chigi in una finta trattativa) ha costretto gli allevatori al pagamento, entro gennaio, del 25 per cento del superprelievo, fissando il termine per il saldo al 10 maggio, quando sarà difficile conoscere i reali risultati dell'indagine sull'AIMA. Sarebbe stato invece necessario far slittare il termine del 31 gennaio, tenuto conto delle numerose sentenze, già adottate dai tribunali, per la sospensione delle procedure di versamento. Non condivide in alcun modo le disposizioni sull'abbattimento delle vacche (sia per la cifra proposta sia perchè così si distrugge ricchezza in un paese abilitato a produrre solo il 60 per cento del consumo nazionale). La sudditanza verso l'Unione europea deve essere sostituita da un atteggiamento analogo a quello assunto dal Governo del Polo, quando contrattò l'incremento della produzione lattiera. Ribadito poi che la rivalsa della U.E. (che tratterrà 324 miliardi in relazione alle dilazioni per il pagamento delle multe) è una vera iattura, che va respinta con forza; manifesta profonde perplessità sulle disposizioni in materia di previdenza, contenute nel decreto, e ritiene che di tali problemi la Commissione dovrà comunque occuparsi, anche perchè è altrettanto insoddisfacente lo schema di decreto delegato presentato in materia di previdenza agricola, ove si prevede la rideterminazione delle zone svantaggiate. Fa comunque rilevare, con riferimento ad alcune affermazioni del senatore Bianco che, se il costo del lavoro è omogeneo su tutto il territorio nazionale, è il reddito ad essere diverso, tenuto anche conto delle difficoltà di commercializzazione delle produzioni meridionali. Per tutte queste ragioni, il senatore Cusimano preannuncia un giudizio negativo sul provvedimento in esame, pur se migliorato da alcuni emendamenti dell'opposizione.

Il senatore BARRILE osserva preliminarmente che i tempi di esame del decreto-legge n. 11 non consentono di approvare delle modifiche migliorative e, d'altronde, occorre, a suo avviso, partire dalla consapevolezza che, ove il provvedimento non venisse approvato, si determinerebbero ulteriori danni per il settore. D'altronde non si possono risolvere, con un tale strumento, tutti i gravi problemi dell'agricoltura italiana, ma il Governo si è impegnato a fondo per approntare risposte urgenti a questioni di rilievo. A tale sforzo deve corrispondere analogo impegno da parte del Parlamento sul terreno della riforma della legge n. 468 e dell'AIMA. Quanto ai problemi della previdenza agricola, dichiara di non concordare con le affermazioni del senatore Cusimano, in quanto i braccianti del sud guadagnano meno, mentre le imprese agricole pagano di più rispetto al nord.

Dopo un breve intervento di chiarimento del senatore CUSIMANO, il senatore BARRILE ribadisce che occorre adoperarsi affinché sia calendarizzata in Parlamento una sessione agricola, anche in previsione dell'annunciata Conferenza agricola nazionale, per decidere le scelte strategiche e conviene su quanto affermato dal Presidente nella seduta di

ieri in ordine alla esigenza di accelerare il più possibile i tempi di esame della riforma della legge n. 468 e dell'AIMA.

Il senatore SARACCO dichiara di condividere pienamente le considerazioni del senatore Barrile, anche alla luce dell'esigenza di affrontare la discussione delle prospettive del settore agricolo e in particolare di quello lattiero-caseario (anche attraverso la auspicata contrattazione di un incremento del contingente produttivo) per uscire dalla logica dell'emergenza. Esprime una valutazione positiva sull'impegno del Governo che, dopo gli aspri e anche irrituali scontri degli ultimi mesi, è riuscito, attraverso il decreto in esame, a ricondurre il confronto in un ambito dialettico e costruttivo. Esprime infine una valutazione positiva sul contenuto del decreto che, complessivamente, non può essere considerato un provvedimento *omnibus*, auspicandone la tempestiva conversione.

Il senatore MURINEDDU sottolinea che dal dibattito sono emerse numerose considerazioni favorevoli all'approvazione del provvedimento in esame, che contiene molte disposizioni di carattere innovativo e sulle quali si è registrato un positivo apporto anche da parte regionale. Sicuramente è da condividere l'orientamento, più volte manifestato in Commissione, favorevole ad un incremento del quantitativo globale nazionale, verso il quale devono indirizzare i propri sforzi Parlamento e Governo. Invita infine a maggiore cautela per quel che riguarda le critiche all'operato dell'AIMA, in quanto le evidenti disfunzioni chiamano in causa le responsabilità gravanti su tutti gli attori del sistema e, nel valutare positivamente l'istituzione della Commissione d'indagine, si esprime a favore della conversione del provvedimento.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che il decreto-legge in esame è stato calendarizzato dall'Assemblea, a partire dalla seduta di martedì 25 marzo alle ore 16,30 (termine entro il quale la Commissione dovrà pertanto concludere i lavori), e che è stato già fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per l'Aula alle ore 18 di domani. Propone, pertanto, alla Commissione di fissare sin d'ora un parallelo termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione alle ore 18 di oggi, invitando i presentatori di eventuali ordini del giorno a trasmetterli sin d'ora alla Commissione.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA TRASMISSIONE DI UNA DOCUMENTAZIONE SUI VERSAMENTI DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE DI LATTE RELATIVO ALLA COMPENSAZIONE NAZIONALE EFFETTUATA DALL'AIMA CON RIFERIMENTO ALLA CAMPAGNA 1995-1996*

(A008 000, C09ª, 0001°)

Il PRESIDENTE informa la Commissione che il sottosegretario Borroni gli ha testè consegnato, in relazione ad alcune notizie apparse

sulla stampa circa l'esistenza di discrasie nei dati sui versamenti del prelievo supplementare di latte, relativo alla compensazione nazionale effettuata dall'AIMA con riferimento alla campagna 1995-1996, un nuovo elaborato richiesto dal rappresentante del Governo all'AIMA, precisando che tale documentazione è a disposizione della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**INDUSTRIA (10ª)**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

**66ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(377) PAPPALARDO ed altri.** – *Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo*

**(391) MICELE ed altri.** – *Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche*

**(435) WILDE e CECCATO.** – *Disciplina per il rilancio del turismo*

**(1112) COSTA ed altri.** – *Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica e norme sull'accesso a talune professioni del turismo*

**(1655) GAMBINI ed altri.** – *Riforma della legislazione nazionale del turismo*

**(1882) POLIDORO ed altri.** – *Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo*

**(1973) DE LUCA Athos.** *Carta dei diritti del turista*

**(2090) DEMASI ed altri.** – *Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CAPONI informa che è in corso di assegnazione alla Commissione il disegno di legge n. 2198 a firma dei senatori Turini ed altri, che verte sulle stesse materie di cui ai disegni di legge in titolo. Il relatore potrà quindi svolgere intanto congiuntamente la relazione su di essi, riservandosi di integrarla in una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il relatore GAMBINI si sofferma brevemente sull'oggetto delle iniziative legislative in titolo rinviando, per un più approfondito esame delle stesse, ad una relazione scritta che rimette all'attenzione della Commissione. In particolare, sottolinea come quattro dei disegni di legge presentati (i disegni di legge Micele ed altri, Costa ed altri, Gambini ed altri, Polidoro ed altri) siano volti ad una complessiva riforma della vigente legge quadro sul turismo, il disegno di legge Pappalardo ed altri, si occupi della riforma dell'ENIT, mentre gli altri prevedano, rispettivamente, la approvazione di una Carta dei diritti del turista (disegno di legge De Luca Athos), la istituzione di un fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo (disegno di legge Demasi ed altri), varie ed altre previsioni per il rilancio del settore turistico (disegno di legge Wilde ed altri).

Questo complesso di iniziative mira, con diversità di accenti e prospettive, ad una riforma della normativa nazionale vigente, costituita essenzialmente dalla legge n. 217 del 1983, nonché dalla legge n. 203 del 1995, di conversione di decreto-legge (ultimo di una serie di decreti resisi necessari a seguito del *referendum* abrogativo del Ministero del turismo e dello spettacolo), che, in particolare, ha provveduto alla istituzione del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio. Si tratta di una normativa che mostra molti segni di logoramento e che richiede una urgente revisione. Per far fronte a queste esigenze, il relatore ritiene che la nuova normativa in materia dovrebbe stabilire un quadro di riferimento quanto più possibile preciso e omogeneo, che disciplini con chiarezza la materia, anche attraverso il ricorso alla redazione di un testo unico della normativa sul turismo, reputando preferibile rinviare molte delle questioni specifiche e di settore, trattate nei disegni di legge in titolo, ad altre iniziative legislative all'esame del Parlamento, come ad esempio quelle concernenti la revisione della legislazione urbanistica, o costituente oggetto di deleghe conferite al Governo; è questo il caso della istituzione di una tassa di scopo finalizzata al finanziamento di iniziative nel settore turistico, prevista nel disegno di legge Polidoro ed altri, ed anche materia di una delle deleghe della cosiddetta «legge Bassanini», recentemente approvata dal Parlamento.

Venendo a considerare l'oggetto proprio della nuova legge quadro sul turismo, il relatore afferma che tre sono le questioni da affrontare. In primo luogo occorrerà definire quale debba essere il contenuto di questa iniziativa legislativa; al riguardo egli ritiene che sarebbe opportuno essenzialmente precisare le norme ed i principi generali della materia, definire le procedure e provvedere ad una riforma dell'ENIT. In secondo luogo bisognerà effettuare delle scelte precise circa il riparto delle competenze tra Stato centrale e Regioni nel rispetto del ruolo e delle competenze dei comuni. A suo avviso si deve andare nel senso di una piena valorizzazione del ruolo delle Regioni, seguendo i principi fissati dalla Costituzione, che affida alle Regioni la funzione legislativa in materia, e precisati ora dalla citata «legge Bassanini», che ha previsto un ampio trasferimento di funzioni amministrative ad esse. In particolare ritiene

che allo Stato dovrebbero essere riservati solo i rapporti con l'Unione europea, la funzione di raccolta dei dati, e la definizione degli *standard* a livello nazionale. Tutte le altre funzioni dovrebbero essere demandate alle Regioni ed in particolare le funzioni programmatiche e la definizione dell'organizzazione turistica regionale, oggi fissata in modo rigido e uniforme, a livello nazionale, dalla legge-quadro. Il terzo obiettivo che la nuova normativa dovrebbe proporsi è quello di una ampia delegificazione e deregolamentazione della materia, attraverso la fissazione di chiari principi generali ed il rinvio a fonti secondarie per tutto quanto concerne la disciplina degli aspetti settoriali.

Passando infine a considerare l'ordine dei lavori, propone che la discussione generale congiunta sui disegni di legge si sviluppi pervenendo ad una precisa definizione degli indirizzi della Commissione su questi tre aspetti fondamentali della nuova disciplina, procedendo poi alla costituzione di un comitato ristretto al quale affidare il compito di definire, dopo un'ampia istruttoria da svilupparsi anche attraverso il ricorso ad un ciclo di audizioni, un testo, rispetto al quale, con l'accordo di tutti i Gruppi parlamentari, valutare la possibilità della richiesta di un trasferimento delle iniziative legislative in sede deliberante.

Il presidente CAPONI dichiara di condividere l'impostazione del relatore per quanto riguarda *l'iter* dei disegni di legge in esame, e chiede al rappresentante del Governo di esprimersi sull'ipotesi da lui avanzata circa una eventuale richiesta di sede deliberante.

Il sottosegretario CARPI informa che se le forze politiche si orientassero per la richiesta di trasferimento di sede, il Governo sarebbe in linea di massima favorevole.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C10ª, 0018ª)

Il presidente CAPONI informa che la prossima settimana la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di nomina del Presidente dell'Ente Fiera di Verona, nonchè sullo schema di recepimento della direttiva comunitaria 91/674/CEE. A quest'ultimo riguardo sarà necessario assicurarsi la presenza del Governo, onde confrontarsi su una delicata questione concernente la scadenza del termine per l'esercizio della delega ad esso conferita dalle due più recenti leggi comunitarie. Si riunirà inoltre il comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge sulla tutela dei consumatori.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

**100<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DI GOVERNO***Schema di decreto legislativo in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). (n. 77)**

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, commi 22 e 23, lettera *a*) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Esame e rinvio)  
(R139 b00, C11<sup>a</sup>, 0010<sup>o</sup>)

Introduce l'esame il relatore ZANOLETTI, il quale ripercorre preliminarmente le vicende normative del Fondo pensioni per gli sportivi professionisti ricordando che il regime vigente deriva dalla legge n. 366 del 1973 che ha esteso alla suddetta categoria l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'ENPALS. Lo schema di decreto legislativo all'esame dà attuazione alla delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera *a*) della legge n. 335 del 1995, delega, come è noto, già esercitata in un precedente schema di decreto legislativo per quel che concerne i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS e che si ispira, in generale, ai principi dell'armonizzazione dei regimi pensionistici speciali alla assicurazione generale obbligatoria, ferma restando la necessità di salvaguardare le peculiarità dei fondi previdenziali di categorie professionali con specifiche caratteristiche. Il relatore passa quindi ad esaminare dettagliatamente il contenuto del provvedimento in titolo: l'articolo 1, riguardante i contributi, prevede un incremento dell'aliquota contributiva previdenziale, con il graduale allineamento, per quanto riguarda i

lavoratori, all'aliquota vigente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps. Una particolare attenzione merita la disciplina del massimale di retribuzione pensionabile di cui al comma 3, differenziata a seconda che l'iscrizione dei lavoratori al Fondo sia precedente o successiva alla data del 31 dicembre 1995. L'articolo 2 disciplina il sistema di calcolo del trattamento pensionistico da erogare agli iscritti al Fondo, differenziandolo in relazione al possesso o meno, da parte degli interessati, del requisito dei 18 anni contributivi alla data del 31 dicembre 1995, analogamente a quanto stabilito in via generale dalla legge di riforma previdenziale. Illustrando il contenuto di tale articolo, il relatore si sofferma in particolare sul comma 6, con il quale si differenzia l'applicazione del meccanismo di indicizzazione della retribuzione giornaliera pensionabile in relazione al periodo di maturazione; sul comma 7, che individua un tetto al di sopra del quale non vengono prese in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, operando un rinvio al tetto annuo retributivo pensionabile previsto per l'assicurazione generale obbligatoria dalla legge n. 335 del 1995 e sul comma 8, che, operando in direzione dell'allineamento al regime generale, introduce la facoltà di opzione per il calcolo della pensione secondo il nuovo calcolo contributivo previsto dall'articolo 1, comma 23 della legge di riforma pensionistica. Per quanto riguarda l'articolo 3, concernente le modalità di calcolo e i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, il relatore illustra il meccanismo di elevazione graduale del limite di età pensionabile, in ragione di un anno anagrafico ogni 24 mesi e si sofferma sulle disposizioni del comma 2, che riconfermano il requisito attualmente vigente di 20 anni di contribuzione per il lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo; del comma 3, che dispone l'applicazione di aliquote di rendimento differenziate per il calcolo dei trattamenti pensionistici con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e sul comma 8 che, in relazione alla specifica attività svolta, consente ai soggetti privi di anzianità contributiva di aggiungere alla propria età anagrafica un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nella qualifica di sportivo professionista. Tale disposizione, peraltro, è stata criticata da alcune associazioni di categoria, propense a un meccanismo più favorevole, con l'accredito di un anno ogni tre di lavoro. Avviandosi alla conclusione della sua esposizione, il relatore dà brevemente conto dell'articolo 4 che ridefinisce la disciplina della prosecuzione volontaria vigente nell'ambito dell'Enpals, procedendo all'abrogazione della tabella F allegata all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, ormai palesemente superata, e disponendo una nuova regolamentazione della prosecuzione volontaria con l'estensione agli iscritti al Fondo della disciplina vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.AI.) (n. 28)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1978, n. 14: favorevole)  
(L014 078, C11ª, 0001ª)

Il relatore DUVA riferisce sulla proposta di nomina del dottor Maurizio BUFALINI a Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) e, dopo aver dato conto del *curriculum* del candidato, si sofferma brevemente sulle recenti vicende dell'Inpdai, sottolineando come la complessità di queste ultime avrebbe reso consigliabile un approfondimento su indirizzi e finalità della futura gestione, eventualmente anche attraverso un'audizione del candidato, oggi non prevista dalla normativa vigente, ma la cui introduzione appare auspicabile per dare un più solido fondamento al parere che le Commissioni parlamentari sono chiamate a esprimere. Conclude la sua esposizione proponendo la espressione di un parere favorevole.

Il senatore Roberto NAPOLI si associa alle osservazioni del senatore Duva segnalando l'opportunità di una revisione della normativa vigente che trasferisca alcune competenze consultive dalle Commissioni permanenti alla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Il Presidente richiama l'attenzione sull'ambito della discussione odierna, circoscritto all'espressione del parere sulla nomina del Presidente dell'Inpdai, suggerendo di rinviare ad altra sede gli approfondimenti in ordine alla congruità della normativa che regola l'espressione di tali pareri.

Non essendovi iscritti a parlare si passa alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole sulla nomina del dottor Maurizio Bufalini è approvata, risultando 8 voti favorevoli, 1 astenuto e 3 schede bianche.

Partecipano alla votazione i senatori BATTAFARANO, BONATESTA, DUVA, Roberto NAPOLI (in sostituzione del senatore FAUSTI), GRUOSSO, MANZI, MONTAGNINO, MULAS, PELELLA, PILONI, SMURAGLIA e TAPPARO.

**Schema di decreto legislativo in materia di previdenza agricola (n. 65)**

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, C11ª, 0009ª)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BONATESTA osserva che, nonostante le affermazioni del relatore e di altri senatori intervenuti, lo schema di decreto legislativo in titolo appare inidoneo a risolvere i gravi problemi che affliggono il sistema previdenziale del settore agricolo, poichè esso si limita a disporre, sull'onda dell'emergenza finanziaria, aumenti consistenti della pressione contributiva gravante sulle imprese, senza che ciò si ripercuota minimamente sul versante delle prestazioni. Queste ultime, in realtà, costituiscono il problema prioritario della previdenza agricola, a causa della loro natura prevalentemente assistenziale, tale da determinare abnormi rigonfiamenti della spesa a beneficio di soggetti il cui diritto appare quantomeno discutibile. In tale situazione, il Governo si guarda bene dall'incidere sul macchinoso sistema di accertamento dei lavoratori impiegati, sui requisiti, irrisori, di accesso alle prestazioni, rinunciando così alla possibilità di riformare efficacemente il sistema previdenziale agricolo, disattendendo anche ai principi e criteri direttivi indicati nella delega contenuta nella riforma pensionistica. Entrando nel merito di singoli aspetti del provvedimento, il senatore Bonatesta osserva che non si può non condividere l'opportunità di riordinare e razionalizzare l'attuale sistema di classificazione delle zone economicamente svantaggiate e, in proposito, dopo aver rilevato che tale esigenza deriva dall'accumularsi di provvedimenti legislativi e amministrativi confusi e inadeguati, osserva che i criteri di individuazione delle aree dell'obiettivo 5b dovrebbero essere integrati da elementi idonei a meglio individuare situazioni di difficoltà e arretratezza sotto l'aspetto prettamente agricolo. All'articolo 3, appare inaccettabile la formulazione dei commi 1 e 2, che prevedono il graduale innalzamento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro agricolo fino all'allineamento con quella in vigore nel settore industriale, con conseguenze prevedibilmente assai negative sulle possibilità occupazionali del settore primario. Allo stesso modo, appare inaccettabile la subordinazione del riconoscimento della fiscalizzazione disposta dal comma 4 dell'articolo 3 alla stipula di convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 56 del 1987. Appare altresì contestabile il riferimento al salario medio convenzionale quale base di calcolo per i contributi previdenziali e assistenziali spettanti agli operai agricoli a tempo determinato, con conseguenze facilmente intuibili per quanto concerne l'aumento degli oneri a carico delle imprese. Inaccettabile infine è il discorso relativo ai lavoratori agricoli autonomi, per i quali la sua parte politica ritiene prioritaria la completa applicazione dell'articolo 37, comma 6, della legge n. 88 del 1989 nella parte in cui si prevede che le pensioni liquidate a coltivatori diretti, coloni e mezzadri prima del 1989 siano poste a carico della gestione degli interventi assistenziali.

Nell'esprimere un parere contrario allo schema di decreto legislativo in titolo, il senatore Bonatesta invita il relatore ad includere, nel parere, una osservazione sulla opportunità di introdurre all'articolo 2 il principio dell'estensione dei benefici previsti per le zone agricole svantaggiate alle imprese agricole operanti nei territori dei comuni di cui alla legge n. 236 del 1993, condizionando a tale integrazione l'espressione di un parere favorevole. L'introduzione di tale norma, infatti, secondo il

senatore Bonatesta, non mancherebbe di produrre effetti positivi sul costo del lavoro e sui livelli occupazionali.

Il sottosegretario PIZZINATO consegna alla Presidenza della Commissione una documentazione integrativa, fornita dall'INPS e dalla quale è possibile verificare alcuni dati sullo stato della previdenza dei lavoratori agricoli dipendenti e autonomi, sulle prestazioni, e sulla evoluzione della situazione successivamente alla soppressione dello SCAU e alla riforma del collocamento. In particolare, le entrate per contributi previdenziali relativi a lavoratori agricoli dipendenti per il periodo dal 1988 al 1997 registrano un incremento che, però, non appare sufficiente a determinare in prospettiva il conseguimento dell'equilibrio delle gestioni, considerata la parallela crescita della spesa per le prestazioni a favore di lavoratori dipendenti e autonomi. Va rilevato a tale proposito che negli archivi Inps non vi sono dati disaggregati per quel che concerne la spesa per le prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda la situazione dei lavoratori agricoli, il raffronto tra l'andamento del monte salari nei primi tre trimestri del 1995 e del 1996 indica che la soppressione dello SCAU e la riforma del collocamento agricolo hanno determinato un aumento dell'occupazione regolarizzata con il passaggio da rapporti di lavoro a tempo determinato a contratti a tempo indeterminato. Anche il giudizio sul carattere prevalentemente assistenziale delle prestazioni, pur condivisibile, deve essere ulteriormente articolato, dato che a fronte di un aumento delle pensioni di anzianità e di vecchiaia si registra una tendenziale diminuzione degli importi erogati per le pensioni di invalidità e un incremento dei trattamenti a favore dei superstiti, conseguente, quest'ultimo, anche a recenti modifiche legislative. Va comunque rilevato che il numero dei suddetti trattamenti non ha subito rilevanti variazioni negli ultimi anni, mentre è significativamente aumentata l'entità dei trattamenti medesimi.

Per quanto riguarda il problema delle aree svantaggiate, occorre rilevare che il numero delle ditte contribuenti operanti in detti territori, secondo i dati Inps, è pari al 57 per cento del totale e, anche sotto questo profilo, sembra difficile sostenere che il sistema della contribuzione previdenziale sia sfavorevole agli agricoltori. Sono stati mossi rilievi critici oltre che sulla parzialità della delega - che peraltro non tengono conto di altri provvedimenti in materia di previdenza agricola attualmente all'esame delle Camere - anche sulla retribuzione presa a base per la determinazione dei versamenti contributivi. A tale proposito va ricordato che con la legge di riforma pensionistica è stato adottato il criterio di calcolo contributivo e sembra quindi opportuno, per i lavoratori a tempo determinato, prendere come base valori idonei ad evitare eccessivi ridimensionamenti dei trattamenti. In conclusione, il Sottosegretario, rifacendosi anche al parere espresso questa mattina alla Camera sullo schema di decreto in titolo, auspica che quanto prima le Commissioni permanenti agricoltura e lavoro dei due rami del Parlamento possano procedere all'audizione dei Ministri competenti, per acquisire tutti gli elementi idonei ad approfondire complessivamente non solo il problema della

previdenza agricola, ma, più in generale, quello dell'intervento statale nel settore.

Dopo che il senatore MULAS ha rilevato che l'intervento del senatore Bonatesta è stato svolto sulla base di dati forniti dalle associazioni di categoria e molto diversi da quelli ai quali ha fatto riferimento il rappresentante del Governo nel suo intervento, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame, invitando il relatore, stante l'imminente scadenza del termine assegnato per l'espressione del parere, a predisporre uno schema di parere che potrà essere illustrato nella seduta da convocare per martedì 25 marzo.

*IN SEDE REFERENTE*

**(641) DANIELE GALDI: Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali**

**(1059) BORNACIN: Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 18 marzo 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo aveva preannunciato la presentazione di emendamenti sulla copertura finanziaria del disegno di legge n. 641, assunto come testo base.

Il sottosegretario PIZZINATO illustra gli emendamenti 1.1 e 4.1, con i quali il Governo dà seguito agli impegni già assunti in precedenza. In particolare, il primo emendamento fissa al 1° gennaio 1998 la decorrenza della soppressione del Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali, mentre il secondo formula una nuova disposizione di copertura finanziaria, coerente con la modifica che si propone di apportare all'articolo 1.

Dopo che il relatore GRUOSSO ha preso atto delle proposte di modifica illustrate dal rappresentante del Governo, il seguito dell'esame è rinviato.

**(Doc. XXII, n. 17) MAGLIOCCHETTI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia**

(R162 000, C11<sup>a</sup>, 0002°)

**(Doc. XXII, n. 18) MULAS ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia**

(R162 000, C11<sup>a</sup>, 0001°)

*(Doc. XXII, n. 29) MANFROI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
(R162 000, C11ª, 0003ª)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 18 marzo 1997.

Il PRESIDENTE invita il senatore Mulas a pronunciarsi sulle proposte formulate dal relatore Gruosso nella precedente seduta, relative alla eventualità di attivare strumenti conoscitivi diversi dall'inchiesta parlamentare, per affrontare i temi oggetto delle proposte all'esame.

Il senatore MULAS ribadisce che la sua parte politica è convinta della necessità di approfondire il problema delle pensioni liquidate a cittadini della ex-Jugoslavia dall'Inps attraverso l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta. Tuttavia, considerata la necessità di procedere rapidamente su tale questione e preso atto dell'orientamento della maggioranza della Commissione, egli si dichiara disponibile ad accettare l'ipotesi di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere una indagine conoscitiva sulla materia.

Il PRESIDENTE, preso atto delle dichiarazioni del senatore Mulas, rinvia il seguito dell'esame congiunto al fine di consentire anche al senatore Manfroi, primo firmatario di una delle tre proposte all'esame, oggi assente, di esprimersi sulla proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 641****Art. 1.**

*A comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1998».*

**1.1**

IL GOVERNO

**Art. 4.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 40 miliardi per l'anno 1998, in lire 40 miliardi per l'anno 1999 e in lire 39 miliardi per l'anno 2000 si provvede:

*a)* quanto a lire 13 miliardi annui, mediante il trasferimento a favore dell'INPS dell'erogazione già disposta a favore del soppresso Fondo spedizionieri doganali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

*b)* quanto al residuo onere mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 608 del 1996».

**4.1**

IL GOVERNO

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

**74<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C12<sup>a</sup>, 0029<sup>o</sup>)

Il presidente CARELLA propone di concludere l'indagine conoscitiva sulla chiusura delle strutture manicomiali residue con tre ultime audizioni da svolgersi nelle prossime due settimane; la prima, con le associazioni dei parenti dei malati, potrebbe svolgersi il prossimo mercoledì, 26 marzo; la seconda, con le associazioni professionali degli psichiatri, potrebbe aver luogo il 2 aprile; la terza, con i rappresentanti degli ex ospedali psichiatrici privati e delle organizzazioni sindacali, potrebbe essere effettuata il 3 aprile.

La Commissione conviene.

Il senatore DI ORIO interviene per rimarcare la continua e prolungata assenza del ministro Bindi dai lavori della Commissione, senza volere con ciò mettere in discussione il prezioso contributo dei sottosegretari Bettoni Brandani e Viserta, i quali costantemente hanno seguito l'elaborazione dei disegni di legge finora esaminati. Tuttavia, la presenza del Ministro come interlocutore della Commissione è resa tanto più necessaria dal fatto che recentemente sono state intraprese dal Governo delle iniziative di notevole rilievo per tutti gli operatori sanitari; basti citare il decreto sulle incompatibilità e il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione unica per il farmaco. Sarebbe stato opportuno rendere partecipe la Commissione degli indirizzi del Ministro al riguardo, in modo tale da effettuare un confronto proficuo con la maggioranza e con la stessa opposizione. Chiede quindi al Presidente di atti-

varsi affinché possa essere data risposta all'esigenza qui prospettata, assicurando quindi in futuro una maggiore presenza del Ministro ai lavori della Commissione.

Il senatore BRUNI concorda con i rilievi del senatore Di Orio e ribadisce a sua volta che la presenza del Ministro ai lavori della Commissione è necessaria non solo per far sì che gli orientamenti dei parlamentari e del Governo possano trovare un terreno di confronto diretto, ma anche per garantire che le posizioni espresse da ciascuno possano rimanere agli atti parlamentari.

Il senatore TOMASSINI, nel ringraziare il senatore Di Orio per aver sollevato la questione, si associa alla necessità di assicurare la presenza del Ministro in Commissione, sottolineando che tale esigenza è sentita dalla maggioranza ma ancora di più dall'opposizione. Egli ricorda che l'ultimo incontro che la Commissione ha avuto con il ministro Bindi risale allo scorso ottobre 1996 in occasione dell'audizione sullo stato di attuazione della legge per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, con riferimento alla materia dei finanziamenti alle attività di ricerca. Peraltro, pur avendo il Ministro assicurato che avrebbe trasmesso i dati richiesti in tempi brevi, ad oggi essi non sono ancora pervenuti. Il confronto con il Ministro sarebbe stato inoltre importante in relazione alle recenti iniziative del Governo in materia di terapia elettroconvulsivante, di sperimentazione genetica – una decisione quest'ultima di dubbia legittimità – di incompatibilità dei medici, così come sarebbe stato più che mai opportuno che il Ministro della sanità si fosse confrontato con il Parlamento prima di rendere note alla Conferenza sulle tossicodipendenze che si è svolta la scorsa settimana a Napoli, taluni suoi indirizzi che, a quanto sembra, non sono stati neanche discussi in Consiglio dei ministri.

Il senatore MONTELEONE si associa ai rilievi emersi, facendo tuttavia presente che per le materie finora trattate dalla Commissione il rapporto con i due sottosegretari alla sanità è stato certamente più produttivo rispetto a quello che il ministro Bindi ha offerto in sede di esame dei documenti finanziari. Tuttavia, la presenza del Ministro ai lavori della Commissione è necessaria non tanto per l'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, ma soprattutto per avere un immediato interlocutore in ordine a questioni estemporanee ed urgenti. In particolare, egli attende da tempo di sapere se sia conforme al vero che sono stati ammessi a frequentare le scuole italiane bambini profughi albanesi non sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie, peraltro in base ad un decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione in materia di requisiti per l'ammissione alle scuole pubbliche.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI fa presente che certamente la richiesta da più parti emersa in Commissione circa la presenza del Ministro ai lavori della medesima è più che legittima e sicuramente il

Ministro non si esimerà dal soddisfarla. Per quanto riguarda poi i problemi di carattere sanitario legati alla vicenda dei profughi albanesi, fa presente che il ministro Bindi si è recato in Puglia e terrà oggi pomeriggio un incontro con gli assessori competenti sulle iniziative da intraprendere. Senza poi entrare nel merito della questione sulla validità o meno della profilassi della vaccinazione obbligatoria, ella dichiara di essere al corrente del fatto che il Ministro della pubblica istruzione ha a suo tempo emanato delle disposizioni concernenti i requisiti per l'ammissione alle scuole pubbliche, ma tale evenienza non è legata in alcun modo alla questione contingente dell'esodo degli albanesi.

Il presidente CARELLA concorda con il merito delle osservazioni fin qui emerse sulla necessità della presenza del Ministro della sanità ai lavori della Commissione, in modo da attivare un proficuo confronto fra le posizioni del Parlamento e del Governo sulla politica sanitaria. Egli non concorda però sul metodo, in quanto ritiene che qualora la Commissione desideri sia assicurata la presenza del Ministro ai propri lavori, occorre che vi sia una specifica richiesta indirizzata alla presidenza di attivarsi in tal senso, così come è avvenuto quando si è svolta l'audizione sullo stato di attuazione della legge per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS. D'altra parte la presenza del Governo è stata certamente assicurata nel corso dei lavori della Commissione, grazie agli interventi fattivi dei due sottosegretari alla sanità, il cui impegno costante e proficuo è indubbio.

Il senatore DI ORIO interviene per una breve replica riconoscendo assolutamente corretta dal punto di vista regolamentare la posizione testè espressa dal Presidente. Tuttavia non può non ribadire che la costante assenza del Ministro ha impedito alla Commissione di apportare il proprio contributo alla elaborazione di talune iniziative di recente assunte dal Governo in materia sanitaria.

I senatori TOMASSINI, MONTELEONE e BRUNI intervengono brevemente per ribadire i rilievi precedentemente espressi sulla questione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(251) DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche**

**(431) CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche**

**(744) LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche**

**(1648) DI ORIO ed altri. - Istituzione della dirigenza infermieristica**

**(1619) SERVELLO ed altri. - Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche**

**(2019) TOMASSINI ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio 1997.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale.

La relatrice DANIELE GALDI, intervenendo in sede di replica, osserva come dalla discussione risulti la generale convinzione che, ai fini di un reale adeguamento dell'assistenza sanitaria italiana ai livelli europei, occorra un complessivo salto di qualità nella preparazione e nelle funzioni di tutti gli operatori del sistema sanitario.

È emersa peraltro una differenza di vedute in ordine agli strumenti normativi con i quali procedere a tale riordino.

In particolare, una parte della Commissione ha ritenuto opportuna l'elaborazione di una disciplina complessiva di tutte le professioni sanitarie diverse da quella medica; a tale opinione si contrappone quella, maggioritaria, secondo la quale sarebbe preferibile elaborare due diversi disegni di legge, l'uno concernente le professioni infermieristiche, e l'altro le professioni tecniche.

Ella condivide tale impostazione, in considerazione della particolarità dell'atto infermieristico che si configura come elemento essenziale dell'attività sanitaria, complementare a quello medico, ciò che differenzia pertanto la professione infermieristica da altre professionalità non mediche il cui peculiare contenuto è quello dello svolgimento di determinate prestazioni tecniche per specifiche esigenze di ordine diagnostico o terapeutico.

Va inoltre considerato che, anche dal punto di vista dell'organizzazione dei percorsi formativi le professioni infermieristiche si trovano in una situazione particolare che richiede un più urgente intervento normativo.

La relatrice Daniele Galdi propone poi la costituzione di un comitato ristretto che elabori un testo unificato dei vari disegni di legge e svolga a tal fine un'ampia attività conoscitiva.

Concorda il sottosegretario BETTONI BRANDANI che sottolinea come, anche a giudizio del Governo, la valorizzazione delle risorse umane rappresenti un momento essenziale per realizzare una profonda riqualificazione del sistema sanitario italiano.

La Commissione accoglie quindi, all'unanimità, la proposta di costituire un comitato ristretto, coordinato dalla relatrice Daniele Galdi, incaricato di elaborare un testo unificato.

Il presidente CARELLA invita quindi i rappresentanti dei Gruppi a comunicare alla presidenza i nomi dei senatori delegati a partecipare al comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(275) MARTELLI. – Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo 1997.

Il presidente ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale.

Il relatore CAMERINI, intervenendo in sede di replica, osserva che dal dibattito è emersa una generale consapevolezza della necessità di individuare strumenti idonei per far fronte alle esigenze di continuo aggiornamento professionale che, in particolare in considerazione dei rapidissimi progressi nella scienza medica, si impongono per tutti gli operatori sanitari.

È peraltro apparso evidente che molti punti del disegno di legge in esame, come riconosciuto dallo stesso presentatore, senatore Martelli, richiedono un profondo ripensamento.

Mentre infatti numerosi oratori intervenuti hanno ritenuto consigliabile che si eviti di elaborare una normativa troppo dettagliata, si è verificata l'opportunità di decentrare maggiormente le responsabilità in materia di aggiornamento e stabilire il principio dell'obbligatorietà dell'aggiornamento stesso.

In considerazione quindi della complessità delle questioni sollevate e anche dell'opportunità di una verifica e di un confronto con le esperienze maturate nel mondo medico e con quelle realizzate nei paesi stranieri, egli propone la costituzione di un comitato ristretto incaricato di elaborare un testo definitivo da sottoporre alla Commissione.

Concorda il sottosegretario BETTONI BRANDANI che fa presente come l'esperienza quotidiana di tutti i livelli di professionalità esistenti all'interno del Servizio sanitario nazionale, dimostri l'urgenza di individuare strumenti più efficaci di promozione dell'aggiornamento continuo.

La Commissione concorda con la proposta di istituire un comitato ristretto, coordinato dal relatore Camerini, incaricato di elaborare un testo definitivo.

Il presidente CARELLA invita quindi i rappresentanti dei Gruppi a comunicare alla presidenza i nomi dei senatori delegati a partecipare al comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

**87ª Seduta***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno, con delega per il Dipartimento della protezione civile, Barberi e per i lavori pubblici Mattioli.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano: proposta di documento conclusivo**

(Seguito e conclusione dell'esame)

(R048 000, C13ª, 0002º)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

Il relatore CARCARINO dà conto di alcune correzioni inserite nella nuova proposta di documento conclusivo illustrata nella precedente seduta. Tali correzioni conseguono da una parte ad alcune dichiarazioni rese dal sottosegretario Barberi, dall'altra all'acquisizione di ulteriori informazioni, ed infine alla decisione dei due relatori di formulare in modo più articolato gli indirizzi politici contenuti nell'ultima parte del documento.

Si apre il dibattito.

Il senatore RIZZI esprime preoccupazione per quanto riportato nella proposta di documento con riferimento all'area di Capodichino, in cui sono presenti elevati fattori di rischio che potrebbero riguardare anche la pista dell'aeroporto. In merito poi all'auspicio che gli investimenti necessari per Napoli tengano conto anche dei problemi occupazionali ivi presenti, dichiara di non condividere le espressioni formulate dai relatori, in quanto suscettibili di essere interpretate

nel senso di voler effettuare interventi non mirati, ripetendo esperienze negative del passato.

Il senatore SPECCHIA, congratulandosi con i relatori che hanno collaborato proficuamente svolgendo un lavoro serio ed approfondito, dichiara di condividere l'analisi effettuata quanto alle problematiche che sono all'origine del dissesto idrogeologico del territorio napoletano. Nel dichiarare altresì di condividere i suggerimenti formulati e soprattutto in merito alla necessità di modifiche legislative, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, pur rilevando con riferimento alla parte finale del documento che sarebbe opportuno non anticipare giudizi positivi su provvedimenti governativi di semplificazione e snellimento che per il momento sono stati solo annunciati. Esprime quindi l'avviso che non sussista il rischio paventato dal senatore Rizzi di una interpretazione equivoca della parte relativa ai problemi occupazionali, pur ritenendo che sia inopportuno esprimersi sulle iniziative concrete, che vanno lasciate alla libera determinazione dell'amministrazione comunale. Fa infine presente che il senatore Pontone, al momento assente per impegni concomitanti, lo ha incaricato di esternare, in dissenso dal Gruppo di Alleanza Nazionale, il suo giudizio di contrarietà sulla proposta di documento conclusivo.

Il presidente GIOVANELLI prende atto di tale giudizio, cogliendo l'occasione per ringraziare il senatore Pontone per la fattiva collaborazione all'indagine.

Il senatore VELTRI esprime l'avviso che l'indagine conoscitiva sul sottosuolo di Napoli, pur essendo stata compiuta intensamente ed in tempi senz'altro brevi in relazione al peso e alla complessità degli argomenti trattati, stia concludendosi con l'individuazione di risposte tempestive, complete ed equilibrate, evitando tuttavia il rischio di intersecare l'attività parlamentare con altri ambiti decisionali. Dichiara quindi piena soddisfazione per il lavoro svolto dai relatori che nella proposta di documento conclusivo indicano in maniera chiara le cause ma formulano anche proposte, da lui condivise soprattutto con riferimento alla legge sulla difesa del suolo e alla necessità di una legge-quadro sul territorio. In merito alle osservazioni del senatore Specchia, fa presente che il giudizio da lui richiamato si riferisce specificamente ai provvedimenti «Bassanini» mentre, con riguardo all'intervento del senatore Rizzi, egli ritiene che il Parlamento dia prova di senso di responsabilità nel cogliere compiutamente la realtà occupazionale di Napoli e di altre aree del Paese e nel suggerire quindi di finalizzare gli investimenti che andranno a realizzarsi anche alla creazione di posti di lavoro, senza ripetere esperienze di tipo assistenziale. Auspica in conclusione l'approvazione della proposta di documento conclusivo con la più ampia convergenza possibile, in quanto esso potrebbe rappresentare, tra l'altro, la base per la formulazione di una mozione da presentare all'Assemblea.

Il senatore LAURO invita a trascendere l'indubbia valenza tecnica del documento proposto, per introdurre anche considerazioni politiche

sull'opportunità di sviluppare una concertazione tra le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali competenti: la vicenda delle delibere regionali revocate, in materia fognaria, è sul punto esemplificativa, per cui si attende una presa di posizione dal Governo anche alla luce dell'interrogazione 4-04659 presentata dal gruppo di Forza Italia.

I recenti nuovi problemi geostatici verificatisi in città rendono evidente la carenza di misure idonee ad affrontare le emergenze: il comune non può non esserne tenuto responsabile, visto che ad esso compete la responsabilità politica di coordinare i sottoservizi; del resto, il coinvolgimento dell'ARIN nel servizio fognario attende di essere attuato da tempo, così come bisognerebbe sancire il principio di responsabilità per danni al più ampio livello. Invita a superare l'attuale situazione di illeggibilità del *software* della mappa del sottosuolo napoletano, nonché a dotare le reti idriche di sistemi di monitoraggio ispirati al criterio del frazionamento e della distrettualizzazione che si rinviene nelle principali città europee.

Il senatore RESCAGLIO preannuncia il giudizio positivo del Gruppo del Partito Popolare sulla proposta dei relatori, di cui apprezza tra l'altro l'intento di coinvolgere i privati: la questione è affrontata con indubbia efficacia ed incisività, per una città che appartiene al patrimonio storico e culturale del Paese.

Il senatore PONTONE – successivamente intervenuto – giudica atipica e vulnerabile la rete fognaria napoletana, per la sua obsolescenza e per lo sviluppo caotico dei sottoservizi: la grande competenza dei tecnici impiegati nelle frequenti riparazioni non supplisce alla gravità della fuga dalle responsabilità che caratterizza tutti i livelli amministrativi. A tale situazione si dovrebbe porre rimedio istituendo una sede di concertazione settimanale tra tutti gli enti locali coinvolti e le società di sottoservizi, nonché creando un meccanismo consortile di assicurazione; occorrerebbe la stesura computerizzata dei percorsi sotterranei, con una speciale squadra di controllo dei sottoservizi stradali; peraltro, l'ARIN dovrebbe avere ingresso nella gestione del sistema fognario, mentre l'accordo di programma per il disinquinamento del Golfo dovrebbe estendersi a nuove opere di manutenzione fognaria; infine, si rende necessaria la costituzione di un'unità di crisi per il collettore cumano, garantendo altresì il controllo del territorio e gare pubbliche per la manutenzione.

La valutazione negativa che il documento proposto dai relatori incontra, nel giudizio dell'oratore, si fonda sulla confusione delle sue premesse, sulla distribuzione salomonica delle responsabilità, sulla contraddizione tra richieste conoscitive ed esistenza di studi molteplici: la mancanza di una scelta politica delle priorità di intervento è all'origine dell'inefficacia degli studi sin qui condotti, mentre l'appuntare l'attenzione sulle perdite della rete fognaria è contraddittorio con il successivo rinvio alla più generale tematica idrogeologica e dell'abusivismo. Tutto ciò merita l'espressione di un voto contrario alla proposta di documento avanzata dai relatori.

Replica agli intervenuti il relatore MAGGI, ringraziando per il consenso riscosso dalla proposta di documento, nella quale si sono accolti i suggerimenti dei senatori eletti nella città di Napoli e più in generale ci si è posti con umiltà nella condizione di recepire i contributi conoscitivi provenienti da tutte le realtà locali. Non si comprende perciò lo spirito di fazione con cui, da taluno, si è contestato l'atteggiamento *bi-partisan* con cui i relatori hanno cercato di assolvere il loro compito. Controverte il senatore PONTONE.

Il relatore CARCARINO dichiara la sua disponibilità ad accogliere i suggerimenti di modifica provenienti dal senatore Lauro (circa il sistema fognario ed il suo frazionamento), dal senatore Specchia (circa il riferimento ai disegni di legge presentati dal ministro Bassanini) e dal senatore Rizzi (in merito alla ricaduta occupazionale).

Anche il presidente GIOVANELLI – dopo aver riconosciuto al senatore Pontone l'iniziativa cronologicamente prioritaria dell'indagine conoscitiva, che avrebbe meritato una maggiore gratificazione dell'egregio lavoro svolto dai relatori – suggerisce limitate modifiche alla proposta di documento conclusivo, concernenti la distrettualizzazione delle rete fognaria e l'esigenza di non menzionare disegni di legge governativi in una forma che implichi un giudizio politico preventivo a loro favore anche da parte dell'opposizione.

Il relatore CARCARINO dichiara di accogliere le proposte di modifica avanzate dal Presidente.

Sulla ricaduta occupazionale delle misure proposte per Napoli dalla proposta di documento conclusivo, si apre un breve dibattito tra il presidente GIOVANELLI, il senatore SPECCHIA, il senatore RIZZI, il sottosegretario MATTIOLI ed il relatore CARCARINO. Al termine il relatore MAGGI propone una formulazione che sostituisce l'intero paragrafo della proposta di documento conclusivo sulla questione occupazionale e che incontra il consenso di tutti gli intervenuti.

La Commissione conviene infine a maggioranza, con il voto contrario del senatore Pontone, sulla proposta di documento conclusivo, nel testo risultante dalle modifiche accolte negli ultimi interventi dei relatori.

Il presidente GIOVANELLI dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

25ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al secondo semestre 1996*

(Rinvio del seguito dell'esame)  
(R142 003, C23ª, 0003ª)

Riprende l'esame rinviato lo scorso 12 marzo.

Il PRESIDENTE relatore comunica alla Giunta che, nonostante la seduta sia stata spostata in data odierna per consentire al rappresentante del Governo di intervenire, il ministro Bogi si è scusato per non poter prendervi parte confermando tuttavia la propria partecipazione alla seduta che si terrà il prossimo 26 marzo. Al riguardo il Presidente relatore informa la Giunta di aver scritto al ministro Bogi, dandogli atto della sua personale disponibilità, per ribadire come l'accaduto confermi il disagio che deriva al raccordo tra Giunta e Governo dalla mancata designazione di un Ministro specificamente competente per le politiche comunitarie.

Considerando pertanto l'assenza del Ministro ed il fatto che non sono ancora pervenuti taluni pareri delle Commissioni consultate, necessari per valutare i profili inerenti la fase preparatoria del diritto comunitario nel semestre di presidenza olandese, il Presidente relatore propone di rinviare l'esame alla prossima seduta.

Conviene la Giunta.

*SUI LAVORI DELLA GIUNTA*  
(R048 000, C23<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente BEDIN ricorda che il Presidente del Senato, nella lettera di autorizzazione sull'indagine conoscitiva proposta dalla Giunta sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea, ha sottolineato l'esigenza di pervenire ad opportune intese con le altre Commissioni per evitare problemi di competenze. A tale proposito il Presidente rileva l'opportunità di avviare la suddetta indagine, anche alla luce dell'attività svolta da altre Commissioni, soffermandosi su quegli aspetti istituzionali del Trattato di Maastricht e della Conferenza intergovernativa, che sono i profili più specificamente attinenti alle competenze della Giunta, che non pongono problemi di sovrapposizione con l'attività svolta da altre Commissioni. Sulla base dell'autorizzazione del Presidente del Senato e dell'individuazione da parte della Giunta di ulteriori spunti di riflessione, sarà possibile avviare le audizioni dei Ministri competenti partendo dal programma già definito. L'indagine, conclude il Presidente, potrà offrire al Senato lo strumento per svolgere un monitoraggio sulle tematiche della Conferenza intergovernativa non ancora approfondite in altra sede.

Convieni la Giunta.

*IN SEDE CONSULTIVA*

(141) *PIATTI ed altri. Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA*

(850) *CUSIMANO ed altri. Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA*

(1287) *Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività*

(1449) *ANTOLINI e BIANCO. Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo*

(1477) *BUCCI ed altri. Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo*

(1480) *FUSILLO. Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA)*

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo il relatore BETTAMIO, il quale illustra brevemente la storia dell'AIMA, nata come organismo provvisorio nel 1982 per fare da tramite fra lo Stato e la Comunità europea e rimasto in funzione senza sostanziali modificazioni nonostante le complesse trasformazioni delle caratteristiche della politica agricola comunitaria e dell'industria agroalimentare. L'AIMA, in particolare, ha svolto degli interventi nel settore agricolo con fondi comunitari, quali il finanziamento di prestiti, e con fondi misti, nazionali e comunitari, per altri tipi di intervento, quali la commercializzazione dei

prodotti. Essa, prosegue l'oratore, ha mantenuto il carattere di struttura provvisoria arrivando ad amministrare risorse dell'ordine di circa diecimila miliardi di lire all'anno.

L'oratore rileva come i primi problemi si siano manifestati con il progressivo trasferimento di competenze in materia di politica agricola alla Comunità europea, processo che ha reso sempre più importante il ruolo degli organismi nazionali del settore. Le difficoltà sono state rese ancora più acute dalla revisione della politica agricola comune, che, spostando il centro dell'attenzione dal prodotto al sostegno del reddito dei produttori, ha reso necessario sviluppare un sistema di controlli per svolgere i quali l'AIMA si è dimostrata inadeguata. Essa è rimasta vincolata ad una serie di procedure eccessivamente burocratiche, nonostante sia divenuta uno degli interlocutori più importanti della Comunità europea nel settore. Rilevando come lo stesso problema delle quote del latte abbia offerto un esempio della crisi del suddetto istituto, il relatore è passato ad illustrare le principali caratteristiche dei disegni di legge in titolo.

Una caratteristica che accomuna tali provvedimenti è la previsione che l'AIMA divenga lo strumento di attuazione delle politiche agricole nazionali oltre che un organismo deputato ai pagamenti. Tutti i disegni di legge – prosegue il relatore – concordano sul fatto che l'AIMA debba divenire una persona giuridica di diritto privato, cui si applichino le disposizioni del Codice civile. Sottolineando come tutti i provvedimenti in esame prevedano di sviluppare le competenze delle Regioni in merito all'istruttoria sulle richieste di aiuti finanziari, il relatore rileva tuttavia come talune Regioni abbiano palesamente manifestato di essere impreparate ad esercitare la gran mole di nuove funzioni che sta venendo loro progressivamente attribuita. L'organismo che succederà all'AIMA, inoltre, dovrà essere sottoposto alla certificazione dei bilanci, ai sensi della normativa vigente.

Il relatore sottolinea invece come i disegni di legge si differenzino per la filosofia di fondo cui sono improntati circa la trasformazione dell'AIMA. Quattro disegni di legge, fra cui quello di iniziativa governativa, prevedono la soppressione dell'AIMA e la costituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA), il quale dovrebbe conservare una fisionomia essenzialmente pubblicistica. I disegni di legge nn. 1449 e 1477, al contrario, prevedono la costituzione di una società per azioni la cui maggioranza sarà destinata ai privati. Dalle due diverse concezioni derivano diverse articolazioni interne, anche in ordine all'amministrazione del nuovo ente. Il relatore conclude rilevando come la Commissione di merito non abbia ancora definito il testo base per la discussione, anche se la diversa filosofia che ispira i vari disegni di legge ne rende difficile il confronto e, in particolare, una valutazione comparativa dei profili di interesse comunitario.

Il senatore CORRAO esprime la propria perplessità nei confronti della politica agricola comunitaria che, privilegiando un sistema di aiuti a scapito del sostegno alla ricerca e alle infrastrutture, determina gravi distorsioni, anche con risvolti di carattere penale. L'oratore sottolinea, al

riguardo, che sarebbe opportuno responsabilizzare maggiormente le Regioni.

La senatrice DANIELE GALDI chiede al relatore di fornire chiarimenti sull'esistenza ed il funzionamento di organismi analoghi all'AIMA in altri Stati membri.

Il senatore VERTONE chiede chiarimenti sul funzionamento e sull'evoluzione della politica agricola comune.

Il senatore TAPPARO chiede al relatore se siano disponibili dei dati specifici in merito alla struttura e al personale dell'AIMA. L'oratore, con riferimento all'intervento del senatore Corrao, rileva come la politica agricola comunitaria sia stata sempre improntata a due ordini di interventi concernenti, rispettivamente, il sostegno e lo sviluppo. I piccoli produttori, in particolare, non potendo aspirare ad essere competitivi con determinati produttori esterni all'Unione, quali l'Argentina, sono relativamente poco interessati alle politiche di sviluppo. L'oratore sottolinea, pertanto, come il settore agricolo sia caratterizzato da diverse problematiche a seconda del prodotto preso in esame e chiede infine al relatore di fornire dei chiarimenti sulla ripartizione delle risorse comunitarie tra interventi di sostegno e interventi di sviluppo.

Il senatore MAGNALBÒ sottolinea come il fattore di debolezza dell'agricoltura italiana sia costituito dalle dimensioni, generalmente limitate, delle aziende agricole, cui si aggiunge il problema che i tagli di bilancio colpiscono proprio gli aspetti più qualificati, quali la ricerca, rispetto a quelli di carattere più marcatamente assistenziale.

Il Presidente BEDIN si associa alla richiesta della senatrice Daniele Galdi domandando, in particolare, se l'Unione europea abbia espresso degli indirizzi in merito ad enti quali l'AIMA, al comportamento adottato dagli altri Stati membri ed al ruolo che in tali Stati viene svolto dalle regioni. L'oratore chiede inoltre chiarimenti in ordine al ruolo che verrebbe riservato ai privati nei disegni di legge che prevedono la privatizzazione dell'ente.

Il relatore BETTAMIO, a proposito della richiesta del senatore Tapparo, preannuncia la presentazione di un prospetto sui dipendenti e la struttura dell'AIMA, rilevando come il personale di tale organizzazione sia demotivato e insufficientemente preparato ad affrontare i compiti demandati dalla Comunità europea. Convenendo con il senatore Corrao che una delle debolezze dell'Italia è data proprio nel campo della ricerca, il relatore sottolinea come tale carenza si rifletta nel carattere estensivo dell'agricoltura italiana laddove un maggiore sforzo per la ricerca consentirebbe un più ampio ricorso all'agricoltura intensiva, la quale è più coerente con le esigenze della tutela ambientale. L'oratore rileva, altresì, come l'Unione europea stia progressivamente riducendo le risorse destinate agli interventi di sostegno della politica agricola comunitaria,

valorizzando sempre più quegli interventi nel settore agricolo che siano compatibili con altri obiettivi dell'Unione europea quale, appunto, la tutela dell'ambiente.

In merito al quesito del senatore Corrao sul ruolo delle Regioni, il relatore rileva come il disegno di legge n. 1449, di iniziativa dei senatori della Lega Nord – per la Padania indipendente, sia quello più segnatamente improntato ad un decentramento regionale e sottolinea tuttavia come anche negli altri Stati membri sussistano organismi analoghi all'AIMA, destinati alla gestione dei fondi comunitari, funzione che negli Stati di dimensione minore viene svolta da specifiche direzioni del Ministero dell'agricoltura.

Rispondendo al quesito del senatore Vertone, sull'evoluzione della politica agricola comunitaria, l'oratore ne illustra le principali tappe che hanno visto il passaggio dall'iniziale sostegno alla produzione al sostegno dei prezzi, fino al sostegno dei redditi. In particolare, l'evoluzione dell'attenzione dai prodotti ai produttori ha visto valorizzare strumenti quali i prepensionamenti e il *set aside*, programma concernente i premi per l'abbandono delle colture. In merito alla politica agricola comune l'oratore sottolinea infine come, nonostante taluni aspetti paradossali, si ritenga necessario un intervento a livello europeo per determinare i prezzi altrimenti i singoli produttori europei, a fronte di blocchi di competitori di altre aree del mondo, quali il NAFTA o il Mercosur, sarebbero destinati a soccombere. Il meccanismo europeo di fissazione dei prezzi, invece, pur risultando penalizzante, in taluni casi, a livello settoriale, prevede delle compensazioni nei rapporti tra gli Stati membri tali da rendere nel suo complesso vantaggiosa la politica agricola per i produttori europei. Un altro profilo, conclude il relatore, è dato invece dall'impatto negativo della politica agricola sul bilancio comunitario, dato che essa assorbe la maggior parte delle risorse finanziarie, e dalla scarsa competitività dell'agricoltura italiana, debole sia per l'insufficiente ricomposizione fondiaria, sia per la conseguente incapacità di partecipare alla generale trasformazione verso un moderno sistema agroindustriale.

Su proposta del Presidente BEDIN, la Giunta conviene di rinviare alla prossima seduta il seguito del dibattito.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le riforme costituzionali**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Massimo D'ALEMA

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

**Audizione di rappresentanti della Confcommercio, della Confesercenti, della Confartigianato, della CNA e della CASA**  
(R047 000, B67<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

Massimo D'ALEMA, *presidente*, introduce l'audizione.

Sergio BILLÈ, *presidente della Confcommercio*, Marco VENTURI, *segretario generale della Confesercenti*, e Ivano SPALANZANI, *presidente della Confartigianato*, svolgono esposizioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Antonio SODA (Gruppo Sinistra Democratica-CCD), il senatore Francesco SERVELLO (Gruppo Alleanza Nazionale), il senatore Giuseppe VEGAS (Gruppo Forza Italia) e il deputato Armando COSSUTTA (Gruppo Rifondazione comunista-Progressisti), ponendo domande e formulando quesiti, a cui rispondono Antonio VENTO e Carlo MOCHI, *rappresentanti della Confcommercio*, Sergio BILLÈ, Marco VENTURI, Gian Carlo SANGALLI, *segretario generale della CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola impresa)*, Giacomo BASSO, *segretario generale della CASA (Confederazione autonoma sindacati artigiani)*, e Aljs VIGNUDELLI, *rappresentante della Confartigianato, della CNA e della CASA*.

Massimo D'ALEMA, *presidente*, dichiara infine conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

## COMITATO PARLAMENTO E FONTI NORMATIVE

*Presidenza della Presidente*

Ersilia SALVATO

*La seduta inizia alle ore 11,40.*

(R050 001, B74<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

La relatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), illustra un nuovo testo della proposta di articolato relativo alla struttura del Parlamento e alle funzioni delle due Camere, la quale, in recepimento degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, tra l'altro, esclude la categoria delle leggi di competenza esclusiva della seconda Camera, riduce il numero delle leggi bicamerali e disciplina più analiticamente uno statuto dell'opposizione (allegato n. 2).

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) giustifica innanzitutto l'assenza di rappresentanti del proprio gruppo nella seduta precedente, dovuta ai concomitanti lavori dell'Assemblea del Senato. Sostiene poi che entrambe le Camere si debbano formare mediante suffragio universale e diretto, a garanzia dell'autorevolezza e della democraticità delle rappresentanza così eletta. Nell'ordinamento rinnovato saranno attribuite funzioni legislative più estese alle regioni, da un lato, all'esecutivo, dall'altro; ne risulterà snellita l'attività parlamentare nel suo complesso, che potrà beneficiare anche di una riduzione del numero degli eletti e del superamento del bicameralismo perfetto. La prospettiva verso cui si muove è dunque quella di un bicameralismo articolato in una prima Camera in cui si dispiega l'alternanza tra maggioranza ed opposizione, nella quale il Governo trae la fiducia e riceve certezze circa l'attuazione del proprio programma. Alla seconda Camera si riconducono compiti egualmente tipici dell'istituzione parlamentare, come funzioni di controllo, di garanzia delle istituzioni locali, di nomina, di partecipazione alla revisione costituzionale. Quest'ultimo profilo appare particolarmente delicato, tenuto conto che un sistema elettorale a base maggioritaria può portare nella prima Camera maggioranze schiacciati, per cui è essenziale il ruolo di equilibrio svolto dall'altro ramo del Parlamento. Per quanto attiene al rapporto con le istituzioni locali, si fronteggiano sostanzialmente due modelli, in qualche modo commisti nella proposta presentata dal gruppo del partito popolare, la quale però non presenta, complessivamente, i pregi della semplicità e della chiarezza. Se il criterio di distribuzione delle competenze deve improntarsi al

principio di sussidiarietà, il modello non può essere quello del Bundsrat germanico, nel quale la rappresentanza regionale si esprimerebbe poi in modo unitario, ponendo in dubbio l'utilità stessa di tenere in vita una seconda Camera. A suo avviso alcune regioni commettono un errore nel perseguire il federalismo in sede parlamentare e non va comunque esclusa, attraverso un opportuno coordinamento con i lavori del Comitato forma di Stato ed un approfondimento della nozione di federalismo fiscale, una partecipazione delle regioni alle decisioni relative alla ripartizione delle risorse. In merito allo statuto dell'opposizione, argomento all'attenzione anche del Comitato forma di Governo, nota come occorra tener presente che l'assetto politico stabilitosi nel corso degli ultimi anni non è bipartitico, ma piuttosto di bipolarismo imperfetto.

Il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) ritiene che alcune questioni, ancora da dirimere, si presentino come strettamente intrecciate ad aspetti rimessi all'analisi del Comitato forma di Stato. Afferma inoltre che il potere di inchiesta dovrebbe spettare esclusivamente alla seconda Camera così come l'esercizio delle competenze nei confronti dell'Unione europea.

Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), nel condividere l'intervento del senatore Salvi, illustra una propria proposta (allegato n. 3). Osserva come non sia ancora scontato che nel nuovo ordinamento i rapporti Parlamento-Governo siano imperniati sulla fiducia; positiva è comunque una differenziazione in cui la prima Camera svolge un'attività legislativa ordinaria, mentre le funzioni ispettive e di nomina spettano alla seconda, nella comune elettività diretta da parte del corpo elettorale. Alla luce della propria impostazione argomenta il carattere di organo di garanzia della seconda Camera, rilevando come non sia necessario comprendere la determinazione dei livelli minimi delle prestazioni sociali tra le leggi da approvare con procedimento bicamerale. Auspica infine che le elezioni ai consigli regionali si tengano in data diversa rispetto a quelle per la formazione della prima Camera, a maggior tutela dell'autonomia regionale.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) considera che la nuova proposta della relatrice segni alcuni progressi, pur rimanendo essa caratterizzata da contraddizioni di fondo. In particolare, non si sfugge alla critica per cui se la seconda Camera è eletta a suffragio universale e diretto, essa tende a diventare un doppione della prima. Egli ha pertanto elaborato, insieme al deputato Mattarella, una proposta alternativa ispirata al modello della Camera delle regioni, di rappresentanza degli esecutivi regionali e delle altre istituzioni locali, che passa quindi ad illustrare (allegato n. 4). Riguardo alla proposta della relatrice, ribadisce il proprio dissenso rispetto al potere di proposta affidato alla seconda Camera (lettera c), n. 3).

Il senatore Luigi GRILLO (gruppo forza Italia) illustra un testo di principi relativi alla configurazione del Parlamento (allegato n. 5). Di-

chiara poi il proprio interesse nei riguardi di una ipotesi, che prevede la decadenza dei rappresentanti regionali nella seconda Camera, in caso di anticipato scioglimento di un consiglio regionale.

Il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), nel valutare positivamente l'orientamento assunto dalla relatrice, non considera convincenti le motivazioni addotte a sostegno del modello alternativo. Riguardo alla categoria delle leggi bicamerali, si tratta di precisare se in tutti i casi previsti sia da prevedere una mera facoltà di riesame da parte della seconda Camera ovvero se in questa ipotesi sorga l'obbligo di sottoporre la questione alla votazione con maggioranza qualificata da parte della prima Camera; in caso contrario, l'elenco rimane ancora troppo diffuso. Appare utile prevedere anche un procedimento di conciliazione onde prevenire troppo *prolungate navette*. L'ordinamento federale deve essere improntato a linee di semplificazione, di chiara distinzione di competenze e di certezza per quanto attiene alla disponibilità di risorse per ciascun livello istituzionale. A parziale correzione di questo schema, è tuttavia ipotizzabile un intervento delle autonomie locali nella procedura di formazione del bilancio. Rispetto alla proposta presentata dal senatore Rotelli, manifesta il proprio interesse in relazione al previsto procedimento di soluzione dei conflitti Stato-regioni, mentre non reputa invece convincente il bicameralismo paritario sostenuto dal senatore Grillo. Nella proposta della relatrice, esprime infine perplessità per la previsione di un ricorso preventivo alla Corte costituzionale da parte delle minoranze.

Il senatore Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) si dice contrario all'eventualità che il Governo intrattenga un rapporto fiduciario con entrambe le Camere, secondo quanto previsto nella proposta del senatore Grillo. Apprezza la riformulazione del testo della relatrice, con particolare riferimento alle politiche fiscali che ritiene direttamente attinenti all'indirizzo di Governo, impregiudicata rimanendo l'esigenza di coinvolgere i soggetti federati nelle connesse decisioni. Occorre altresì riflettere sui soggetti legittimati ad accedere alla Corte costituzionale, tra i quali dovranno essere senz'altro compresi i componenti della futura federazione. Soffermandosi poi sulle esperienze intervenute in Germania ed in Spagna rispetto alle Camere di rappresentanza delle autonomie, ritiene che un'elezione diretta renda tale organo pienamente idoneo a svolgere funzioni di garanzia, ma disancorato rispetto alle istituzioni locali. Qualora inoltre si affermi una netta distinzione di competenze tra lo Stato e le autonomie, con una conseguente riduzione degli spazi di codecisione, sostiene che in una società complessa ed a sviluppo duale la scelta di allocazione delle risorse in funzione di riequilibrio territoriale richieda una sede di confronto tra lo Stato e le regioni. In questa prospettiva, se non dovesse ritenersi sufficiente a tale compito la Conferenza Stato-regioni, occorrerà porsi il problema di una presenza diretta ed efficace delle regioni stesse nella seconda Camera, facendo attenzione ad evitare che siano quelle più forti tra esse a prevalere. Nella propria concezione la seconda Camera verrebbe a dete-

nere poteri penetranti, sulla falsariga di quanto previsto per il Bundesrat, nell'ambito delle procedure di bilancio. L'elezione diretta dei componenti della seconda Camera avverrebbe contestualmente a quella dei consigli regionali, stabilendo però un vincolo politico di conformazione che limiterebbe sì la discrezionalità di ciascuna regione nella determinazione del sistema elettorale, ma l'autonomia stessa soffrirebbe una lesione ancora più grave qualora la seconda Camera venisse eletta con un meccanismo totalmente distinto. In questo quadro si potrebbe stabilire anche che ogni regione venga a detenere una rappresentanza paritaria, in funzione di riequilibrio e di garanzia delle regioni più deboli.

Il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) obietta che potrebbe allora apparire più semplice prevedere meccanismi di consultazione o di intervento che si concludano tutti nell'ambito della prima Camera, competente alle decisioni di spesa. Ersilia SALVATO, *Presidente*, rileva a sua volta che la partecipazione della seconda Camera alle procedure di bilancio riproporrebbe l'esigenza di accordare il potere fiduciario a quest'ultima.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

## ALLEGATO N. 2

PROPOSTA DI ARTICOLATO RELATIVO ALLA STRUTTURA  
DEL PARLAMENTO E ALLE FUNZIONI DELLE DUE CAMEREa) *Struttura del Parlamento.*

1. Il Parlamento si compone della prima Camera e della seconda Camera.

2. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

b) *Funzioni della prima Camera.*

1. La prima Camera è destinataria delle dichiarazioni politico-programmatiche del Governo e delle iniziative per l'attuazione del programma. La responsabilità del Governo dinanzi alla Camera è disciplinata dalle disposizioni del titolo ....

(*In alternativa:* 1. La prima Camera accorda e revoca la fiducia al Governo secondo le disposizioni del titolo .... È destinataria delle iniziative per l'attuazione del programma di governo).

2. Esercita la funzione legislativa statale secondo le disposizioni di cui agli articoli ....

3. Dispone inchieste su materie di pubblico interesse a richiesta di un terzo dei componenti. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi e presieduta da un componente delle opposizioni. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.

4. Il Regolamento prevede idonee garanzie per le opposizioni.

c) *Funzioni della seconda Camera.*

1. La seconda Camera esercita la funzione legislativa statale secondo le disposizioni di cui agli articoli ....

2. Controlla l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle funzioni normativa e amministrativa del Governo, verificando il rispetto dei principi e limiti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, dal sistema federale e delle autonomie, dalla necessaria garanzia dell'effettivo godimento dei diritti e delle libertà.

3. Propone alla prima Camera, al Presidente della Repubblica e al Governo le misure conseguenti.

4. A tal fine può disporre inchieste con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo precedente e svolgere attività conoscitiva. Il Governo, le amministrazioni pubbliche, i soggetti pubblici e privati sono tenuti a fornire ogni notizia, informazione, documentazione, chiarimento su questioni di pubblico interesse. Si applicano le norme penali sulla testimonianza.

5. Elegge .... giudici della Corte costituzionale, .... componenti del CSM, .... componenti del CNEL.

6. Elegge i componenti delle (*in alternativa*: designa i candidati per la nomina alle) autorità amministrative indipendenti.

7. Esprime parere vincolante sulle proposte governative di nomina dei funzionari dello Stato di competenza del Presidente della Repubblica.

d) *Leggi da approvare con procedimento bicamerale.*

Revisione costituzionale;

disciplina delle elezioni;

organismi costituzionali e di rilievo costituzionale;

istituzione e disciplina delle autorità amministrative indipendenti;

istituti di democrazia diretta;

principi generali in materia di procedimento amministrativo, rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione;

diritti e libertà garantiti dalla Costituzione;

tutela delle minoranze linguistiche;

deliberazione dello stato di guerra;

autorizzazione alla ratifica di trattati e accordi internazionali;

disciplina della formazione della volontà dell'Italia nell'Unione europea;

attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza dello Stato;

leggi in materia di ordinamento delle regioni e delle autonomie (*in alternativa*: leggi di cui al titolo V);

principi fondamentali che attengono ad esigenze di carattere unitario (*in alternativa*: leggi per la tutela di interessi interregionali, nazionali o internazionali) nelle materie di competenza legislativa regionale;

definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali e dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali ed ambientali (*in alternativa*: leggi a garanzia dell'eguale godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti e a tutela di preminenti interessi nazionali).

---

N.B. La scelta fra i testi alternativi è collegata alle opzioni in tema di forma di Governo e forma di Stato.

A garanzia delle opposizioni dovrà prevedersi, nella disciplina del procedimento legislativo, il ricorso preventivo (*ante promulgazione*) alla Corte Costituzionale da parte di una minoranza qualificata (un terzo dei componenti di ciascuna Camera).

## ALLEGATO N. 3

## Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Per l'esercizio della funzione legislativa del Senato, di cui all'articolo 70-bis, comma secondo, partecipa a pieno titolo all'attività del Senato come rappresentante di ciascuna Regione il rispettivo presidente o altro componente del governo regionale nominato e revocabile dal presidente, che esprime unitariamente in forma palese i voti della propria Regione in numero pari ai senatori elettivi della stessa.

Lo statuto della Regione disciplina le modalità e i tempi della designazione del rappresentante della Regione, che dura in carica fino a quando sia ricoperta la carica di presidente della Regione o di componente del governo regionale.

## Art. 70-bis.

Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e trasmesse immediatamente al Senato che, entro sette giorni dal ricevimento, può deliberare di procedere, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti elettivi, al riesame con eventuali modificazioni conseguenti. In tale caso la legge è sottoposta a nuova deliberazione della Camera dei deputati.

Oltre al caso previsto nel comma precedente, la legge approvata dalla Camera dei deputati è sottoposta al riesame ed alla deliberazione del Senato quando lo abbia chiesto, entro dieci giorni dalla approvazione della Camera, la Conferenza delle Regioni, di cui all'articolo 125, motivando con l'incidenza della legge statale stessa sull'ambito della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni. In tal caso la legge è riesaminata, modificata e deliberata in via definitiva dal Senato nella composizione fissata dall'articolo 58, comma terzo, senza ulteriore deliberazione della Camera dei deputati.

Sulla deliberazione della Conferenza delle Regioni, di cui al comma precedente, si pronuncia entro trenta giorni la Corte costituzionale, quando venga richiesto, entro sette giorni dal ricevimento della deliberazione stessa, da almeno un terzo dei deputati o dal Governo.

Sono deliberate dalla Camera dei deputati e, successivamente, dal Senato della Repubblica, le leggi di approvazione del bilancio dello Stato, di coordinamento della finanza pubblica, di autorizzazione a ratifica-

re trattati internazionali, nonché le leggi costituzionali e le leggi generali della Repubblica previste dalla Costituzione. Nelle deliberazioni delle leggi sul coordinamento della finanza pubblica intervengono i rappresentanti delle Regioni secondo l'articolo 58, comma terzo.

Art. 82.

Compete al Senato disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quinto dei componenti del Senato. Per lo svolgimento di una inchiesta il Senato nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispettare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e gli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Compete al Senato, secondo il proprio regolamento, ogni altra attività parlamentare di sindacato ispettivo e, in particolare, la presentazione al Governo di interrogazioni e di interpellanze.

Compete al Senato ogni elezione o nomina parlamentare che la Costituzione non attribuisca espressamente anche alla Camera dei deputati e, in generale, ogni funzione parlamentare, diversa dalla legislativa, non attribuita espressamente anche alla Camera.

Non compete al Senato altra partecipazione alla formazione delle leggi tranne quella espressamente prevista dalla Costituzione.

ROTELLI

## ALLEGATO N. 4

## Art. «X»

La funzione normativa statale è esercitata nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell'autonomia normativa degli enti territoriali e degli altri enti, nonché della competenza normativa degli organi dell'Unione europea.

Sono materie di competenza esclusiva dello Stato ....

In tali materie le leggi statali sono approvate dalla Camera dei deputati e sono comunicate alla Camera federale che, nel termine di 20 giorni, può richiederne il riesame, formulando proposte di modificazione. Ove la Camera dei deputati approvi la legge, con o senza modifiche, questa è trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Nell'ambito della competenza esclusiva statale le Regioni esercitano la potestà legislativa solo se delegata con legge dello Stato.

## Art. «Y»

Le Regioni esercitano la potestà legislativa nelle materie e nella misura in cui essa non sia attribuita da norme costituzionali ad altri enti.

Nelle materie che non appartengono alla competenza esclusiva dello Stato le regioni la esercitano per quanto la legge statale non detti una disciplina espressamente dichiarata necessaria ad assicurare le condizioni di vita equivalenti sull'intero territorio nazionale, di sopperire, conformemente al principio di sussidiarietà, alla mancanza o all'inadeguatezza degli interventi regionali, o di garantire l'espansione economica del Paese nei settori strategici per l'interesse nazionale.

Nel caso in cui la Camera federale richieda la modificazione dei progetti approvati dalla Camera dei deputati ai sensi del comma precedente, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui la Camera federale abbia approvato tale richiesta a maggioranza dei due terzi dei voti, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza dei due terzi dei componenti.

## Art. «Z»

Sono deliberate nel medesimo testo dalla Camera dei deputati e dalla Camera federale le leggi della Repubblica. Esse sono adottate in materia ... e negli altri casi previsti da norme costituzionali.

Le delibere legislative della Camera dei deputati sono trasmesse tempestivamente alla Camera federale.

In ordine all'esercizio delle competenze di cui agli articoli «Y» e «Z», la Camera federale, e nel caso di leggi della Repubblica anche la Camera dei deputati, possono richiedere la convocazione di una Commissione mista, costituita da dieci deputati e da dieci membri della Camera federale. Tale richiesta deve essere, in ogni caso, avanzata entro venti giorni dal ricevimento, da parte della Camera federale, della delibera legislativa della Camera dei deputati. La Commissione mista deve deliberare entro venti giorni dalla sua convocazione. Se la Commissione propone delle modifiche della delibera legislativa, le due Camere si pronunciano, secondo le procedure e con le maggioranze richieste dagli articoli «Y» e «Z», su tale testo. In ogni caso, il testo non può più essere modificato.

Un regolamento approvato da entrambe le Camere regola i particolari, assicurando che nella Commissione mista siano adeguatamente rappresentate le componenti regionali e locali della Camera federale.

#### Art. «A»

La Camera federale è composta da rappresentanti nominati e revocati dai Governi regionali fra i propri membri e da rappresentanti delle autonomie locali designati secondo le norme di cui all'articolo ....

Ciascun rappresentante regionale può farsi sostituire da un altro membro del Governo regionale da questo designato per l'occasione. Ogni Regione dispone di almeno due voti. Le Regioni con più di un milione di abitanti dispongono di un voto in più ogni due milioni di abitanti o frazione di esso superiore a un milione di abitanti.

Ogni Regione può inviare alla Camera delle regioni un numero di rappresentanti uguale ai voti di cui dispone. Ogni delegazione regionale vota unitariamente, secondo le direttive impartite dal rispettivo Governo.

N. D'AMICO, S. MATTARELLA

## ALLEGATO N. 5

Il bicameralismo è il sistema parlamentare più adatto al governo di una società complessa, perchè garantisce un'adeguata riflessione sulle leggi e dà spazio ad una rappresentanza in grado di esprimere più componenti del paese (per età, per territorio).

Le necessità di riforma costituzionale che si avvertono non sono dunque relative alla struttura bicamerale che – come tale – non è sotto esame, ma a come questa si riflette nel rapporto con le Regioni e nel procedimento legislativo: In particolare si avverte la necessità:

- 1) di dare maggiore spazio alle Regioni;
- 2) di eliminare le forme non necessarie di duplicazione nel procedimento legislativo.

Il bicameralismo può dare una risposta a queste esigenze distaccandosi da un modello di bicameralismo perfetto per approdare ad un modello di bicameralismo paritario distinto per funzioni e materie.

La proposta è dunque la seguente:

I senatori come i deputati sono eletti a suffragio universale e diretto. Il Governo entra in carica con la fiducia di entrambe le Camere (oppure) delle Camere riunite (oppure) entra in carica con l'elezione politica generale ma può essere sottoposto – o può chiedere – in entrambe le Camere a voto di fiducia. Le Camere possono essere entrambe sciolte.

La funzione legislativa è distribuita in modo funzionale tra le Camere garantendo una ripartizione del carico e una risoluzione rapida dei contrasti.

La funzione di controllo è integrativa a quella legislativa.

La risposta ai punti 1) (rapporto con le Regioni) e 2) (razionalizzazione del procedimento legislativo) passa attraverso modifiche – attinenti al tema del Parlamento – ma che non attengono alla struttura bicamerale o alle funzioni paritarie. Infatti:

La razionalizzazione del procedimento legislativo si attua:

rendendo di competenza regionale la gran parte dell'attività legislativa (in questo senso è la prevalente riflessione sul ruolo legislativo delle regioni);

ridando alla legge il suo ruolo di norma generale ed astratta attraverso una riserva di regolamento o altro mezzo teso a garantire l'esecutivo (a tutti i livelli, anche regionale) dalla minuta ingerenza;

eliminando le seconde letture non necessarie e la *navette*;

portando a livello di costituzione alcune norme relative al procedimento come il voto bloccato o il termine certo per il voto nei casi di urgenza.

La necessità di dare spazio istituzionale alle Regioni, dando vita a forme istituzionali adeguate si realizza:

rendendo di competenza regionale la gran parte dell'attività legislativa (come sopra già detto);

attribuendo alle regioni la nomina di quote – aggiuntive rispetto a quelle attuali – di veri organi di garanzia, e in primo luogo la Corte Costituzionale;

attribuendo alle regioni la possibilità di impugnare preventivamente alla Corte Costituzionale i progetti di legge approvati dal Parlamento invasivi della loro competenza.

GRILLO

## COMITATO FORMA DI GOVERNO

*Presidenza del Presidente*

Giuseppe TATARELLA

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

### **Audizione del professor Enzo Cheli**

(R047 000, B73<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, introduce l'audizione.

Il professor Enzo CHELI, *Professore ordinario dell'Università di Firenze*, interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale), il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), il deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale), il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) e il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo).

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, dichiarando conclusa l'audizione, avverte che il Comitato tornerà a riunirsi martedì 1° aprile 1997, alle ore 17. In quella sede il Comitato valuterà come procedere nel prosieguo dei propri lavori, verificando l'opportunità o meno di ulteriori audizioni.

*La seduta termina alle ore 19.*

## COMITATO SISTEMA DELLE GARANZIE

*Presidenza del Presidente*

Giuliano URBANI

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

(A007 000, B75<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Giuliano URBANI, *Presidente*, invita il relatore a formulare proposte sull'ordine dei lavori del Comitato, nonché a riferire sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi svoltasi ieri, alla quale non ha potuto partecipare.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, comunica che, in ordine alla questione della sovrapposizione degli orari delle sedute dei Comitati, il Presidente D'Alema, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, ha invitato i Presidenti dei Comitati medesimi a coordinare direttamente i relativi lavori. Nella medesima riunione sono state altresì deliberate le audizioni riguardanti la giustizia che la Commissione plenaria svolgerà nelle sedute dell'8 e dell'11 aprile prossimi. In particolare, nella seduta dell'8 saranno ascoltati il vicepresidente del CSM, il presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, il presidente del Consiglio di Stato, il presidente e il procuratore generale della Corte dei conti, il procuratore generale militare, il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il presidente del Consiglio nazionale forense. Nella seduta dell'11 aprile saranno a loro volta ascoltate rappresentanze dell'Associazione nazionale magistrati, dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, dell'Unione delle camere civili e dell'Unione delle camere penali. Il Presidente D'Alema ha conseguentemente rivolto al Comitato la raccomandazione di procedere alla audizione delle associazioni delle altre magistrature (amministrativa, contabile, militare, tributaria e giudici di pace).

Quanto all'immediato prosieguo dei lavori del Comitato, ritiene che la questione della unicità ovvero della pluralità della giurisdizione debba essere, piuttosto che accantonata, mantenuta per così dire sul tavolo, contestualizzandola, però, con le altre problematiche ad essa connesse. Sembra pertanto opportuno cominciare ad esaminare anche queste ultime, in modo da valutare compiutamente le interconnessioni. Occorre in sostanza procedere per approssimazioni successive, al fine di pervenire alla delineazione di un quadro completo, nell'ambito del quale potranno essere valutate le singole questioni. Si riserva quindi di formulare un'al-

tra ipotesi di testo sulla questione della unicità ovvero della pluralità della giurisdizione e propone di iniziare nella seduta di domani la discussione sugli altri problemi relativi all'ordinamento giudiziario.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ricorda che nell'ambito della riunione dell'Ufficio di Presidenza è stata inoltre ribadita la previsione che l'Ufficio di Presidenza medesimo si riunisca il 2 aprile prossimo per esaminare lo stato dei lavori dei Comitati.

Il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) riterrebbe necessario, in riferimento alle audizioni previste in Commissione, sentire anche l'avvocato generale dello Stato. Rileva, inoltre, che sarebbe forse opportuno ascoltare anche il Presidente della Corte costituzionale.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, assicura il senatore Pellegrino che della sua richiesta di sentire l'avvocato generale dello Stato sarà informato il Presidente D'Alema. Circa l'opportunità di ascoltare il presidente della Corte costituzionale, fa presente che erano state espresse alcune riserve sulla proposta formulata dal Presidente D'Alema, che pertanto ha deciso per ora di soprassedere.

Il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) fa presente che occorrerebbe prevedere anche l'audizione delle associazioni delle altre magistrature oltre a quella dell'Associazione nazionale magistrati.

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) condivide l'esigenza di affrontare anche altre questioni; nel contempo, però, il relatore deve formulare le ulteriori ipotesi sulla unicità ovvero pluralità della giurisdizione emerse nel corso del dibattito.

Sottolinea, poi, che all'esterno è emersa una visione unilaterale delle posizioni del Comitato che non corrisponde alla realtà.

Il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) ribadisce che sarebbe più opportuno affrontare tutti i temi assumendo solo alla fine dei lavori una soluzione complessiva. Tale proposta, a suo giudizio, potrebbe agevolare i lavori del Comitato.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) non ritiene opportuno lasciare il lavoro svolto incompiuto; pertanto, auspica che il relatore formuli le altre ipotesi, emerse nel dibattito, prima di affrontare ulteriori argomenti.

Il senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale) ricorda di avere già manifestato la sua contrarietà alla previsione di audizioni in Comitato, essendo ampiamente note le posizioni di coloro che dovrebbero essere ascoltati.

Condivide quanto detto dal deputato Folena; pertanto, ritiene opportuno affrontare altri temi, prendendo atto che sulla questione della unicità ovvero della pluralità della giurisdizione sono state formulate varie ipotesi. Successivamente, si potranno verificare eventuali margini di accordo sulle stesse.

Giuliano URBANI, *Presidente*, considerando la ristrettezza dei tempi, ritiene opportuno procedere individuando tre aree di intervento: l'ordinamento giudiziario; la Corte costituzionale; la previsione di altri istituti di garanzia. Propone, pertanto, di proseguire nella seduta di domani la discussione sugli altri temi che concernono l'ordinamento giudiziario, mentre nelle sedute di martedì 25 e mercoledì 26 il Comitato potrà procedere alle audizioni delle associazioni delle altre magistrature.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, riterrebbe più opportuno che le audizioni delle associazioni delle altre magistrature non fossero previste prima delle audizioni che la Commissione plenaria svolgerà l'8 e l'11 aprile prossimi.

Il senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale) ritiene opportuno attendere che la Commissione plenaria svolga le audizioni programmate.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, ritiene che potrebbe iniziare nella seduta di domani la discussione sugli altri temi relativi all'assetto dell'ordinamento giudiziario per proseguirla nelle sedute di martedì 25 e mercoledì 26 e si impegna ad elaborare ipotesi di testo su tali argomenti durante le festività pasquali.

Giuliano URBANI, *Presidente*, alla luce degli orientamenti emersi, propone - e il Comitato consente - di iniziare nella seduta di domani la discussione sugli altri temi concernenti l'ordinamento giudiziario, proseguendola nelle sedute di martedì 25 e mercoledì 26 prossimi. In tal modo si consentirà al relatore di illustrare nella seduta di giovedì 3 aprile le relative ipotesi di testo. Successivamente, il Comitato discuterà, nell'arco di tre o quattro sedute, su tali ipotesi di testo riguardanti l'ordinamento giudiziario; altre tre sedute dovrebbero dedicarsi alla Corte costituzionale; poi potranno avere luogo le audizioni; altre tre sedute dovrebbero impiegarsi per discutere degli altri istituti di garanzia; gli ultimi due giorni di lavoro, infine, dovranno essere dedicati alla valutazione complessiva delle proposte che il Comitato presenterà alla Commissione.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) è favorevole a iniziare nella seduta di domani la discussione sugli altri temi relativi all'assetto dell'ordinamento giudiziario.

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), pur prendendo atto delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, esprime riserve

sulla opportunità di prevedere delle audizioni che, a suo giudizio, porteranno solamente elementi di tensione.

Nel merito, ritiene opportuno che il Comitato affronti gli altri temi relativi all'assetto dell'ordinamento giudiziario, in particolare quelli concernenti la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e la disciplina dell'organo di autogoverno, nella consapevolezza che ogni argomento è strettamente connesso agli altri.

Il deputato Enrico BOSELLI (gruppo misto-socialisti italiani) e il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) condividono la proposta del relatore.

Giuliano URBANI, *Presidente*, rinvia, infine, il seguito della discussione alla seduta già convocata per domani 21 marzo alle ore 10,30.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

## COMITATO FORMA DI STATO

*Presidenza del Presidente*

Leopoldo ELIA

*La seduta inizia alle ore 19.*

(A007 000, B72<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

(R050 001, B72<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Sui lavori del Comitato prendono la parola i senatori Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore*, Adriano OSSICINI (gruppo rinnovamento italiano), Luciano GUERZONI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e il deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il quale richiama altresì l'attenzione sulla documentazione già acquisita in materia di federalismo fiscale.

Riprende quindi la discussione sulla proposta di proposizione normativa presentata dal relatore D'Onofrio, concernente le funzioni legislative riservate allo Stato (allegato n. 10).

Interviene il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), il quale illustra le proposte emendative da lui presentate in riferimento al citato testo del relatore (v. allegato n. 13).

Dichiara inoltre di condividere l'emendamento degli onorevoli Bressa ed Elia, con la precisazione che l'intesa, ivi prevista, vada fatta non con organi quali l'attuale Conferenza Stato-regioni, ma con le singole regioni. Andrebbe poi precisato che lo Stato può legiferare solo quando la regione non rispetti standards minimi.

Il senatore Luciano GUERZONI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) si sofferma sul punto 1.10, ed in particolare sul riferimento, forse troppo ampio, al «coordinamento della finanza pubblica». Quanto al punto 1.16, richiama l'attenzione sui rischi interpretativi legati al richiamo all'«interesse nazionale», pur essendo convinto della necessità di requisiti del genere. Sarebbe poi preferibile una formulazione più sintetica, quanto alle materie elencate ai punti 1.17 e 1.19. Infine, quanto all'emendamento degli onorevoli Bressa ed Elia, ritiene che a suo avviso la posizione delle regioni nell'ambito della legislazione statale possa essere salvaguardata anche da una Camera delle regioni, cui affidare precise attribuzioni in campo legislativo.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore* – riferendosi ai numerosi elementi di riflessione emersi nella discussione finora svoltasi sullo schema da lui presentato in materia di competenze legislative riservate allo Stato – precisa che a suo avviso il principio del rovesciamento (rispetto alla struttura dell'attuale articolo 117 Cost.) nell'individuazione delle potestà legislative dei soggetti istituzionali – sostanzialmente condiviso nel Comitato – non può non comportare una lunga elencazione di oggetti affidati alla competenza legislativa dello Stato, proprio a garanzia delle attribuzioni delle regioni, in quanto evidentemente in tal modo si comprimono le potenzialità espansive dei cosiddetti «poteri impliciti» del soggetto federale.

A quest'ultimo riguardo, chiarisce che nella sua ottica spetta al potere legislativo dello Stato garantire - ove necessario - i diritti e le libertà costituzionalmente protetti, anche se sul punto (come del resto anche più in generale) è disponibile ad individuare differenti formulazioni normative. In particolare, si sofferma sul riferimento all'«eguale godimento dei diritti», che forse può essere affrontato anche in sede di esame del cosiddetto federalismo fiscale, data la rilevanza a tal fine del modello di distribuzione delle risorse. Infine, l'ultima parte del punto 1.26 vuole recepire – quasi come «clausola di salvaguardia federale» – il principio generale della possibilità dell'intervento legislativo dello Stato per il migliore perseguimento dei suoi fini generali. Esprime altresì l'avviso che occorra definire competenze separate e superare il modello fondato sulla concertazione, che finora nell'esperienza politico-costituzionale del Paese non ha dato buoni risultati.

Inoltre, illustra la sua proposta di proposizioni normative per l'istituzione di nuove regioni, i mutamenti territoriali e la denominazione delle regioni; per l'istituzione di nuove province e di nuovi comuni, e i relativi mutamenti territoriali e di denominazione (v. allegato n. 14). In particolare, suggerisce di affidare alla competenza legislativa delle regioni le innovazioni concernenti le province e i comuni, mentre alla legislazione costituzionale statale i mutamenti riguardanti le regioni, sempre con il coinvolgimento delle popolazioni interessate.

Infine, dà conto della sua proposta di proposizioni normative relative agli statuti regionali (v. allegato n. 15), i quali nella sua ipotesi vengono definiti a livello regionale, con il coinvolgimento delle autonomie locali, per poi essere approvati con legge costituzionale dello Stato, soprattutto ai fini della cosiddetta «concertazione costituzionale necessaria» tra i soggetti istituzionali.

*La seduta termina alle ore 20.*

## ALLEGATO N. 13

EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAL RELATORE  
D'ONOFRIO CONCERNENTE LE FUNZIONI LEGISLATIVE  
RISERVATE ALLO STATO

*Al punto 1.1., dopo le parole: accordi internazionali, aggiungere le altre: nelle materie di competenza statale.*

*Al punto 1.5., aggiungere le parole: elezioni del Parlamento europeo.*

*Sostituire il punto 1.12. con il seguente:*

1.12. produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di rilievo nazionale.

*Sopprimere i punti 1.14 e 1.15.*

*Al punto 1.16., sostituire le parole: tutela dell'ecosistema, con le altre: principi fondamentali di tutela dell'ecosistema.*

*Al punto 1.19., sostituire il primo periodo fino alle parole: malattie pericolose.*

*Sostituire il punto 1.23. con il seguente:*

1.23. ordinamento generale degli istituti previdenziali obbligatori, delle assicurazioni e della tutela e della sicurezza del lavoro.

*Sostituire il punto 1.26. con il seguente: libertà e diritti fondamentali costituzionalmente protetti.*

*Aggiungere in fine il seguente nuovo punto:*

1.27. anti-trust.

ZELLER

## ALLEGATO N. 14

PROPOSTA DI PROPOSIZIONI NORMATIVE PER L'ISTITUZIONE  
DI NUOVE REGIONI, I MUTAMENTI TERRITORIALI E LA  
DENOMINAZIONE DELLE REGIONI; PER L'ISTITUZIONE DI  
NUOVE PROVINCE E DI NUOVI COMUNI, E I RELATIVI  
MUTAMENTI TERRITORIALI E DI DENOMINAZIONE

Con legge costituzionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono modificare i confini territoriali e la denominazione delle Regioni esistenti.

Con la medesima procedura si possono costituire nuove Regioni, purchè con popolazione di almeno due milioni di abitanti.

Con legge regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi comuni e nuove province, mutare i confini territoriali e la denominazione di comuni e province esistenti.

Francesco D'ONOFRIO, *relatore*

ALLEGATO N. 15

PROPOSTA DI PROPOSIZIONI NORMATIVE RELATIVE  
AGLI STATUTI REGIONALI

1. Ciascuna Regione è dotata di uno Statuto, deliberato con legge costituzionale su proposta dell'Assemblea Legislativa Regionale, sentiti i consigli comunali e provinciali della Regione.

2. Lo Statuto disciplina i poteri della Regione attuativi ed integrativi della potestà legislativa riservata allo Stato.

3. Lo Statuto determina inoltre:

1. le funzioni attribuite al popolo, con riferimento particolare ai referendum; i principi dei sistemi elettorali, comunale, provinciale e regionale; i principi concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei consiglieri comunali e provinciali, e dei deputati regionali;

2. le forme e i modi della partecipazione della Regione alle determinazioni della Unione europea, e alla loro attuazione diretta, salva la responsabilità internazionale dello Stato;

3. le forme e i modi delle relazioni internazionali della Regione nelle materie di sua competenza legislativa, con la previsione dell'assenso del Governo della Repubblica;

4. i principi dell'ordinamento dei comuni, delle province e di altre eventuali articolazioni territoriali della Regione con particolare riferimento alle aree montane ed alle aree metropolitane, sulla base dei principi di sussidiarietà e di solidarietà; la partecipazione di comuni, province ed altre eventuali articolazioni territoriali della Regione all'attività amministrativa e legislativa della Regione medesima;

5. l'organizzazione costituzionale della Regione, con riferimento agli organi indefettibili quali il Presidente, il Governo Regionale, l'Assemblea Legislativa;

6. i principi della funzione legislativa, dell'organizzazione e dell'attività amministrativa;

7. il coordinamento dell'attività amministrativa comunale, provinciale e regionale con l'attività amministrativa statale nella Regione;

8. i principi dell'autonomia finanziaria dei comuni, della provincia e della Regione; la ripartizione del gettito dei tributi erariali tra Stato e Regione;

9. la disciplina del demanio e del patrimonio comunale, provinciale e regionale;

10. lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, e dell'Assemblea Legislativa Regionale, e le relative procedure;

4. Al Friuli-Venezia Giulia, alla Sardegna, alla Sicilia, al Trentino-Alto Adige e alla Valle D'Aosta sono attribuite, oltre alle forme e alle condizioni di autonomia conferite alle altre Regioni, forme e condizioni particolari di autonomia. Sono del pari confermate le particolari forme di autonomia costituzionale della provincia di Trento e della Provincia di Bolzano.

Lo Statuto del Lazio definisce la posizione costituzionale della città di Roma quale capitale della Repubblica italiana.

Francesco D'ONOFRIO, *relatore*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

**1ª Seduta**

*Presidenza del Presidente provvisorio*  
ALBERTINI

*La seduta ha inizio alle ore 14,45.*

*ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI*  
(R030 000, B40ª, 0001ª)

Il Presidente Albertini, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 14,45, è ripresa alle ore 15,45).*

Alla ripresa, non risultando la Commissione in numero legale, il Presidente Albertini toglie la seduta, avvertendo che i Presidenti delle due Camere, ai quali è rimessa la decisione in merito, procederanno ad una nuova convocazione della Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Francesco STORACE

*Interviene l'onorevole Marco PANNELLA.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0021<sup>a</sup>)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la presente seduta sarà trasmessa con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*AUDIZIONE DELL'ONOREVOLE MARCO PANNELLA*  
(R047 000, B60<sup>a</sup>, 0006<sup>a</sup>)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nella seduta di ieri l'Ufficio di Presidenza ha convenuto unanimemente di accogliere la richiesta di audizione formulata nella stessa giornata dall'onorevole Pannella, in relazione ai problemi connessi alla programmazione radiotelevisiva nell'imminenza di consultazioni referendarie.

L'onorevole Marco PANNELLA svolge un'ampia relazione sul tema della programmazione radiotelevisiva nell'imminenza di consultazioni referendarie, e sui temi connessi, rispondendo quindi alle considerazioni ed ai requisiti del Presidente Francesco STORACE.

Pongono altresì quesiti e svolgono considerazioni il senatore Giorgio R. COSTA, il deputato Paolo ROMANI, ed il senatore Stelio DE CAROLIS. Ad essi risponde l'onorevole Marco PANNELLA.

Il Presidente Francesco STORACE fa quindi presente che, se non vi sono obiezioni, il gruppo di lavoro già costituito, nelle persone dei senatori Baldini, Falomi e Jacchia, per la predisposizione di una bozza di provvedimento relativa alla campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative, potrà istruire anche le questioni connesse ai temi emersi nel corso dell'audizione odierna.

Fa quindi presente che, su tali temi, indirizzerà una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri.

*(Così rimane stabilito)*

Dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul terrorismo in Italia e sulle cause**  
**della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

**12ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 18,40.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, B55ª, 0010°)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica altresì che i dottori Italo Ormanni e Franco Ionta hanno provveduto a restituire, debitamente sottoscritto, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, il resoconto stenografico della loro audizione del 27 febbraio scorso, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

Informa che, in data 18 marzo 1997, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Lodovico Pace, in sostituzione del senatore Piero Pellicini, dimissionario.

*INCHIESTA SU STRAGI E DEPISTAGGI: SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL  
MAGISTRATO DOTTOR GUIDO SALVINI*  
(A010 000, B55ª, 0001°)

*(Viene introdotto il dottor Guido Salvini).*

La Commissione procede al seguito dell'audizione del dottor Guido Salvini nell'ambito dell'inchiesta su stragi e depistaggi.

Il dottor SALVINI, premesso un breve intervento introduttivo ad integrazione della deposizione già resa nella seduta dello scorso 12 febbraio, risponde ai quesiti formulati dal PRESIDENTE, dai

senatori MANCA, GUALTIERI, DE LUCA Athos, CALVI e BONFIETTI e dai deputati CORSINI e FRAGALÀ.

*Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta.*

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato il dottor Salvini, dichiara conclusa la sua audizione.

*La seduta termina alle ore 22,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

3ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
DE LUCA Michele

*Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,*  
*TREU.*

*La seduta ha inizio alle ore 13,50.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B68ª, 0001°)

Il presidente DE LUCA Michele fa presente che, seguendo la prassi dei lavori di questa Commissione di controllo, delle audizioni sarà redatto, insieme col resoconto sommario, anche il resoconto stenografico.

Propone poi l'attivazione dell'impianto audiovisivo interno, su cui ha acquisito il preventivo assenso presidenziale: la Commissione concorda e quindi l'impianto è attivato.

*PROCEDURA INFORMATIVA*

**Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia: audizione dell'onorevole professor Tiziano Treu, ministro del lavoro e della previdenza sociale**  
(R046 001, B68ª, 0001°)

Il presidente DE LUCA Michele, dopo avere porto un ringraziamento al ministro Treu, «padre» della riforma pensionistica, lo invita a riferire alla Commissione sugli effetti prodotti dalla riforma, sulla loro coerenza rispetto agli obiettivi previsti e all'economia del Paese. Il Ministro – aggiunge il Presidente – è stato invitato come responsabile della politica sociale; per il suo ruolo di vigilanza sugli enti previdenziali verrà ascoltato in altra occasione.

Prende quindi la parola il ministro TREU.

Premesso che, diversamente da quanto avvenuto con altri provvedimenti legislativi, la legge di riforma pensionistica n. 335 del 1995, ha avuto un buon livello applicativo, sottolinea che un giudizio sull'impatto anche economico che la nuova normativa potrà avere, sarà dato nel medio-lungo periodo. Suggerisce quindi alla Commissione di sentire il professor Geroldi del nucleo di valutazione della spesa previdenziale, che ha seguito particolarmente la parte economica.

Dichiarato quindi che considera solido l'impianto della riforma pensionistica e che le critiche serie non sono strumentali, il Ministro evidenzia come la solidità della riforma derivi dal fatto che essa quando entrerà a regime, sarà in grado di stabilizzare il rapporto fra la spesa pensionistica ed il prodotto interno lordo; rapporto che - se si esclude il trattamento di fine lavoro - non è più alto di quello medio europeo.

Accennato altresì ai sistemi correttivi interni che permettono un aggiustamento quasi automatico, il Ministro rileva che per i regimi speciali i costi si sono mantenuti nelle previsioni. Nel 1996, per le pensioni di anzianità si è registrato, rispetto alle previsioni, un risparmio di spesa di 790 miliardi, di cui 517 miliardi per il settore privato (ottenuti con una riduzione di 696 miliardi per i lavoratori dipendenti, di 158 miliardi per i lavoratori autonomi commercianti e agricoli, e con un aumento di spesa di 337 miliardi per i lavoratori autonomi artigiani) e 273 miliardi per il settore pubblico. In quest'ultimo settore un risparmio consistente si è registrato per le pensioni degli statali (meno 27,7% di esborso sulle previsioni), mentre più ridotto è stato il risparmio per i dipendenti degli enti locali (meno 3,3%).

Per quanto riguarda il settore dei lavoratori parasubordinati (ritiene necessario affrontare al più presto il problema della qualificazione giuridica di tale tipo di lavoro) il Ministro fa presente che sono venuti meno circa 1.000 miliardi rispetto alle previsioni, mentre si è recuperato col concono previdenziale e con l'armonizzazione dei regimi speciali.

Dichiarato poi che stanno per essere varati dal Consiglio dei Ministri gli ultimi decreti legislativi di attuazione della riforma pensionistica per le restanti categorie di lavoratori, l'oratore si sofferma sul problema dell'armonizzazione dei trattamenti pensionistici con particolare riferimento agli agricoltori e ai piloti, rilevando che per questi ultimi è stato accusato di essere troppo accondiscendente. In realtà, egli aggiunge, se avesse «tirato la coda» troppo si sarebbe pagato un costo sociale eccessivo in termini di danno per i cittadini e per l'Alitalia. Quanto all'agricoltura va considerato che si tratta di un comparto in condizioni difficili, che ha necessità di essere sostenuto.

Evidenziato il consenso espresso dagli organismi parlamentari sulle proposte di armonizzazione avanzate dal Governo, il Ministro sottolinea il carattere di normalità delle spese realizzate dall'INPS e si sofferma sugli allarmi che sono emersi nella scuola e nel pubblico impiego. Il Governo ha dichiarato che non ci sono ipotesi di interventi sul Welfare State e su pensioni; che si seguirà il metodo della concertazione e si indicherà un percorso con previsioni di interventi nel prossimo anno.

Dichiarato inoltre che nella scuola sono cominciati i ritiri delle domande di pensionamento, essendosi dimostrate infondate le voci di una sorta di abolizione della liquidazione, il Ministro ribadisce che la riforma sta funzionando come previsto, mentre resta da vedere quali obiettivi stabilire per il futuro. A quest'ultimo riguardo egli lascia copia di un documento del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, nel quale sono formulate delle simulazioni e delle ipotesi di sviluppo; elementi che sono stati anche valutati dalla Commissione Onofri. Tali simulazioni riguardano in particolare: l'estensione del calcolo pro-rata anche ai lavoratori con oltre 18 anni di anzianità al dicembre 1995; la messa a regime delle pensioni di anzianità; la pensione complementare, che dovrebbe avere un ampio sviluppo, potendosi anche estendere al settore del pubblico impiego.

Concludendo, il Ministro si dice disponibile ad ulteriori incontri con la Commissione.

Il senatore AGOSTINI ringrazia il Ministro per le dichiarazioni che, sotto certi aspetti, considera tranquillizzanti e lo esorta ad una maggiore tempestività nelle informazioni, stante l'esigenza di far sapere che Governo e Parlamento stanno operando. Si tratta, egli sottolinea di informazioni doverose, che evitano speculazioni allarmistiche ed esagerazioni. Si riserva quindi di affrontare, nelle successive sedute, il merito delle specifiche questioni trattate nel documento lasciato dal Ministro.

Su richiesta di informazioni, da parte del senatore MANFROI, circa i lavori usuranti, il ministro TREU, rileva che, per legge la definizione di lavoro usurante spetta alle parti in sede contrattuale e solo se queste falliscono è possibile un intervento pubblico. Aggiunge che finora le parti sono state molto reticenti, e riconosce che la materia è alquanto complessa data la scarsa oggettività del concetto in esame.

Il senatore NAPOLI Roberto, premesso che sono stati recentemente compiuti degli studi sul concetto di usura del lavoro, dichiara di riconoscere l'eccezionale ottimismo del Ministro e la sua capacità di esporre in Parlamento i problemi anche evitando di dire cose spiacevoli; rileva che il rapporto di uno a due fra lavoratori e pensionati desta preoccupazione; si riserva di esaminare le valutazioni contenute nel documento portato dal Ministro sui citati aspetti e passa a soffermarsi sull'esame, alla Camera dei Deputati, del disegno di legge 2564 (già approvato dal Senato) concernente lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Con l'emendamento governativo aggiuntivo dell'articolo 26-bis si rafforzano i poteri dei Consigli di indirizzo e di vigilanza: chiede quale giustificazione il Governo sia in grado di dare e se il problema possa essere affrontato ora o in seguito.

Il presidente DE LUCA Michele ritiene opportuno che la tematica toccata dal senatore Roberto Napoli sia affrontata in sede di esame della gestione degli enti vigilati.

Il senatore NAPOLI Roberto sottolinea che già nella seduta di ieri aveva sollevato il problema dell'emendamento governativo sui Consigli di vigilanza.

Il deputato BATTAGLIA ringrazia il Ministro Treu per la relazione svolta, nella consapevolezza che occorrerà essere molto attenti nei prossimi anni per recuperare i ritardi della riforma e portare a compimento il sistema.

Detto compiaciuto per le parole del Ministro sulle forme di previdenza integrativa (utile modello da estendere in altri settori, in particolare a quello della sanità) l'oratore condivide l'intento del Governo di costruire un nuovo più esteso modello che tuteli effettivamente tutti i lavoratori; occorre però procedere in tempi ravvicinati, tenendo presenti le esigenze delle giovani generazioni ed i nuovi tipi di lavoro che si affacciano sul mercato.

Chiede infine al rappresentante del Governo se l'andamento positivo dei conti e della attuazione della riforma consentirà di mettere mano ad alcune pendenze ancora irrisolte, quali quelle: della triennialità dei contratti dei lavoratori delle ferrovie; degli invalidi del lavoro in relazione alla rivalutazione delle rendite e al cumulo tra rendita e trattamento pensionistico; delle sentenze di condanna dello Stato nel settore del pubblico impiego.

Il senatore PASTORE chiede che – in attesa di una valutazione del Governo sulla relazione della Commissione Onofri – il Ministro Treu esprima una sua opinione personale su alcuni fondamentali punti di detto lavoro.

Dichiaratosi quindi perplesso sulle dichiarazioni del Ministro circa il rapporto tra spesa pensionistica e prodotto interno lordo, fa osservare che secondo la Commissione Onofri c'è un notevole sbilanciamento tra le spese di assistenza e quelle per il trattamento pensionistico che, nel medio periodo si è moltiplicato per quattro. Posta quindi la necessità di affrontare la questione dei pensionamenti anticipati non solo nel breve periodo, per valutare l'impatto immediato, ma soprattutto nel medio e lungo periodo, osserva che se non si decide di accelerare i tempi di attuazione della riforma, come richiede la Commissione Onofri, i costi sociali da pagare saranno sempre più rilevanti, col rischio di creare una situazione esplosiva.

Il ministro TREU, in riferimento all'intervento del senatore Napoli Roberto, precisa che il rapporto lavoratori-pensionati è quasi di uno a uno e chiarisce di non avere affermato che il sistema non debba essere rivisto, essendo anzi convinto che, come tutte le riforme anche quella pensionistica vada rivista in *progress*, con alcuni aggiustamenti, anche per quanto riguarda la struttura che è sostanzialmente buona e non crede vada cambiata.

Rilevato quindi che non si deve essere catastrofisti e che gli interventi nel medio periodo sono più facili quando l'obiettivo è già segnato e non occorre pensare di cambiare modello (qualcuno pensa a quello ci-

leno). Dettosi quindi convinto che anche a regime l'aggiustamento della prestazione in rapporto alla speranza di vita, - che adesso avviene sulla base di coefficienti rivisti nei dieci anni - dovrebbe avvenire più frequentemente, si dice anche favorevole che, a regime si riveda l'età di riferimento baricentrica che attualmente è quella di 62 anni; un punto di riferimento, questo, che già fra qualche anno si rivelerà insufficiente perchè, fortunatamente la vita si allunga.

Ritenuto opportuno che sul lavoro della Commissione Onofri venga data una valutazione collegiale, il Ministro dichiara intanto di condividere la diagnosi: indubbiamente la spesa previdenziale italiana è squilibrata rispetto ad altri settori (depurata dal trattamento di fine rapporto è circa un punto sopra la media europea) e va riequilibrata.

Passa poi a sottolineare la necessità di indicare sin d'ora un percorso di interventi da realizzare con senso di responsabilità verso le nuove generazioni, evitando di pregiudicare la situazione. Indica poi alcuni specifici comparti su cui intervenire. Si tratta dell'invalidità (dovrà, fra l'altro documentarsi sul fondo dei ferrovieri), del contenzioso previdenziale (una commissione di giuristi definirà delle ipotesi di soluzione). Per quanto riguarda i Comitati di vigilanza si dice convinto della necessità di rivedere il sistema che è in fase sperimentale e va regolato *ex novo* il rapporto tra vigilanza e gestione.

Il senatore NAPOLI Roberto rileva che non era concordato l'intervento da parte dei Ministri del lavoro e della pubblica funzione.

Il ministro TREU, rilevato che lo specifico intervento di cui si parla era concordato da ambedue i Ministri che lo hanno ritenuto necessario senza per questo alterare la funzione del Consiglio di vigilanza rispetto all'esistente (si dice che l'organo di controllo e di gestione va nominato d'intesa tra Presidente e Consiglio di amministrazione e che l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio di vigilanza è definitiva), conclude dichiarandosi disponibile ad affrontare ulteriormente il problema evidenziato dal senatore Napoli Roberto.

Il presidente DE LUCA Michele nel ringraziare il ministro Treu per quanto riferito, evidenzia la necessità di avere anche informazioni sulle proiezioni concernenti la disciplina a regime, al di là degli aspetti transitori, per valutare la capacità di tenuta della riforma. La Commissione Onofri fornisce indicazioni precise al riguardo e propone modifiche rispetto a scelte compiute con la riforma a partire dall'idea del pluralismo delle gestioni e dal superamento della differenza fra contributi di finanziamento e di calcolo. Si tratta di grandi scelte politiche sulle quali si tornerà ad interloquire con il Ministro al quale intanto rinnova i ringraziamenti della Commissione.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento**  
**della convenzione di applicazione**  
**dell'accordo di Schengen**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

**1ª Seduta**

*Presidenza del Presidente provvisorio*

BETTAMIO

*indi del Presidente*

EVANGELISTI

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE*  
(R027 000, B26°, 0001°)

Il Presidente Bettamio, dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori i deputati Evangelisti e Pistone, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

Risulta eletto il deputato Evangelisti.

Nell'assumere la Presidenza il deputato Evangelisti rivolge parole di ringraziamento per la fiducia a lui accordata.

Successivamente il Comitato procede alla votazione per l'elezione del Vicepresidente.

Risulta eletto il senatore Bettamio.

Il Presidente Evangelisti invita i Commissari a far pervenire al più presto i nominativi dei rappresentanti di ciascun gruppo.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

**32<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*

DIANA Lino

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**(2244) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il contenuto del provvedimento e le modifiche approvate dalla Camera dei deputati in sede di conversione in legge. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

**(2247) Disposizioni in materia di posti per la formazione di medici specialisti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1 di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, si conviene di formulare un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

**17<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uchielli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(2244) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.**

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

**52<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 15,30.***Emendamenti al testo unificato dei disegni di legge:****(717) VALENTINO ed altri. – Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati****(808) RUSSO ed altri: Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati****(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente**(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO fa presente che pervengono ulteriori due emendamenti 800.4 e 800.5, sul testo già esaminato dalla Commissione, finalizzati a limitare il compenso per i giudici onorari che siano titolari di trattamento pensionistico. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

**10<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Papini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

**(2247) Disposizioni in materia di posti per la formazione di medici specialisti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1 di un disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole con raccomandazione;

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(2244) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(2077) ASCIUTTI ed altri. - Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti**

**(2100) LARIZZA ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori**: parere favorevole con osservazione.

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**  
**Comitato per i pareri**

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente BEDIN, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(2244) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura: parere favorevole.**